GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — VENERDI 21 GENNAIO — NUM. 16

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Elezioni politiche: *Votazioni del 16 gennaio 1887* — **Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:** *Nomine e promozioni* — **R. decreto** *n. 4256 (Serie 3ª), che approva l'unito Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, le disposizioni del quale comincieranno ad aver vigore per l'appalto e per l'esercizio delle esattorie e delle ricevitorie pel quinquennio 1888-92* — *Disposizioni fatte nel personale* **giudiziario** — **Ministero del Tesoro** *(Direzione Generale del Tesoro): Dimostrazione dei risultati del conto del Tesoro al 31 dicembre 1886* — **Ministero delle Finanze** *(Direzione Generale delle Gabelle: Specchio delle vendite tabacchi fatte nel mese di dicembre 1886, confrontate con quelle del mese corrispondente dell'anno 1885* — **R. Scuola di applicazione per gl'ingegneri in Bologna:** *Elenco degli allievi che per ordine di merito conseguirono il diploma d'ingegnere civile nell'anno scolastico 1885-86* — **Concorsi.**

Senato del Regno: Seduta del 20 gennaio 1887 — Camera dei Deputati: Seduta del 20 gennaio 1887 — Diario estero — Telegrammi dell' Agenzia Stefani *— Notizie varie — R. Accademia dei Lincei: Tornata del 16 gennaio 1887 — Bollettini meteorici Listino ufficiale della Borsa di Roma — Annunzi.*

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

Votazioni del giorno 16 gennaio 1887.

Modena — Inscritti, 22975, votanti, 6358 — Araldi generale Antonio, eletto con voti 3698. Cadenazzi avv. Giuseppe ebbe voti 2474.

Verona (II) — Inscritti, 17156; votanti, 9567 — Giudici cav. Giovanni Battista, eletto con voti 6104. Caperle Augusto ebbe voti 3160.

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreto del 16 dicembre 1886:

A cavaliere:

Dogliotti cav. Giuseppe, ingegnere di 3ª classe nel corpo Reale del genio civile, collocato a riposo — 47 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 2 dicembre 1886:

A grand'uffiziale:

Angelini comm. Marco, primo presidente di Corte d'Appello, collocato a riposo dietro sua domanda — Commendatore dal 1867.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto del 19 dicembre 1886:

A cavaliere:

Orengo cav. Giovanni, capo tecnico principale di 2ª classe nella Regia marina, collocato a riposo — 38 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 23 dicembre 1886:

Ad uffiziale:

Borella cav. Felice, avvocato fiscale militare di 1ª classe, collocato a riposo — 25 anni di servizio.

A cavaliere:

Mollo cav. Gio. Battista, capitano di fanteria in servizio ausiliario, collocato a riposo — 31 anni di servizio.

Con decreto delli 30 dicembre 1886:

A cavaliere:

Pouget cav. Luigi, capitano nel 62° reggimento fanteria, collocato a riposo — 30 anni di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 4256 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), del 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e del 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª);

Visto il regolamento approvato con Regio decreto del 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª), e modificato col Regio decreto del 30 luglio 1882, n. 915 (Serie 3ª);

Uditi la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Le disposizioni del presente regolamento comincieranno ad aver vigore per l'appalto e per l'esercizio delle esattorie e delle ricevitorie pel quinquennio 1888-92.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1886.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Tajani.

Regolamento *per la riscossione delle imposte dirette.*

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Articolo 1.

In ogni quinquennio è riformata o confermata la circoscrizione delle esattorie per comune o per consorzio di comuni associati e si provvede al riconferimento delle medesime.

Nel mese di settembre del penultimo anno del quinquennio, il prefetto invita le Giunte comunali ad esaminare se credano conveniente per il comune di riunirsi o mantenersi in consorzio con altri, e con quali, per il quinquennio seguente.

Le Giunte comunali devono prendere concerti colle Giunte degli altri comuni, coi quali reputino conveniente d'associarsi.

Nella sessione ordinaria di autunno dello stesso anno i Consigli comunali deliberano sulle proposte delle Giunte comunali.

I comuni, che attualmente hanno il loro territorio diviso in più esattorie, sono in facoltà di mantenere questa divisione.

Articolo 2.

Le deliberazioni dei Consigli comunali si trasmettono non oltre il 15 ottobre dal sindaco al prefetto.

Ove non sia presa deliberazione, s'intende che il comune non abbia voluto portare innovazione alla circoscrizione attuale.

Sulle deliberazioni pervenutegli, il prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale, approva con decreto la formazione dei consorzi deliberati dai comuni.

Per la riunione in consorzio obbligatorio di altri comuni, il prefetto, formate le proposte, le comunica ai rispettivi Consigli comunali affinchè deliberino sulle medesime entro il 31 ottobre. Scaduto questo termine, il prefetto rimette gli atti al Consiglio provinciale convocato espressamente, richiedendolo del suo parere sovra ciascuna proposta; ed ove questo sia favorevole, trasmette le deliberazioni e proposte, non oltre il 30 novembre, al Ministero delle Finanze che promuove l'emanazione dei Regi decreti per costituire i consorzi.

In base ai predetti decreti il prefetto forma e manda a pubblicare per mezzo dei sindaci la tabella generale delle esattorie della provincia, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell'ufficio.

Questa tabella si comunica al Ministero delle Finanze, alla Deputazione provinciale ed all'intendente di finanza prima del giorno 15 dicembre.

Articolo 3.

Non più tardi del 1° gennaio il prefetto convoca i consigli comunali e i sindaci dei comuni associati perchè deliberino:

1. Se l'esattore debbasi nominare ad asta pubblica o sopra terna;
2. Sull'aggio in base al quale debba aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna, determinandolo in ragione di ogni centinaio di lire;
3. Se la riscossione delle entrate comunali e il servizio di cassa siano da affidare ad altri che all'esattore. Le deliberazioni del consorzio anche su questo punto sono obbligatorie per tutti i comuni nel medesimo compresi;
4. Sulla tangente della cauzione da prestarsi dall'esattore tanto pel servizio di cassa, quanto per la riscossione delle entrate comunali.

Nella stessa occasione la rappresentanza consorziale delibera pure sui capitoli speciali; e nomina, quando lo creda conveniente, la delegazione per la terna o per l'asta, giusta gli articoli 3 e 8 della legge. La delegazione si compone di almeno tre membri effettivi ed uno supplente.

I capitoli speciali pei comuni isolati sono stabiliti dalle rispettive giunte; le quali, come le rappresentanze consorziali, s'intende che abbiano rinunziato a stabilirne, quando non li abbiano trasmessi dentro il gennaio al prefetto per l'approvazione.

Articolo 4.

Nei capitoli speciali si determinano le norme particolari per la riscossione secondo le diverse circostanze locali e gli obblighi dell'esattore come cassiere del comune: e possono consentirsi all'esattore tutte le comodità e facilitazioni che non siano contrarie alla legge, ai regolamenti ed ai capitoli normali.

Se entro il mese di gennaio non fu presa deliberazione sul modo di nomina dell'esattore, si ritiene quello per concorso ad asta pubblica.

La riscossione delle entrate comunali si intende affidata all'esattore senz'obbligo del non riscosso per riscosso, quando nel predetto termine non sia stato nominato un precettore particolare dai comuni e non sia stata presa da essi o dalla rappresentanza consorziale alcuna deliberazione.

Il servizio di cassa s'intende affidato all'esattore, quando non fu nominato un altro cassiere comunale, e non fu presa deliberazione entro il predetto termine. In tal caso s'intende appartenere al servizio di cassa la riscossione dei prestiti, del prezzo dei beni venduti, o del correspettivo delle affrancazioni, dei capitali restituiti al comune, delle quote di concorso dovute da altri comuni, di fondi di cassa non versati dal precedente tesoriere, il ricevimento di depositi, l'invio di fondi, il pagamento dei mandati, e in generale il maneggio di tutte le somme che l'esattore cassiere debba soltanto incassare ed erogare.

L'aggio sulle imposte, sovrimposte e tasse, come pure sulle altre riscossioni per le quali vi sia obbligo di versare il non riscosso per riscosso, deve essere fissato in misura unica. Può invece stabilirsi una misura diversa per le entrate comunali, per cui non sia imposto l'obbligo ora indicato, esclusa però sempre l'esazione senza verun aggio.

Articolo 5.

Per la validità delle adunanze del Consorzio occorre l'intervento almeno della metà dei sindaci che compongono la rappresentanza, e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando il Consorzio è formato da due comuni, ciascuna Giunta comunale aggiunge al sindaco un secondo rappresentante; e, perchè le deliberazioni sieno valide, è necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti, ha preponderanza quello del presidente.

Articolo 6.

Dopo il 31 gennaio il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvede sulle deliberazioni prese dai Consigli comunali e dalle rappresentanze dei Consorzi, e, quando non sia stata tempestivamente emessa la necessaria deliberazione, stabilisce la misura massima dell'aggio, nonchè la tangente della cauzione da guarentire tanto la riscossione delle entrate comunali, quanto il servizio di cassa.

Articolo 7.

Entro il mese di febbraio il prefetto comunica all'intendente le no-

tizio e gli elementi necessari alla compilazione degli avvisi di concorso per terna e di quelli per asta.

L'intendente determina la cauzione da prestarsi dall'esattore. A tale scopo egli ad una rata delle imposte erariali, sovrimposte e tasse comunali e provinciali, nonchè delle tasse degli Enti morali che hanno fatto uso della facoltà loro concessa di affidarne all'esattore la riscossione, addiziona, oltre la rata di tutte quante le tasse governative da esigersi colle forme della legge 20 aprile 1871, anche la somma, o deliberata dai Consigli comunali o consorziali, a mente del num. 4 del precedente articolo 3, o stabilita dal prefetto, a mente del precedente articolo 6.

Nel fissare la misura delle cauzioni, le frazioni inferiori a 50 lire si trascurano: quelle superiori si calcolano per lire 100.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle risultanze dei ruoli, sì principali che suppletivi, dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, non tenendo conto dell'aggio di riscossione e dell'imposta erariale dovuta dal Demanio dello Stato.

Il criterio desunto dal carico dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, sarà, possibilmente, seguito anche per le altre riscossioni, rispetto alle quali la tangente della cauzione deve per legge corrispondere ad una rata.

Articolo 8.

Ove la nomina si faccia per terna, il prefetto richiama i sindaci e i presidenti di Consorzio a invitare con pubblico avviso gli aspiranti a presentare le loro domande. Questa nomina dai sindaci e dai presidenti si trasmette al prefetto per l'approvazione non più tardi del 31 marzo, insieme al certificato della seguita pubblicazione dell'avviso ed a tutte le offerte presentate per concorso all'esattoria.

Le nomine per terna devono essere corredate:

a) dalla dichiarazione del nominato che accetta la nomina per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente regolamento, dal regolamento già in vigore per la tassa del macinato ed esteso alla tassa di fabbricazione degli spiriti, e dai capitoli normali e speciali; obbligandosi a prestare nel perentorio termine di un mese la cauzione nella cifra indicata dall'intendente di finanza;

b) dal certificato del deposito richiesto per i concorrenti all'asta dall'art. 7 della legge, e determinato in base ai dati forniti dall'intendente di finanza medesimo.

Articolo 9.

Trascorso il 31 marzo senza che sia stata fatta la nomina sopra terna, si procede agli esperimenti d'asta.

Non più tardi del 1° luglio l'intendente di finanza, dopo aver fissato, di concerto col prefetto, il luogo, il giorno e l'ora dell'asta, fa inserire gli avvisi nel foglio degli annunzi legali e li fa pubblicare nel capoluogo della provincia, alla casa del comune o dei comuni associati, e negli altri luoghi ai quali trovi conveniente di estendere la pubblicazione.

Possibilmente si fa un solo avviso per tutte le esattorie che siano da conferire per asta nella provincia, distinguendo in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

Articolo 10.

Oltre le indicazioni contenute nell'art. 7 della legge, gli avvisi d'asta contengono le seguenti:

a) la somma totale della cauzione da prestarsi a garanzia dello appalto;

b) il prezzo di Borsa, al quale sono accettati i titoli di Debito Pubblico in deposito a garanzia dell'asta, desunto dal listino inserito nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale;*

c) il modo di effettuare il deposito, cioè, o per consegna alla Commissione che tiene l'asta, o per produzione di regolare quietanza della cassa del comune o della provincia o della tesoreria governativa;

d) le più importanti fra le condizioni dei capitoli speciali: dove questi non esistano, ne sarà fatto espresso cenno nell'avviso.

L'avviso d'asta indica inoltre:

e) se l'asta si tiene a candela vergine o a schede segrete;

f) che le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; che quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'art. 14 della legge;

g) che i depositi fatti a garanzia dell'asta, eccetto quello dell'aggiudicatario, sono restituiti appena finita l'asta;

h) che stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per le indennità di missione al delegato governativo, e quelle di stampa, pubblicazione ed inserzione dell'avviso tanto della prima, quanto della seconda asta.

Articolo 11.

Il deposito può farsi in titoli del Debito Pubblico al portatore o in danaro.

Nel primo caso i titoli devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Articolo 12.

L'intendente provvede, in quanto lo riguarda, a che abbiano effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, alla trasmissione in tempo dei capitoli speciali nei luoghi dove si tiene l'asta ed in altri dove abbiano ad esere ostensibili, ed all'invio dei certificati dell'avvenuta inserzione ed affissione degli avvisi.

Articolo 13.

A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala:

a) l'avviso d'asta;

b) un altro avviso dove, se l'asta si tiene a candela vergine, sia riportato l'articolo 89 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª); e se per offerte segrete, siano riportati gli articoli 86, 88 e 90.

Se l'asta si tiene a candela vergine, la prima offerta di ribasso non può essere maggiore, nè minore di un centesimo.

Se invece l'asta si tiene a schede segrete, non è ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni cento lire.

Articolo 14.

L'asta è presieduta dalla Giunta comunale e, nel caso di consorzio, dalla rappresentanza consorziale o da tre almeno dei suoi delegati, coll'assistenza del segretario del comune in cui si tiene l'asta e del delegato governativo.

L'intendente designa il delegato governativo ed il suo supplente, scegliendoli fra gli agenti delle imposte od altri funzionari dell'amministrazione, od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo; fissa la misura delle indennità di missione da corrispondersi alle persone estranee all'amministrazione, e provvede al pagamento tanto di esse, quanto di quelle dovute ai funzionari; salvo rimborso dagli aggiudicatarii o dai comuni secondo i casi.

Della nomina dei delegati e della misura delle indennità dovute l'intendente dà notizia, prima dell'asta, a chi deve presiederla.

Articolo 15.

Il presidente all'asta richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso od il suo mandante o la persona da dichiararsi non si trovano in alcuna delle incompatibilità determinate dall'articolo 11 della legge. Coloro che non facessero tale dichiarazione, o quelli i quali notoriamente si trovassero in taluna di dette incompatibilità, non sono ammessi all'asta.

Articolo 16.

Chiusa l'asta, il presidente ne proclama il risultato e restituisce depositi fatti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

Nel verbale si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti, il foglio degli annunzi legali dove fu inserito l'avviso, le operazioni succedute e gli incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti.

Quando avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude colla dichiarazione che gli esemplari dell'avviso d'asta e dei capitoli speciali, firmati dall'aggiudicatario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procura che fosse stata presentata, e colla riserva dell'approvazione del prefetto.

Il verbale d'asta deve sottoscriversi dall'aggiudicatario, il quale elegge il suo domicilio, quando già non ve lo abbia, nel comune o nel consorzio. Alla sua susseguono le firme dei componenti la presidenza, del delegato governativo e del segretario.

Articolo 17.

Compiuto il procedimento dell'asta, il sindaco od il presidente del consorzio trasmette il verbale e i relativi documenti al prefetto, il quale, sentita la Deputazione provinciale, dà o rifiuta l'approvazione.

Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

La decisione del prefetto si trasmette al sindaco od al presidente, che la notifica al domicilio dell'aggiudicatario.

Di questa notificazione si fa constare da ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e da quel giorno cominciano a decorrere i termini entro i quali lo aggiudicatazio deve prestare la cauzione.

Articolo 18.

Quando l'aggiudicazione non siasi potuta pronunciare per mancanza di almeno due concorrenti, si procede ad un secondo esperimento nei termini e modi indicati nell'articolo 11 della legge, e si fa luogo all'aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente.

È di ciò fatta menzione nel nuovo avviso che l'intendente pubblica per la seconda asta.

Articolo 19.

Quando l'asta sia annullata dal prefetto, si rinnova per intero lo esperimento.

Riuscito inutile anche il secondo esperimento d'asta, si provvede alla nomina dell'esattore sopra terna, col procedimento indicato allo articolo 8; e le spese delle aste andate deserte vanno a carico del comune o consorzio.

In questo caso la rappresentanza del comune o consorzio, convocata d'urgenza dal prefetto, può elevare la misura dell'aggio oltre al 3 per cento; come può, con l'approvazione del prefetto, modificare i capitoli speciali col togliervi quelle clausole che reputi troppo gravose per l'assuntore e coll'aggiungervi quelle facilitazioni che giovino ad assicurare l'appalto dell'esattoria. Di tutto ciò è fatto cenno nell'avviso di concorso che la rappresentanza fa pubblicare per la seconda terna.

Articolo 20.

Il prefetto, di mano in mano che approva la nomina degli esattori, ne dà notizia all'intendente di finanza.

Per i comuni o consorzi che, col giorno 30 settembre non avessero aggiudicata l'esattoria all'asta, nè nominato l'esattore sopra terna, provvede il prefetto ai termini dell'articolo 13 della legge.

L'esattore nominato d'ufficio deve, all'atto della accettazione, fornire il deposito previsto dall'articolo 7 della legge e dal precedente articolo 8 di questo regolamento.

Articolo 21.

Semprechè occorra di provvedere a qualche esattoria durante il corso del periodo quinquennale, non può col provvedimento oltrepassarsi il termine del quinquennio; per modo che la rinnovazione dei contratti coincida per tutte le esattorie alla stessa scadenza.

In questi casi, se la vacanza avviene invece prima del 31 agosto, il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvede d'ufficio per l'anno in corso; e per gli anni seguenti può, secondo le circostanze, o provvedere d'ufficio, ovvero lasciare che il comune o consorzio provveda nei modi ordinari. Se la vacanza avviene dopo il 31 agosto, il prefetto deve provvedere d'ufficio per l'anno in corso e pel seguente; e può lasciare che si provveda, nei modi ordinari, per gli altri anni successivi, sentita sempre la Deputazione provinciale.

In caso di morte dell'esattore, il sindaco ne dà immediata notizia al prefetto.

Articolo 22.

La cessione di una esattoria nel corso del quinquennio può essere approvata dal prefetto, sentita la Deputazione provinciale e previo consenso del comune o consorzio, semprechè il nuovo assuntore o cessionario non trovisi in alcun caso d'incompatibilità, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge.

Approvata la cessione, il prefetto provvede per la prestazione della cauzione e per la stipulazione del contratto da parte del nuovo assuntore, collo stesso aggio pattuito col cedente.

La cauzione del cedente può essere estesa a garantire la gestione del cessionario colle forme del successivo articolo 26.

Gli obblighi e la responsabilità della gestione esattoriale cessano per il cedente e cominciano per il cessionario dalla data della stipulazione del nuovo contratto; nel quale sarà stipulato espressamente che il cessionario si obbliga a rispondere delle rifusioni di aggi, danni e spese che siano poste a carico del cedente per atti della sua gestione, quando anche fossero accertate dopo la stipulazione del contratto.

Articolo 23.

L'esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione dell'aggiudicazione d'asta, o della nomina sopra terna, ovvero della nomina d'ufficio, deve presentare alla Giunta del comune, od alla rappresentanza del Consorzio, la cauzione prescritta dagli articoli 16 e 17 della legge, e determinata nell'avviso di concorso, a norma del precedente articolo 7.

Articolo 24.

La cauzione in rendita pubblica italiana consolidata può essere prestata, o mediante deposito di cartelle al portatore presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, o mediante annotazione di ipoteca da farsi dalla Direzione generale del Debito Pubblico.

Nel primo caso l'esattore deve esibire la polizza della Cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell'esattoria.

Nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo d'ipoteca.

Il corso medio della rendita pubblica, per la valutazione delle cauzioni, è indicato in ciascun semestre dal Ministro delle Finanze. Nella valutazione si prende a base il corso della rendita accertato per il semestre anteriore all'aggiudicazione per asta, od alla nomina sopra terna o di ufficio, senza riguardo all'approvazione data posteriormente dal prefetto.

Qnando nel termine stabilito per la prestazione della cauzione non siano compiute le operazioni indicate nei precedenti capoversi, l'esattore deve esibire frattanto la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Direzione generale del Debito Pubblico, o dall'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti, o dagli uffici di Intendenza, secondochè la presentazione dei titoli da annotarsi d'ipoteca, o da depositarsi, sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffici.

Alle cartelle al portatore da depositarsi, ed a quelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate d'ipoteca, devono essere unite le cedole dei semestri, di cui non sia cominciata ancora la decorrenza.

I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca, e corredati dall'atto di consenso del titolare all'ipoteca.

Il consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla Direzione generale del Debito Pubblico, od agli uffici di Intendenza, ovvero per atto notarile.

La cauzione non può essere approvata che sulla esibizione dei certificati d'iscrizione annotati di vincolo o delle polizze di deposito.

Articolo 25.

Per le cauzioni in beni stabili, l'esattore esibisce, oltre ai certificati catastali, tutte le prove di proprietà, di possesso, del loro valore e della loro libertà, nei modi e nelle forme prescritti dall'articolo 17 della legge, nonchè quelle che potessero essere richieste nei capitoli speciali.

Gli immobili posseduti in comunione o *pro indiviso* sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso alla ipoteca.

I fabbricati devono essere assicurati dagl'incendi per il valore, per il quale sono accettati in cauzione; e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, o presentando alla Giunta od alla Rappresentanza consorziale la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premii.

Articolo 26.

Nell'esame dell'idoneità della cauzione non si tiene conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da un'esattoria di imposte dirette, che vada a scadere all'entrata in esercizio dei nuovi contratti, purchè si presenti un certificato delle autorità comunali, del ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza e degli altri enti cointeressati nella gestione, che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito; è fermo nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Articolo 27.

La Giunta, o la rappresentanza del Consorzio, colla maggiore sollecitudine esamina la cauzione presentata: e, quando la accetti, espone in apposito verbale i motivi della accettazione e lo trasmette tosto con tutti gli atti al prefetto perchè pronunzi sulla idoneità della cauzione stessa, dopo sentita la Deputazione provinciale.

Quando la Giunta o la Rappresentanza del Consorzio o il prefetto giudicano insufficiente il valore, o non abbastanza giustificata la proprietà o la libertà della cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni per mezzo di periti a loro scelta, o richiedere nuovi documenti od anche un supplemento di cauzione. Le relative richieste sono notificate all'esattore nel modo indicato al precedente articolo 17, e l'esattore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla notificazione e sotto le comminatorie dell'articolo 18 della legge.

Se il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore a termini del predetto articolo 18 della legge, cura che il decreto relativo sia immediatamente notificato all'esattore per atto d'usciere.

Articolo 28.

Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la Giunta o la Rappresentanza del Consorzio, e nei congrui casi il prefetto, stipula il contratto in concorso dell'esattore e di chi presta la cauzione.

Nel contratto si indica se l'esattoria fu conferita dal comune, o dal Consorzio, o dal prefetto; la durata dell'appalto, la misura dell'aggio, la natura e consistenza della cauzione, le particolari condizioni e gli obblighi convenuti. È sempre fatto espresso riferimento alla legge, al presente regolamento, ai capitoli normali, al regolamento già in vigore per la riscossione della tassa della macinazione dei cereali ed esteso alla tassa di fabbricazione degli spiriti, non che ai capitoli speciali da allegare come parte integrante del contratto.

Copia del contratto è data alle parti contraenti, al prefetto per la Deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

Articolo 29.

L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione può essere accesa anche prima della stipulazione del contratto, in base ad un atto speciale di consenso per parte dell'esattore e di coloro che diano cauzione per lui.

Ove l'iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, appena seguita la stipulazione di esso, la giunta o la rappresentanza consorziale provvede per l'iscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall'esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni dalla Giunta o dalla rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia, del ricevitore, del Consorzio o del comune, e di qualsiasi altro ente interessato, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai regolamenti, dai capitoli normali e speciali, e dal contratto di esattoria.

Articolo 30.

Appena risulti regolarmente garantita e costituita l'esattoria, il prefetto rilascia all'esattore la patente che lo autorizza all'esercizio delle sue funzioni, le quali s'intendono incominciate colla prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all'esattore spetta il diritto e il dovere di procedere per la riscossione delle imposte dirette secondo la legge, il regolamento e i capitoli normali.

Di questa patente deve essere munito anche il sostituto e il sorvegliante nominato dal prefetto, nei casi previsti dalla legge; non che il gestore che possa esser nominato ai termini dell'art. 48 del presente regolamento.

Articolo 31.

Rilasciata la patente, le Giunte comunali o i presidenti dei Consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'esattore, del sostituto o del sorvegliante, la durata dell'esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore e l'orario dell'ufficio, in ispecie dei giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso ed una copia della tabella delle spese degli atti esecutivi, si tengono esposti costantemente nell'ufficio, e, durante le riscossioni, anche nei luoghi che vi sono destinati.

Articolo 32.

Il collettore deve essere munito di mandato in forma di patente, nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del collettore nell'adempiere le funzioni dell'esattore, tranne che rispetto alla durata. La patente abilita pure il collettore a riscuotere ogni credito che l'esattore abbia, in tale sua qualità, verso lo Stato, la provincia, il ricevitore, il comune o qualsiasi altro Ente interessato, ed a rappresentare l'esattore nella gestione della cassa comunale.

Anche questa patente è resa esecutoria dal prefetto, che la sottoscrive e vi fa apporre il bollo d'ufficio.

L'esattore tiene esposta nel locale d'ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, autenticata dal sindaco locale, della sua come della patente dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dell'esattore, collo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta della nomina da parte dell'esattore, o del riconoscimento da parte del prefetto.

In questi ultimi casi l'esattore ritira e restituisce annullata al prefetto la patente, ne dà notizia ai sindaci e ne avverte i contribuenti con avviso da pubblicarsi in tutti i comuni dell'esattoria. L'esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

L'esattore deve avvertire l'intendente e il tesoriere provinciale della nomina, sospensione o revoca del collettore.

Articolo 33.

L'esattore nomina uno o più messi, come può destinarne alcuni per le notificazioni e altri per le esecuzioni, e distribuire il servizio a quartieri o frazioni dell'esattoria.

Il messo esercita competentemente gli uffici tutti che gli sono affidati, in ogni parte del territorio comunale, anche quando il comune sia diviso in più esattorie, e in ciascuno dei comuni componenti il consorzio se l'esattoria è consorziale.

Articolo 34.

I messi nominati dagli esattori si approvano dalla Giunta comunale o rappresentanza consorziale, e si autorizzano dal procuratore del Re.

Ove dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale non sia approvata, entro il termine di 20 giorni, la nomina dei messi proposti dall'esattore, l'approvazione è data dal prefetto a termini dell'articolo 98 della legge, salvo al sindaco, o alla Giunta comunale, o alla rappresentanza consorziale il richiamarsene al prefetto medesimo per far sospendere o revocare la data approvazione.

Articolo 35.

Il messo dipende dall'esattore, e rimane sotto la continua vigilanza del sindaco.

L'esattore può sempre revocarne la nomina, e per giusti motivi può il procuratore del Re ritirare la sua autorizzazione, come possono le Giunte o le rappresentanze revocare la data approvazione, salvo in quest'ultimo caso il ricorso del messo o dell esattore al prefetto.

Il messo deve sempre essere munito di patente, che è tenuto a mostrare, ad ogni richiesta, nell'esercizio delle sue funzioni.

La patente gli è rilasciata dal sindaco; nè il messo può cederla, come non può farsi rappresentare o supplire da altri. Le intimazioni e gli atti esecutivi fatti da messi non autorizzati sono nulli; l'esattore che li avesse ordinati risponde dei danni e delle spese verso coloro che ne furono passivi.

Quando il messo per qualunque causa cessi dalle sue funzioni, la patente viene restituita al sindaco, e dell'avvenuta cessazione l'esattore deve avvertire i contribuenti con pubblico avviso.

Articolo 36.

La Intendenza, le Giunte comunali o le rappresentanze consorziali e in genere tutti gli Enti cointeressati nella gestione vigilano il mantenimento delle cauzioni. Inoltre le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali vigilano, quando la cauzione sia data in fabbricati, l'assicurazione dagli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di cauzione, quando sia diventata insufficiente, tanto per diminuzione del suo valore, quanto per aumento d'imposte erariali, provinciali e comunali, almeno per un decimo, o per i casi indicati dall'articolo 1980 del Codice civile, o per qualunque altra causa.

Al modo di presentare, valutare ed accettare le cause suppletorie, si applicano le norme stabilite per le cauzioni principali. La rendita pubblica si valuta in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui vien fatta la richiesta del supplemento all'esattore.

Ove nel termine prefisso l'esattore non presti il supplemento di cauzione, o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, le giunte o le rappresentanze ne riferiscono al prefetto, perchè provveda secondo gli articoli 18 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale può nel proprio interesse vigilare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al prefetto, il quale provvede anche di ufficio.

Articolo 37.

L'esattore e il ricevitore, pei quali durante il quinquennio si verifica una diminuzione di almeno un decimo nel carico della riscossione per causa permanente, hanno diritto ad una corrispondente riduzione della loro cauzione.

TITOLO II.

Della riscossione.

Articolo 38.

I ruoli delle imposte e sovrimposte sono spediti dalla Intendenza di finanza al sindaco in pieghi postali, raccomandati d'ufizio, per essere pubblicati e poscia consegnati all'esattore.

La pubblicazione dei ruoli è fatta, per otto giorni consecutivi, non oltre la prima metà di gennaio, con deposito nell'ufficio comunale e con affissione all'albo pretorio di un avviso del sindaco, che ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell'avvenuta affissione dell'avviso attesta il messo comunale, in fine del ruolo, con sua firma autenticata dal sindaco.

Articolo 39.

Non più tardi del 16 di gennaio i ruoli sono consegnati dal sindaco agli esattori, che ne rilasciano ricevuta esprimente la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Entro il mese di gennaio il sindaco trasmette, in piego postale raccomandato, tre copie conformi della ricevuta alla Deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

L'Intendenza e il ricevitore, in caso di ritardi, ne accertano subito le ragioni e ne riferiscono al prefetto, perchè faccia gli opportuni richiami al sindaco o mandi sul luogo un commissario per effettuare la consegna e ritirare le ricevute.

Articolo 40.

I ruoli suppletivi si pubblicano con le norme dei ruoli principali nel 1° marzo, 1° luglio e 1° novembre. Il sindaco, non più tardi del giorno 16 del mese in cui avviene la pubblicazione, ne fa consegna agli esattori, che ne rilasciano ricevuta contenente le stesse indicazioni richieste pei ruoli principali.

Articolo 41.

I ruoli speciali delle sovrimposte comunali e quelli delle sovrimposte provinciali possono essere pubblicati anche prima delle epoche stabilite per la pubblicazione dei ruoli suppletivi, e posti in riscossione alla più prossima delle scadenze ordinarie; purchè però, tra la pubblicazione e la riscossione, non interceda un termine minore di 20 giorni.

I ruoli delle tasse comunali si pubblicano e si mettono in riscossione alle epoche e nei modi stabiliti dai relativi regolamenti speciali.

Le disposizioni, relative all'obbligo nell'esattore di spedire ai contribuenti le cartelle per le imposte, si applicano anche alle tasse comunali.

Articolo 42.

L'avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmetters gratuitamente dagli esattori ai contribuenti, si fanno con modulo da prescriversi dal Ministro delle Finanze.

Le quote d'imposta inscritte nei ruoli suppletivi sono ripartite in sei rate uguali. Però nelle cartelle da spedirsi al contribuente si avvertirà che ad esso incombe l'obbligo di pagare le rate già scadute contemporaneamente a quella più prossima a scadere.

Articolo 43.

I capitoli speciali, nel fissare i centri di popolazione ove deve avvenire la riscossione, non possono mai escludere il capoluogo del comune.

Quando l'esattore si reca nei comuni o centri suddetti per effettuare la riscossione, deve lasciare uno dei collettori o messi per rappresentarlo nell'ufficio esattoriale.

L'esattore, che non abbia soddisfatto agli obblighi imposti dall'articolo 26 della legge, non può iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti, finchè non vi abbia adempiuto.

Le cedole dei titoli di rendita pubblica non si ricevono in pagamento che per il loro importo netto, dedotta la ritenuta per tassa di ricchezza mobile, sotto l'osservanza delle norme stabilite per le casse dello Stato.

Articolo 44.

Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente, ancorchè questi non la domandi, e prende annotazione sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal Ministro delle Finanze.

Il messo é sempre autorizzato a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva, e ne rilascia ricevuta che stacca da un registro a matrice, consegnatogli dall'esattore.

Il contribuente, debitore per più specie d'imposte, può indicare quella a cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso, s' imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

In ogni caso i pagamenti sono imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche, comprese nella gestione dell'esattore in funzioni.

Articolo 45.

Il contribuente che vuol valersi della facoltà concessagli dall'articolo 82 della legge, di pagare a mano del ricevitore provinciale tutta o parte dell'imposta, è autorizzato a pagargli non solamente l'imposta erariale e la sovrimposta provinciale, ma anche la sovrimposta comunale.

L'esattore, salvi i suoi diritti alla multa di mora, nell'incassare come contante la quietanza rilasciata dal ricevitore al contribuente, è autorizzato a ritenersi l'equivalente nei versamenti che deve fare per imposte erariali e per sovrimposte provinciali; con obbligo poi di versare al comune o tenere a disposizione di esso nel termine indicato dall'articolo 80 della legge, le somme corrispondenti alla sovrimposta comunale.

Articolo 46.

Le cartelle ai contribuenti si notificano alla persona del debitore od a chi la rappresenta, e, in difetto, nella casa di sua residenza; e, quando questa non sia conosciuta, al suo domicilio; e, se neppure il domicilio sia conosciuto, alla sua dimora: ben inteso che residenza, domicilio e dimora siano nel comune.

Si pubblicano alla casa del comune le cartelle per i contribuenti che non fossero stati trovati.

Le stesse norme, salvo l'obbligo fatto all'esattore dall'articolo 43, primo comma, della legge riguardo all'esecuzione, si osservano per la notificazione dell'avviso di mora da staccarsi dal modulo a matrice, a tergo del quale avviso deve essere stampata la tabella delle spese per gli atti esecutivi.

Per le cartelle, delle avvenute notificazioni e pubblicazioni attesta il messo in appositi elenchi con referto che deve essere controfirmato dal sindaco.

Per gli avvisi, le notificazioni dovranno risultare per ogni contribuente da un' attestazione del messo stesa appiedi dei medesimi; e, se si tratta di pubblicazioni, l'attestazione del messo dovrà essere controfirmata dal sindaco.

Articolo 47.

La decadenza d'un esattore non può essere pronunciata che dal prefetto con decreto motivato, dopo sentito l'intendente di finanza, e solamente per rifiuto o ritardo a fornire o completare, entro il prefisso termine, la cauzione.

La pronuncia della decadenza non può in verun caso ritardarsi oltre 60 giorni dalla data della ordinanza prefettizia per la vendita della cauzione. Al riappalto dell'esattoria si provvede nei modi e termini di cui al precedente articolo 21.

Appena seguìta la notificazione del decreto di decadenza, deve cessare immediatamente ogni ingerenza dell'esattore, come dei suoi messi e collettori, nella riscossione delle imposte.

Nondimeno, quando l'esattore decaduto presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito (comprese le somme che fossero scadute dopo la sua decadenza) prima che segua il riappalto dell'esattoria, può essere riabilitato all'ufficio dal prefetto con decreto che annulli la decadenza, sentito sempre l'intendente di finanza.

Articolo 48.

Quando un esattore cessa dalle sue funzioni o per decadenza o per rescissione del contratto, il sindaco o presidente del Consorzio, con intervento del sorvegliante o del sostituto nominato dal prefetto, ritira, compilandone processo verbale in contraddittorio dell'esattore cessato o dei suoi aventi causa, e degli altri Enti interessati, i ruoli, registri e i documenti riguardanti l'esercizio dell'esattoria, e li chiude in pacchi suggellati da conservarsi nell' ufficio comunale o consorziale.

I contribuenti sono diffidati dal sindaco o dal presidente del Consorzio di non pagare al cessato esattore, a partire dalla data degli avvisi, l'importo delle quote d'imposta già scadute o da scadere.

Se per la più prossima scadenza, dopo verificatasi la vacanza dell'esattoria, non è nominato il nuovo titolare, l'intendenza propone al prefetto la nomina di un funzionario governativo per gestore, da rimanere in carica fino all'assunzione in servizio per parte del nuovo esattore.

Appena sia provvisto della patente indicata all'articolo 30 il gestore è ammesso in servizio dal sindaco o dal presidente del Consorzio, dopo adempite le prescrizioni dell'articolo 31, mediante il disuggellamento e la consegna dei ruoli e la compilazione di processo verbale, al quale possono intervenire l'esattore cessato o i suoi aventi causa, e i rappresentanti degli altri Enti interessati.

Egli provvede alla riscossione delle imposte e tasse, e, quando ne abbia l'obbligo, delle entrate comunali, scadute a partire dal giorno in cui si verificò la vacanza dell'esattoria: versa rispettivamente al comune e al ricevitore provinciale le somme riscosse per conto di ciascuno, attenendosi alle prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, risponde delle somme riscosse, e deve comprovare di aver fatto gli atti contro i morosi nei termini e modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, ed osservare le istruzioni che gli venissero date dall'intendenza di finanza.

Articolo 49.

Se l'esattore lascia debito, che non sia ricuperato colla vendita della cauzione o degli altri beni, spetta così al ricevitore, come al comune il riscuotere i residui d'imposta ancora dovuti dai contribuenti.

In tal caso il ricevitore ed il comune possono richiedere per la riscossione il gestore, nominato come all'articolo precedente, o il nuovo esattore, previa diffida da farsi ai contribuenti con pubblici avvisi, perchè, a decorrere dalla data dell'avviso, paghino al gestore od al nuovo esattore, e non a quello cessato, le somme tuttora dovute. L'aggio da corrispondersi sarà pel gestore quello stipulato col decaduto esattore, e pel nuovo esattore quello risultante dal proprio contratto.

Quando l'esattore cessato non lascia debito, o dopo che il debito sia saldato, i crediti verso i contribuenti morosi si esigono da esso nel suo interesse, in base ad un elenco rilasciato nei modi stabiliti dall'art. 12 dei capitoli normali e coi privilegi fiscali, entro i limiti fissati dall'art. 71 della legge.

Articolo 50.

Le rate di imposta e di tasse scadute e non riscosse, durante l'esercizio del gestore della esattoria, e durante la vacanza di questa, sono assunte in carico dal nuovo esattore, che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso in tre rate eguali, insieme colle tre rate più prossime a scadere, purchè non si oltrepassi il quinquennio.

Il nuovo esattore deve procedere contro il gestore per le somme riscosse e non versate, e per quelle dal medesimo non giustificate come inesigibili; e valgono pel procedimento i mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge di riscossione.

Articolo 51.

Il gestore è retribuito con mercede fissa o con un compenso percentuale sulle somme versate, da stabilirsi d'accordo tra il prefetto e l'intendente, a carico del comune o consorzio.

Quanto alla retribuzione da corrispondersi al gestore nei limiti fissati dal precedente art. 49 per la riscossione dei residui, il ricevitore provinciale od il comune se ne rivalgono sull'aggio spettante all'esattore decaduto, ovvero sulla cauzione o sugli altri beni dello stesso.

Articolo 52.

Le rate d'imposta scadute durante le vacanze nelle esattorie che non fossero ricostituite al termine del quinquennio precedente, sono assunte in carico dal nuovo esattore che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso, alle scadenze stabilite dagli articoli 23 e 80 della legge e nella proporzione di cui al precedente articolo 50. Tale rateazione sarà estesa ai versamenti del ricevitore, fermo il disposto del seguente articolo 75

Il carico delle predette rate è dato al nuovo esattore colla consegna degli elenchi e dei ruoli relativi, ed al nuovo ricevitore è dato con apposito riassunto.

Per la riscossione delle rate anzidette, i nuovi esattori e ricevitori hanno diritto all'aggio pattuito nei contratti rispettivi; e quando questo sia maggiore di quello assegnato ai loro predecessori, la differenza sarà pagata giusta il seguente articolo 106.

TITOLO III.

Della esecuzione sui mobili e sugli immobili.

CAPITOLO I.

Dell'esecuzione sui mobili.

Articolo 53.

L'atto di pignoramento dei mobili è dal messo notificato alla persona del debitore od a chi la rappresenta, od alla residenza, od al domicilio, od alla dimora del contribuente moroso, come è detto all'articolo 46, ed in difetto al sindaco.

Se il sindaco conosce in quale comune abbia residenza, o domicilio, o dimora il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del sindaco locale: e in tutti i casi ne ordina al messo l'affissione alla casa del comune.

Quest'affissione tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procedimento.

Il verbale di infruttuoso pignoramento per mancanza assoluta di beni mobili del debitore, è trasmesso ai termini e con le comminatorie dell'articolo 35 della legge al sindaco che lo restituisce all'esattore con le sue eventuali dichiarazioni.

Articolo 54.

Nell'atto di pignoramento, il debito per l'imposta è indicato distintamente da quello per multe e da quello per spese.

Quanto agli oggetti che possono oppignorarsi, si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile e dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile, approvato col Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 (Serie 2ª); e l'oppignoramento si limita possibilmente ad oggetti di valore presunto, che non superi il doppio del debito.

Se si tratta di oggetti di facile deperimento, l'esattore ha l'obbligo di pubblicare l'avviso per la vendita appena eseguito il pignoramento e di fissare la vendita abbastanza in tempo da impedire che gli oggetti deperiscano.

Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'esattore deve consegnare al sindaco gli oggetti pignorati, ritirandone ricevuta, e quindi può far valere i suoi diritti al rimborso a termini di legge.

Il sindaco deve procurare di vendere tali oggetti a trattativa privata. Non vendendoli entro tre mesi, può l'Amministrazione finanziaria farli trasportare altrove per tentarne la vendita, prelevando poi dal prezzo le spese di trasporto.

Articolo 55.

Allorquando il pagamento dell'imposta ha luogo all'atto del pignoramento, ovvero all'atto della vendita, l'esattore, per avere diritto a percepire i diritti preveduti nella tabella di cui all'articolo 69 della legge o il doppio dei medesimi, deve redigere un processo verbale che attesti essere stato eseguito il pagamento in una delle due circostanze sopra indicate.

Questo processo verbale, firmato dal messo e da due testimoni, dev'essere trasmesso al sindaco nel modo e sotto le sanzioni penali stabilite dall'art. 35 della legge.

Articolo 56.

Il segretario comunale, per gli atti che debba compiere in occasione di procedimento sui mobili, non ha diritto ad alcuna retribuzione nè dall'esattore, nè dal contribuente, nè dal compratore.

Articolo 57.

L'esattore, nei quindici giorni successivi al termine di quattro mesi fissato dall'articolo 87 della legge, deve trasmettere all'agente delle imposte tanto i verbali della prima esecuzione mobiliare infruttuosa o insufficiente, quanto i certificati di irreperibilità dei contribuenti non escussi.

L'agente delle imposte, entro 30 giorni, deve restituire all'esattore i detti verbali e certificati muniti del suo visto, e deve sui medesimi indicare se il contribuente sia domiciliato o dimori in località diversa da quella nella quale furono eseguiti gli atti, se possegga beni mobili od immobili o crediti; indicando, quanto ai mobili, il luogo e le persone presso le quali questi si trovano; quanto agli immobili, il luogo ove sono situati, e quanto ai crediti, le persone debitrici, la natura e la data dell'atto e della registrazione, e dare tutte quelle altre indicazioni o notizie atte a conseguire la riscossione delle imposte.

L'agente può, prima della scadenza dell'ultima rata, dichiarare all'esattore che intende accompagnare o fare accompagnare da un suo incaricato i messi dell'esattore.

Quando l'agente, prima della scadenza dell'ultima rata, abbia dichiarato di valersi di tale facoltà, l'atto del messo dell'esattore non è valido, se non porta la firma del rappresentante l'amministrazione.

Le disposizioni di questo articolo sono altresì applicabili alle tasse dirette delle provincie, dei comuni e di altri enti morali, le quali siano da riscuotersi colle forme stabilite per la riscossione delle imposte dirette; ben inteso che le attribuzioni conferite da esso articolo alle agenzie delle imposte hanno da essere disimpegnate a cura dell'amministrazione cui dette tasse profittano.

CAPITOLO II.

Dell'esecuzione sugl'immobili.

Articolo 58.

Nell'avviso d'asta, oltre le indicazioni dell'articolo 44 della legge, è annotato tanto il prezzo minimo determinato col multiplo della imposta erariale secondo il disposto dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, quanto l'importo del deposito d'asta a sensi dell'articolo 667, come pure l'ammontare del credito esattoriale distinto per ciascuna imposta, per anno, per multe e spese di esecuzione già fatte.

È inoltre stabilito che le spese per tasse giudiziali e di registro e le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 59.

L'ufficiale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuari deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati.

Egli deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti reali di dominio eminente che siano annotati sui fondi allibrati ai possessori dati in nota dall'esattore.

A tal fine nei compartimenti catastali di Piemonte e Liguria, di Napoli e di Sicilia e in quegli altri comuni del compartimento modenese in cui per le antiche leggi catastali non era obbligatoria la annotazione nei catasti dei diritti reali, coloro che vorranno far annotare nei registri del catasto il loro diritto di dominio eminente, potranno farlo in esenzione di qualunque spesa, denunziando all'ufficiale del catasto il loro diritto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Articolo 60.

Il conservatore delle ipoteche, insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, deve rimettere gratuitamente all'esattore una nota regolare in carta libera di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio sui beni del contribuente moroso.

Qualora dall'elenco censuario rilasciato dall'agente ai termini dell'articolo 47 della legge, o dalla detta nota delle trascrizioni risulti che gli immobili da vendersi si trovano in possesso di persona diversa da quella iscritta al ruolo, l'esattore deve notificare anche a questo l'avviso d'asta nei modi previsti dall'articolo 48 della legge.

L'elenco censuario, il certificato di trascrizione dell'avviso d'asta e la nota delle trascrizioni ipotecarie devono depositarsi dall'esattore alla Pretura, insieme agli altri atti indicati negli articoli 45 e 50 della legge.

Il pretore li esamina e sospende l'asta se non li riconosce regolari.

Articolo 61.

Nelle esecuzioni immobiliari, l'esattore, ogniqualvolta il valore degli immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito complessivo.

Il valore del fondo affetto da privilegio per le imposte per le quali si agisce, si commisura al lordo dei pesi ipotecari e al netto dove non è privilegio, e viene determinato colle norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Articolo 62.

L'esattore ha diritto di ottenere dall'Amministrazione delle imposte dirette il pagamento del suo credito, a termini dell'articolo 54 della legge, cioè nel limite di trenta volte il tributo erariale, entro tre mesi a contare dal giorno della deserzione del terzo esperimento d'asta.

Verificandosi la devoluzione, l'amministrazione delle imposte dirette nel caso previsto dall'articolo 56 della legge, entro lo stesso termine di tre mesi, deposita alla Cassa dei Depositi e Prestiti la somma predetta su cui si aperse il terzo esperimento.

Nel credito dell'esattore, dentro il suaccennato limite di trenta volte il tributo erariale, a termini del detto articolo 54, sono comprese le spese degli atti esecutivi e degli atti giudiziari, ma non le multe.

Articolo 63.

L'esattore, per esercitare il suo diritto al rimborso dall'Amministrazione delle imposte dirette, deve presentare all'Agenzia, entro dieci giorni dalla deserzione del terzo esperimento d'asta, la domanda di pagamento in carta libera insieme ad una copia, pure in carta libera, a lui rilasciata dal cancelliere della Pretura, del verbale del primo e di quello del terzo incanto contenente la dichiarazione del pretore che lo stabile è devoluto.

Ritardando l'esattore oltre questo termine, i tre mesi decorreranno dal giorno della presentazione della domanda.

In ogni caso la domanda dovrà essere presentata, sotto pena di decadenza, non oltre il settembre dell'anno successivo, in analogia al disposto dell'articolo 90 della legge.

Se l'intendenza, ricevuta dall'esattore la domanda, riconosce che l'imposta per cui lo stabile fu devoluto è indebita, o per duplicazione, o per altra causa, annullata la devoluzione, si provvede al rimborso colle norme stabilite per le imposte indebite.

Se il rimborso non è effettuato entro il predetto termine di tre mesi, l'esattore ha diritto allo sgravio provvisorio.

Quando l'espropriazione degli immobili sia fatta per debiti di tassa o di entrate dei comuni, provincie o di altri enti morali od anche per debiti di sovrimposte comunali o provinciali ripartite in ruoli speciali e separati da quelli dell'imposta erariale, gl'immobili che non siano venduti al terzo incanto, si devolvono a profitto dell'ente creditore.

Articolo 64.

Nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto o l'uso sono separati dal dominio diretto o dalla nuda proprietà, e si tratti di imposta reale che cada sopra il fondo, l'esattore non ha diritto a rimborso a titolo di inesigibilità, nè al pagamento dello Stato cui siasi devoluto il dominio utile, l'usufrutto o l'uso, se non dopo avere espropriato anche il dominio diretto o la nuda proprietà.

Capitolo III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.

Articolo 65.

Per il pignoramento e per la esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede dall'esattore del comune nel quale i mobili e gli immobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore. A tale effetto quest'ultimo si rivolge all'agente da cui dipende, il quale ne trasmette l'invito all'esattore richiesto, col mezzo dell'altro agente delle imposte, qualora l'esattore richiesto non trovisi nello stesso circolo d'agenzia, ritirandone atto di ricevuta da riconsegnarsi all'esattore richiedente.

La richiesta deve essere accompagnata da un estratto del ruolo dimostrante il debito del contribuente da escutersi e la prova della intimazione o della pubblicazione dell'avviso, di cui all'articolo 31 della legge.

Articolo 66.

L'esattore richiesto deve procedere agli atti esecutivi a termini di legge e trasmettere all'esattore richiedente, o le somme riscosse, ovvero nei modi sopraindicati, le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione entro quattro mesi se trattasi di esecuzione sui mobili ed entro otto mesi se trattasi di esecuzione sugli immobili, senza diritto a rifusione delle spese esecutive portate dalla tabella, in caso di insufficiente o mancata esecuzione, e senza diritto ad anticipazione di spese per i necessari atti giudiziari in applicazione all'art. 37 della legge.

In caso d'inadempimento l'esattore richiesto è responsabile verso l'esattore richiedente che può procedere all'esecuzione contro di lui.

L'esattore creditore può, in questo caso, per gli atti esecutivi contro l'esattore debitore, richiedere il ricevitore da cui quest'ultimo dipende.

Ove il ricevitore si rifiuti o ritardi la vendita della cauzione, l'esattore creditore può richiedere al Ministero delle Finanze l'ordinanza per la vendita della cauzione del ricevitore provinciale.

La spesa per la spedizione delle somme riscosse sarà a carico del contribuente moroso.

Articolo 67.

Il sindaco che autorizzi l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, e, a favore dell'esattore che le anticipa, ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

Articolo 68.

La somma ricavata dalla vendita serve in primo luogo a pagare la imposta e la sovrimposta, e poscia a pagare le spese degli atti esecutivi a termini dell'art. 69 della legge, nonchè le spese di procedimento ordinario contro terzi.

Resta ferma la tabella in vigore per le spese degli atti esecutivi

Articolo 69.

L'esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciar loro la quietanza del corrispettivo pagato in conformità dell'articolo 67 della legge.

Il contribuente che voglia giovarsi della facoltà di far annotare nel catasto, o nei registri dei redditi, o nei ruoli d'imposta, il suo do-

micilio o la sua residenza nel Regno, deve produrne regolare istanza all'agente delle imposte, il quale provvede perchè siano fatte le relative annotazioni.

La istanza deve essere corredata dalla prova legale che il contribuente tiene effettivamente il domicilio o la residenza nel comune indicato.

Articolo 70.

Entro dieci giorni dalla data del verbale di vendita dei mobili o del verbale di aggiudicazione degli immobili e di devoluzione di essi allo Stato, l'esattore deve trasmettere all'agenzia delle imposte le copie degli atti del procedimento esecutivo debitamente autenticate nel modo prescritto dall'articolo 68 della legge.

Articolo 71.

Possono essere proseguite col rito privilegiato della legge 20 aprile 1871 tutte le esecuzioni mobiliari attivate col seguito pignoramento e tutte le esecuzioni immobiliari attivate colla trascrizione dell'avviso d'asta presso l'ufficio delle ipoteche entro l'ultimo giorno dell'anno di cui all'articolo 71 della legge medesima.

L'avviso ai morosi o il precetto a pagamento e l'atto di pignoramento diventano inefficaci quando nel termine di 180 giorni dalla notificazione, e di 90 dal pignoramento non sia incoata la esecuzione o compiuta la vendita rispettivamente. Per riattivare la esecuzione devesi, in tali casi, notificare un nuovo avviso o precetto, e rinnovare il pignoramento.

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali.

Articolo 72.

Non più tardi del 31 marzo dell'anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto della ricevitoria, i consigli provinciali deliberano:

1. Sul modo della nomina del ricevitore, cioè se per asta pubblica o per terna:
2. Sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la ricevitoria per terna;
3. Sulla tangente della cauzione che deve garantire le riscossioni speciali affidate al ricevitore, oltre alle imposte erariali e sovrimposte provinciali.

La Deputazione provinciale in pari tempo determina se il ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di cassiere della provincia. Quando non prenda alcuna deliberazione, l'ufficio di cassiere s'intende affidato al ricevitore.

La Deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, tenendo presenti le avvertenze fatte nell'articolo 4 di questo regolamento per i capitoli speciali delle esattorie.

Non più tardi del 20 aprile il Ministro approva i capitoli speciali, e dentro il mese di maggio i consigli provinciali procedono alle nomine dei ricevitori per terna. Quando la nomina si faccia per asta, il prefetto ne pubblica l'avviso non più tardi del 1° luglio.

Articolo 73.

L'ammontare della cauzione del ricevitore provinciale è dall' intendente di finanza comunicato al prefetto un mese prima del tempo fissato per la pubblicazione degli avvisi per la terna o per l'asta.

Per l'avviso d'asta valgono le norme stabilite per le esattorie.

L'avviso è pubblicato e inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle provincie vicine e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

La Deputazione o il Consiglio provinciale debbono, ai termini di legge, aver provveduto alla nomina del ricevitore entro il 30 settembre. Decorso questo termine, provvede d'ufficio il Ministro delle Finanze, secondo l'art. 77 della legge.

Articolo 74.

Dieci giorni dopo la pubblicazione dei ruoli, l'intendente trasmette in cinque esemplari i riassunti di essi al prefetto.

Il prefetto vi appone la propria firma, e dentro altri cinque giorni li trasmette al ricevitore, perchè sottoscriva l'atto posto in fine, col quale riconosce l'obbligo di eseguire i versamenti alle stabilite scadenze. Uno degli esemplari è ritenuto dal ricevitore; degli altri quattro, uno è trasmesso dal prefetto alla Deputazione provinciale, e tre all'Intendente, che ne invia due al Ministero.

Nello stesso modo si procede pei riassunti dei ruoli suppletivi.

Nei riassunti dei ruoli vengono indicati distintamente comune per comune, rata per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori, il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo.

Pei riassunti è prescritto un modulo uniforme dal Ministro delle Finanze.

Articolo 75.

L'obbligo di versare il carico dei riassunti dei ruoli, riscosso o non riscosso, non cessa nel ricevitore per la vendita della cauzione dell'esattore; ma rimane sospeso unicamente per le esattorie che non siano regolarmente ricostituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero vacanti o per decadenza dell'esattore o per altra causa.

Tale obbligo risorge nel ricevitore appena sia notificata a lui l'immissione in possesso del nuovo esattore tanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante la vacanza dell'esattoria, quanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante l'esercizio del gestore nominato ai termini dell'articolo 48. E il ricevitore dovrà farne il versamento alle scadenze indicate negli articoli 50 e 52, tenuto conto nel caso dell'articolo 50 delle somme anticipate.

Per le quote scadute dopo il primo bimestre della vacanza dell'esattoria, e fino a che questa sia ricostituita, il ricevitore verserà solamente le somme pagategli dal gestore, sotto detrazione di quanto ha anticipato.

TITOLO V.

Dei versamenti.

Articolo 76.

L'esattore, nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato, nella cassa del ricevitore, l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovrimposte, è tenuto a giustificare il fatto versamento col produrre alla Giunta comunale, o nel caso del Consorzio, al presidente della rappresentanza consorziale, la ricevuta rilasciatagli dal ricevitore.

Non adempiendo egli a questa prescrizione, la Giunta comunale o il presidente del Consorzio ne riferisce al prefetto, perchè provveda giusta l'art. 96 della legge, e salvi gli effetti dell'art. 81.

Nello stesso modo, e con gli stessi effetti, si procede, nel caso di inadempimento degli obblighi relativi alle sovrimposte e tasse comunali per parte dell'esattore.

Articolo 77.

L'esecuzione contro l'esattore è iniziata mediante precetto a pagamento intimatogli, colle forme delle citazioni per ministero dell'usciere giudiziario, agli effetti previsti dall'art. 31 della legge.

Il precetto è notificato, colle stesse forme, tanto ai terzi che hanno prestata la cauzione, quanto agli enti interessati, che sono garantiti dalla cauzione dell'esattore escusso.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'esattore.

La vendita della cauzione deve sempre precedere le esecuzioni sugli altri beni mobili ed immobili dell'esattore, compresi gli aggi, i residui divenuti suoi crediti privati, ed i rimborsi dovutigli per quote indebite, inesigibili o per devoluzione.

Articolo 78.

Sulla presentazione del precetto notificato e della liquidazione sommaria del debito, il prefetto emette l'ordinanza per l'esecuzione contro

l'esattore inadempiente, e provvede che gli sia notificata colla contemporanea intimazione di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni, giusta l'articolo 18 della legge. Di tale notificazione si fa constare con ricevuta del notificato o con referto del messo municipale.

Il prefetto, appena emessa l'ordinanza, rende informato il ricevitore, l'intendente e il ministero dei provvedimenti presi nell'interesse della esattoria.

Agli effetti dell'art. 89 della legge, l'ordinanza deve essere richiesta per ogni rata non versata dall'esattore.

Articolo 79.

Le norme stabilite dai precedenti articoli 77 e 78 valgono anche per le esecuzioni contro il ricevitore provinciale in quanto vi siano applicabili.

Le ordinanze per la vendita della cauzione del ricevitore, sono emesse dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte), e registrate alla Corte dei Conti.

Articolo 80.

L'intendente di finanza informa il prefetto od il ministero appena venga a conoscere che qualche esattore o il ricevitore lasci luogo a dubitare che la cauzione non corrisponda ai suoi impegni ed informa pure il ministero se il ricevitore sia in ritardo nei versamenti.

Articolo 81.

Il sorvegliante, nominato a termini degli articoli 18 e 96 della legge, tostochè sia munito della patente del prefetto, ha facoltà di esaminare ruoli, bollettari, e tutte le carte dell'esattoria, e di riscontrarne ogni operazione, fino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti, che non saranno ritenute valide le quietanze rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma.

Egli non può, in verun caso, sostituire la propria azione a quella dell'esattore, e neppure impedirne le operazioni; nominare o sospendere i suoi messi; ma deve limitarsi a controllare le riscossioni, i versamenti, le esecuzioni e generalmente gli atti dell' esattore, dei collettori e messi. Le somme riscosse durante la sorveglianza sono, per sua cura, versate di tre in tre giorni alla ricevitoria, od alle casse degli enti interessati, avvertendo però che le somme riscosse per le rate successive al debito, per il quale fu emessa la ordinanza di vendita della cauzione, dovranno essere versate in conto di esse rate. I valori e titoli contabili della esattoria sono custoditi in apposita cassa, di cui il sorvegliante tiene una chiave.

Nel caso di opposizione ai suoi atti può il sorvegliante richiedere al sindaco l'assistenza della forza pubblica, a senso dell' articolo 62 della legge e dell'articolo 67 di questo regolamento.

Il sorvegliante, così come al principiare come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, coll'intervento del sindaco che dovrà pure sottoscrivere, i registri della esattoria.

Articolo 82.

Spetta al prefetto di ordinare la revoca del sorvegliante quando commetta abusi od irregolarità, e di dispensarlo dalle funzioni tostochè la gestione dell'esattore sia divenuta regolare; come pure di obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia, con fideiussione di persona solvibile o con cauzione.

Nel periodo della sorveglianza il prefetto, sulla proposta dei comuni o del ricevitore, che ne anticipano la spesa, può ordinare una verifica quindicinale delle riscossioni e dei versamenti fatti dall'esattore.

La retribuzione del sorvegliante, determinata dal prefetto, è posta a carico dell'esattore, insieme colle altre spese che occorrono per la sorveglianza; e può essere prelevata sui primi mandati dell'aggio dovuto all'esattore. In caso d'insolvenza di esso, la retribuzione e le dette spese sono ripartite fra erario, provincia e comuni in proporzione del rispettivo credito per imposta e sovrimposta.

Il sorvegliante al ricevitore provinciale è nominato dal Ministero delle Finanze, sentiti il prefetto e l'intendente, colle attribuzioni e facoltà sopra indicate per i sorveglianti delle esattorie.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Capitolo I.

Degli sgravi e rimborsi.

Articolo 83.

In base alle decisioni definitive, con le quali le competenti autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta una quota o parte di una quota d'imposta, le agenzie liquidano gli sgravi dai ruoli per le somme da imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della provincia e del comune.

Le liquidazioni sono approvate e sono rese esecutive con decreti di sgravio dell'intendente di finanza, firmati anche dal primo ragioniere, onde sia comprovata la regolarità dello sgravio.

Nella liquidazione e nei decreti di sgravio sono compresi gli aggi di riscossione e, per la imposta di ricchezza mobile, anche i due centesimi per le spese di distribuzione. Non si calcolano invece le multe per ritardati pagamenti, nè le spese di esecuzione riscosse dall'esattore, al quale, quando non le avesse esatte, rimane il diritto di esigerle.

Articolo 84.

L'Intendenza invia, con elenco in doppio, le liquidazioni approvate all'agente delle imposte, il quale prende nota della data del decreto di sgravio sulla minuta di liquidazione, sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori e sugli atti di accertamento dei redditi di ricchezza mobile; quindi restituisce un esemplare dell'elenco stesso in segno di ricevuta.

Con le norme e col mezzo stabiliti nei regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, l'agente notifica ai contribuenti l'emissione del decreto di sgravio, invitandoli a presentarsi alla esattoria per essere soddisfatti del credito a loro favore liquidato.

Le notificazioni dei decreti di sgravio devono essere fatte sempre, gratuitamente, dai messi, cursori e inservienti dell'ufficio comunale, anche in quei comuni nei quali il Governo tiene a proprie spese un messo speciale dell'agenzia delle imposte.

Articolo 85.

L'agente delle imposte trasmette all'esattore i decreti di sgravio con un elenco in doppio, distinto per comune.

L'esattore restituisce un esemplare all'agenzia in segno di ricevuta. e ne fa affiggere un altro all'albo comunale per quindici giorni consecutivi.

Uguale affissione, e per un termine non minore, deve farsi negli uffizi delle esattorie.

Gli elenchi muniti del certificato del sindaco per la eseguita affissione sono inviati al ricevitore provinciale dall' esattore insieme ai decreti di sgravio.

In calce a ciascun decreto l'esattore annota, ove del caso, l'eseguita emarginazione sui ruoli, e dichiara che assume la piena responsabilità per la esecuzione degli sgravi a favore dei contribuenti, nonchè l'obbligo di rivalere l'Amministrazione delle spese e dei danni per il caso in cui essa dovesse supplire verso i contribuenti alle ommissioni e ai non giustificati ritardi di lui nel soddisfarli del loro credito.

Articolo 86.

Alla scadenza del versamento della rata alla Ricevitoria provinciale l'esattore deve presentare alla Intendenza di finanza, per mezzo della rispettiva Agenzia delle imposte, la distinta dei decreti di sgravio ricevuti nel bimestre precedente, dichiarando se e in qual modo li ha eseguiti e indicando la causa della non esecuzione per quelli non ancora eseguiti.

Parimente dovrà dar conto di quegli sgravi che, nelle distinte presentate pei bimestsi anteriori, risultavano non eseguiti.

È in facoltà dell'agente di disporre che dei decreti di sgravio, non ancora eseguiti dopo sei mesi, sia fatta ai contribuenti una seconda notificazione personale, con le norme indicate all'articolo 81 del presente regolamento.

Articolo 87.

Nei casi di contestazione, quando dal contribuente sia stato in tutto o in parte pagato l'importo relativo al decreto di sgravio, a giustificare l'eseguito rimborso della somma pagata non è ammessa per l'esattore altra prova che la quietanza del contribuente.

Gli esattori, dopo ricevuti i decreti di sgravio, non possono iniziare o continuare gli atti esecutivi che pel residuo debito.

Articolo 88.

Il ricevitore provinciale, per lo ammontare complessivo della imposta erariale e della sovraimposta provinciale risultante dai decreti di sgravio trasmessi dagli esattori, rilascia a favore di ciascuno di essi la relativa quietanza di versamento.

Entro il giorno 10 di ogni mese il ricevitore provinciale, dopo aver fatto un riepilogo degli elenchi dei decreti, strasmette l'uno e gli altri alla Intendenza di Finanza, dichiarando di avere già emesso la quietanza di versamento a favore di ciascun esattore per la imposta erariale e provinciale indicata nell'elenco.

Articolo 89.

L'intendenza di Finanza, fatte le verificazioni necessarie riguardo ai decreti di sgravio e relativo riepilogo presentati dal ricevitore provinciale, emette distintamente, per ciascuna imposta o per la sola parte a debito dello Stato, un buono sul mandato a disposizione a favore del ricevitore medesimo.

La intendenza, inoltre, compila per tutti i decreti di sgravio ricevuti, i foglio di liquidazione delle somme a debito di ogni singolo comune, e un foglio unico di liquidazione delle somme a debito della provincia, distinguendo l'ammontare degli sgravi per ciascun titolo di imposta; poscia manda agli esattori le liquidazioni per i comuni e al ricevitore la liquidazione per la provincia, perchè possano versarle come contante, rispettivamente nelle casse comunali e provinciale.

Articolo 90.

L'esecuzione dei decreti di sgravio è fatta dall'esattore in carica nei modi indicati dagli articoli precedenti per le imposte comprese nei ruoli consegnati all'esattore medesimo.

I rimborsi, dipendenti da sgravi di imposte comprese nei ruoli passati in riscossione nei precedenti quinquenni o ad altri esattori, sono fatti dagli esattori in carica con le speciali norme da darsi con istruzioni ministeriali.

Articolo 91.

I contribuenti che non siano stati soddisfatti dei crediti liquidati in loro favore dall'Amministrazione con decreti di sgravio, notificati ai termini degli articoli 81 e 86, possono recarsi personalmente all'Agenzia delle imposte per dedurre le loro ragioni; ed ogni anno, mediante manifesti pubblicati in tutti i comuni, sarà loro ricordata siffatta facoltà.

L'agente, sentito l'esattore, trasmette i reclami all'Intendenza, la quale, fatti i necessari riscontri sugli elenchi degli sgravi presentati dall'esattore ai termini dell'articolo 86, provvede sulle domande dei contribuenti in conformità del risultato delle eseguite verificazioni.

Articolo 92.

Prima di domandare lo svincolo della cauzione, e al più tardi nei primi tre mesi del secondo anno successivo a quello in cui scade il contratto di esattoria, l'ammontare degli sgravi non eseguiti sarà versato dall'esattore in Tesoreria, salvo il diritto ai creditori dello sgravio di chiedere all'Intendenza di finanza l'emissione di un nuovo decreto se ed in quanto tale diritto non sia prescritto.

Articolo 93.

Per ogni caso di inadempimento, non giustificato dei decreti di sgravio l'esattore, sulla proposta dell'intendente di finanza, è assoggettato dal prefetto alla multa del decuplo della somma portata da ciascun decreto di sgravio senza pregiudizio dell'azione penale.

Articolo 94.

L'intendente di finanza trasmette al ministero i rendiconti prescritti dall'articolo 365 del vigente regolamento di contabilità dello Stato; e a corredo delle matrici di ogni buono, le documentate liquidazioni degli agenti delle imposte coi relativi decreti di sgravio, con gli elenchi prodotti dagli esattori, coi riepiloghi compilati dal ricevitore provinciale e con tutti gli altri documenti che venissero richiesti da speciali disposizioni.

Articolo 95.

Il rimborso, per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili, può dall'esattore richiedersi con una o più domande riferibili allo stesso esercizio, ma distinte per annata, imposta e comune.

L'esattore che domanda il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili del debitore nella provincia, deve produrre la domanda in triplice esemplare, nonchè:

a) Un certificato di tutte le agenzie delle imposte della provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, che il contribuente non vi apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio;

b) il processo verbale di pignoramento negativo redatto dal messo in presenza di due testimoni, a senso dell'articolo 34 della legge, e firmato dal messo e dai testimoni stessi;

c) la dichiarazione del sindaco di nulla aver da osservare in ordine al verbale di pignoramento, non essendo a di lui notizia che il contribuente possegga mobili, crediti od altro, per cui si possa conseguire il pagamento della tassa per la quale si è proceduto.

Qualora abbia avuto luogo l'incanto di beni mobili od immobili, l'esattore, che dimandi rimborso di quote di imposta in tutto o in parte non riscosse, deve produrre:

d) copia del verbale negativo del primo e secondo esperimento d'asta, ed un attestato del sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti pignorati.

e) un certificato del deposito degli atti d'asta alla pretura, con indicazione del giorno del deposito stesso e del riparto del prezzo ricavato dalla vendita;

f) copia del processo verbale dell'ultima asta per la vendita di beni immobili, quando il risultato fu insufficiente a coprire il credito dell'esattore;

g) la prova di ogni altro impedimento che l'esattore avesse incontrato nell'esecuzione, e dell'inutilità delle procedure legali tentate per superarlo.

Se l'inutile esecuzione fu fatta fuori del comune, occorre inoltre sia data la prova del pignoramento negativo ivi avvenuto ed il certificato del locale agente delle imposte, attestante che il contribuente non apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio della locale agenzia.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria, giusta l'articolo 56 della legge, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito; e da quel giorno decorrono i termini per la presentazione della domanda.

I documenti relativi agli atti di esecuzione mobiliare devono dimostrare che questa fu esperimentata infruttuosamente alla scadenza della prima rata non pagata dal contribuente e fu poscia ripetuta alla scadenza dell'ultima.

Articolo 96.

L'esattore prima d'ottenere il rimborso a senso dell'articolo 87 della legge, dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati dall'articolo 37 di essa e, nei casi previsti, dare le prove di aver proceduto ai termini dell'articolo 65 della medesima, modificato dalla legge 2 aprile 1882, n. 674.

Articolo 97.

Se l'esecuzione mancò per irreperibilità del contribuente, l'esattore, oltre alla prova della pubblicazione alla Casa del comune dell'avviso indicato all'articolo 31 della legge, deve presentare il certificato indi-

cato alla lettera *a* del precedente articolo 95, ed il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, visto dal sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperibile che sono a sua conoscenza o che gli risultino da raccolte informazioni.

È applicabile a questo caso la disposizione dell'ultimo capoverso del precedente articolo 95.

Articolo 98.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 87 della legge, l'intendente di finanza, contemporaneamente all'ordine dato dall'esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della provincia, emette il decreto di sgravio provvisorio, che dovrà essere reso esecutorio dal Ministro delle Finanze, giusta il seguente articolo 99.

Articolo 99.

Prima di presentare la domanda di rimborso per inesigibilità, l'esattore deve annotare sul ruolo, in margine di ciascuna quota inesatta, la data e il numero della domanda stessa.

L'annotazione sul margine dei ruoli dei rimborsi per inesigibilità, deve essere fatta dell'esattore entro 10 giorni da quello in cui ha ricevuto i buoni o mandati relativi, sotto comminatoria della multa di cui all'articolo 13 dei capitoli normali.

Il rimborso a favore dell'esattore delle quote riconosciute inesigibili per inesistenza, irreperibilità od insolvibilità del contribuente, è sulla relazione dell'agente delle imposte ordinato dall'intendente di finanza con decreti che riassumono per imposta e per comune le quote inesigibili da rimborsarsi a ciascun esattore.

Tali decreti sono resi esecutivi dal Ministro delle finanze e partecipati dall'intendente al ricevitore.

Nella relazione dell'agente deve esprimersi che le quote ammesse al rimborso non sono comprese in altre domande precedenti e che non sono state per l'addietro sgravate come indebite o rimborsate per devoluzione.

Inoltre l'agente, prima di spedire all'Intendenza le domande, deve sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori di ricchezza mobile e sulle schede, prender nota che la quota è stata da lui ammessa come inesigibile, indicando la data della domanda; come deve indicarvi, a suo tempo, la data del decreto di rimborso.

Articolo 100.

In base ai decreti di rimborso resi esecutivi, l'intendente liquida le somme dovute all'esattore, rispettivamento dallo Stato, dalla provincia e dal comune.

Delle somme a debito dello Stato, egli provvede al rimborso con buoni sul mandato a disposizione.

Delle somme a debito del comune e della provincia, l'intendente rimette in fogli separati la liquidazione al prefetto, che, dopo approvata, la restituisce all'intendente perchè la trasmetta all'esattore. Questi può valersene nei suoi versamenti al comune e alla provincia, ovvero quando non abbia da fare alcun versamento, come titolo ad averne direttamente il rimborso.

Articolo 101.

Decorsi i due mesi stabiliti dall'articolo 90 della legge, l'esattore può chiedere lo sgravio provvisorio all'intendente, che lo concede con decreto reso esecutivo giusta l'articolo 99.

L'intendente ne avverte il ricevitore, che senza questo avviso può rifiutare all'esattore qualsiasi tolleranza.

Articolo 102.

Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all'esattore, il quale può, entro sei mesi, ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

Articolo 103.

Per quanto riguarda il rimborso delle quote indebite e inesigibili sui ruoli delle tasse dei comuni, delle provincie o di altri enti morali, la cui riscossione è regolata colle stesse norme delle imposte dirette dello Stato, l'esattore deve rivolgere domanda alle amministrazioni direttamente interessate nei modi e termini stabiliti o da stabilirsi nei regolamenti, capitoli o convenzioni speciali.

Articolo 104.

Il ricevitore che voglia ottenere il rimborso secondo l'articolo 89 della legge, deve provare di avere agito nei termini dell'articolo 87 della legge stessa, computabili dal giorno in cui l'esattore mancò ai versamenti, sulla cauzione e sui beni tutti di lui, compresi i crediti di imposta che il medesimo avesse verso i contribuenti per imposte scadute e non pagate.

Alle domande del ricevitore si applicano le norme stabilite per le domande degli esattori.

Il ricevitore perde il diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall'articolo 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne notizia nello stesso giorno al prefetto per gli effetti dell'articolo 96 della legge stessa.

CAPITOLO II.

Degli aggi agli esattori ed ai ricevitori.

Articolo 105.

L'aggio dell'esattore, misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrimposte, si unisce alla sovrimposta comunale; e l'aggio del ricevitore alla sovrimposta provinciale.

Alla imposta di ricchezza mobile si aggiunge, oltre l'aggio, il 2 per cento per le spese di distribuzione.

Sugli aggi e sullo spese di distribuzione non è dovuto aggio all'esattore, nè al ricevitore.

Articolo 106.

Il pagamento dell'aggio dovuto all'esattore e ricevitore viene fatto con mandato emesso a loro favore dal comune e dalla provincia, dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il versamento.

L'aggio deve essere versato integralmente nelle casse degli enti interessati insieme colle tasse e sovrimposte scadute.

L'esattore o il ricevitore, che, invece di versare gli aggi se li trattenga o li prelevi sulle riscossioni senza che sia emesso il relativo mandato, è passibile della multa di mora per le somme non versate, ed incorre inoltre nella pena pecuniaria comminata dall'articolo 23 dei capitoli normali per l'abusivo prelevamento.

Articolo 107.

L'aggio all'esattore e al ricevitore è dovuto sulle somme versate.

Sulle somme rimborsate tanto al contribuente quanto all'esattore non è dovuto aggio: e quando ne sia il caso, questo aggio sarà da conguagliare a debito dell'esattore e del ricevitore nei successivi mandati di pagamento.

Articolo 108.

L'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato è annotata sul frontespizio dei ruoli sì principali, che suppletivi in modo figurativo; non è data in riscossione agli esattori e non è corrisposto per essa aggio alcuno.

Le relative sovrimposte provinciali e comunali sono invece comprese o liquidate nell'interno del ruolo coll'aggio di riscossione.

Per le suddette sovraimposte gli esattori, appena ricevuti i ruoli, compilano in triplice originale l'elenco di tutti gli articoli dovuti dal demanio e lo rimettono all'agenzia delle imposte per l'opportuno esame.

Avuto di ritorno l'elenco approvato, gli esattori ne rimettono un esemplare all'intendenza di finanza ed un altro al ricevitore provinciale; ed in base al terzo esemplare ad essi rimasto, staccano prima della fine del mese che precede la scadenza di ogni rata, le quietanze per ogni articolo, e le rimettono, accompagnate da nota descrittiva, al ricevitore provinciale che le accetta come denaro in conto versamento della rata che sta per scadere per imposta erariale e per sovraimposta provinciale, e ne rilascia ai medesimi la corrispondente quietanza.

Il ricevitore provinciale, entro il giorno 8 del mese in cui avviene la scadenza della rata, rimette le quietanze degli esattori accompagnate pure da nota descrittiva all'Intendenza di finanza, la quale provvede pel pagamento a carico dello Stato con buoni emessi sui competenti capitoli del bilancio.

Per la riscossione delle suddette sovrimposte, gli esattori non potranno mai pretendere multe, nè spese a carico dell'amministrazione demaniale.

CAPITOLO III.

Della competenza amministrativa.

Articolo 109.

I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'articolo 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce dopo averli comunicati alle parti e vi dà corso nei modi indicati all'articolo 72 della medesima.

I ricorsi in appello contro le decisioni del prefetto, a senso dell'articolo 100 della legge, debbono essere presentati al Ministero delle Finanze (Direzione generale delle imposte) nel termine di 90 giorni da quello della notificazione delle decisioni.

Le decisioni del prefetto e del Ministero sono notificate agli interessati per mezzo del messo municipale, che ne fa referto all'agenzia delle imposte.

I ricorsi o gravami contro l'esattore di un consorzio possono presentarsi tanto dalla rappresentanza consorziale, quanto dai sindaci o dalle Giunte dei singoli comuni.

CAPITOLO IV.

Del riscontro della Corte dei conti, del rendimento dei conti e della contabilità amministrativa.

Articolo 110.

I ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti cogli esattori sopra appositi registri, che mostrano, ad ogni richiesta, al prefetto, alla Deputazione provinciale e all'intendente.

La forma di tali registri è determinata con speciali istruzioni.

Articolo 111.

La ragioneria dell'Intendenza tiene un conto corrente del ricevitore col Teroro, e gli altri conti necessari a mantenere in evidenza il carico, gli sgravi, i rimborsi e le quote inesigibili.

Da questi registri e da questi conti si rilevano i dati che l'intendente rimette periodicamente alla Direzione generale delle imposte dirette e a quella del Tesoro per dimostrare l'andamento della riscossione.

I modelli e le forme particolari di queste trasmissioni periodiche sono stabilite con speciali istruzioni.

Articolo 112.

Sono trasmessi alla Corte dei conti, a termini della sua legge organica:

a) i decreti coi quali il Ministro delle Finanze approva i contratti stipulati dalle Deputazioni provinciali coi ricevitori, e gli atti di accettazione delle relative cauzioni;

b) i decreti coi quali si approva la liberazione o lo scioglimento delle cauzioni dei ricevitori.

Articolo 113.

L'esattore che abbia la gestione di cassa del comune, ne rende il conto, non più tardi del mese di aprile dell'anno seguente, a termini dell'articolo 125 della legge provinciale e comunale del 20 marzo 1865; e, quando più comuni siano riuniti in consorzio, rende il conto distintamente per ciascuno di essi.

Nello stesso termine rende a ciascun comune il conto sommario delle sovraimposte e tasse comunali; alla provincia rende il conto delle sue tasse.

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'esattore rende pure il conto relativo alle imposte dell'esercizio precedente, con la dimostrazione del carico risultante dai ruoli, dei pagamenti fatti alle rispettive scadenze, degli sgravi ottenuti e delle domande di rimborso pendenti.

Questo conto è presentato alla Giunta comunale od alla rappresentanza consorziale, che lo esamina e lo trasmette entro altri trenta giorni al ricevitore.

Articolo 114.

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il ricevitore rende il conto della sua gestione per la parte erariale a norma dell'articolo 638 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Il conto, esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al prefetto, che, sentita la Deputazione provinciale, lo manda al Ministro delle Finanze, il quale lo invia alla Corte dei conti, per il suo giudizio in conformità alla legge del 14 agosto 1862, n. 800, ed al regolamento del 5 ottobre 1862, n. 884.

Questo conto è distinto e diverso da quello che il ricevitore deve rendere alla rappresentanza provinciale per l'ufficio che avesse esercitato di cassiere della provincia.

Ove il ricevitore non abbia assunto il servizio di cassa, si limita a rendere un conto sommario per le sovraimposte della provincia.

Articolo 115.

La cauzione dell'esattore non è svincolata se non in seguito a dichiarazione del ricevitore che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso lo Stato e verso la provincia.

L'Intendente di finanza, la Deputazione provinciale ed il prefetto dichiarano se nulla osti nell'interesse delle finanze, della provincia o di qualsiasi altro ente interessato.

Indi lo svincolo è autorizzato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale che dovrà interpellare i Consigli dei rispettivi comuni.

Articolo 116.

La cauzione del ricevitore non può liberarsi, se non dopo l'approvazione giudiziale dei conti, per decreto del Ministro delle Finanze, sentita la Deputazione provinciale.

Roma, 23 dicembre 1886.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
MAGLIANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni ***fatte nel personale giudiziario:***

Con RR. decreti del 19 dicembre 1886:

Berti cav. Francesco, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Perugia, è nominato cancelliere della Corte d'appello di Casale, coll'annuo stipendio di lire 4500.

Sismondo Giovanni, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Genova, è nominato cancelliere della Corte d'appello di Cagliari, coll'annuo stipendio di lire 4500.

Callegari Giuseppe, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Perugia, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1887.

Gallione Ferdinando, cancelliere della pretura di Borgo a Mozzano, è tramutato alla pretura di Lucca (città), a sua domanda.

Biagi Giacomo, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Livorno, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura di Borgo a Mozzano, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Minutoli Agostino, cancelliere della pretura di Lari, è tramutato alla pretura di Bagni San Giuliano, a sua domanda.

Rodi Giacomo, cancelliere della pretura di Dego, è tramutato alla pretura di Diano Marina, a sua domanda.

Gorgoglione Luigi, vice cancelliere della pretura di Savona, è nominato cancelliere della pretura di Dego, coll'annuo stipendio di lire 1,600.
Giacomelli Domenico, cancelliere della pretura di Santo Stefano al Comelico, è tramutato alla pretura di Pieve di Cadore, a sua domanda.
Faleschini Ferdinando, vice cancelliere della pretura di Moggio Udinese, è nominato cancelliere della pretura di Santo Stefano al Comelico, coll'annuo stipendio di lire 1,600.
Brignolo Francesco, cancelliere, già titolare della pretura di Montechiaro d'Asti, in aspettativa per motivi di salute a tutto il mese di dicembre 1886, pel quale si è lasciato vacante il posto di cancelliere della pretura di Roccaverano, è, in seguito a sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa, per altri due mesi dal 1° gennaio 1887, colla continuazione dell'attuale assegno.

Con decreti Ministeriali del 19 dicembre 1886:

Cateni Luigi, cancelliere della pretura di Bagni San Giuliano, e nominato vice cancelliere del tribunale civile e correzionale di Livorno, coll'attuale stipendio di lire 2,200.
De Pluri Ferdinando, cancelliere della pretura di Pieve di Cadore, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e correzionale di Venezia, coll'attuale stipendio di lire 1,800.
Nanni Lorenzo, eleggibile agli uffici di cancelleria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte di appello di Genova, è nominato vice cancelliere della pretura di Savona, coll'annuo stipendio di lire 1,800.
Fisichella Ignazio, vice cancelliere della pretura urbana di Catania, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per mesi tre a datare dal 1° dicembre 1886.
Prati Luigi Maria, vice cancelliere della pretura di Francavilla Fontana, in aspettativa per motivi di salute sino al 30 novembre 1886, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio alla stessa pretura, dal 1° dicembre 1886.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, dal 1° novembre 1886, coll'annuo stipendio di lire 2,200.

Parascandolo Enrico, vice cancelliere aggiunto alla corte d'appello di Napoli.
Savoia Pasquale, cancelliere della pretura di Cortona.
Perilli Giuseppe Pasquale, cancelliere della pretura di Afragola.
Conigliaro Vincenzo, cancelliere della pretura di Santa Ninfa.
Cossu-Cano Gerolamo, cancelliere della pretura sezione levante Sassari.
Papalia Andrea, cancelliere della pretura di Bova.
Palma Domenico, vice cancelliere del tribunale civile e correzionale di Napoli.
Sanson Emilio, cancelliere della pretura di Feltre.
Carcopino Ferdinando, vice cancelliere del tribunale civile e correzionale di Pontremoli.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, dal 1° dicembre 1886, coll'annuo stipendio di lire 2000.

Pesce Biagio, cancelliere della pretura di Cascia.
Tisacchi Giovanni Battista, vice cancelliere del tribunale civile correzionale di Modena.
Canepa Giuseppe, cancelliere della pretura del sestiere S. Teodoro in Genova.
Postiglione Luigi, sostituto segretario della procura generale presso la corte d'appello di Napoli.
Viganò Maurilio, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Milano.
Borgese Domenico, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo.
Callegari Augusto, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Vicenza.
Zani Tommaso cancelliere della pretura di San Pietro Incariano.
Caser Giovanni, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Venezia.

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria, dal 1° novembre 1886, coll'annuo stipendio di lire 1800:

Gubertoni Luigi, cancelliere della pretura di Mirandola.
Rodini Gennaro, cancelliere della pretura di Atessa.
Massignani Pietro, cancelliere della pretura di Codroipo.
Amendola Giovanni, cancelliere della pretura di Guardia San Framondi.
Gullia Giovanni, cancelliere della pretura di Calvano.
Arcangeli Tancredi, cancelliere della pretura di Calestano.
Maranca Raffaele, cancelliere della pretura di Gioia dei Marsi.
Paolantonio Bernardino, segretario della R. procura presso il tribunale civile e correzionale di Matera.
Vegas Luigi, cancelliere della pretura di Trecastagne.
Mazzoni Ulisse, cancelliere della pretura di Castiglione Fiorentino.

Con RR. decreti del 28 novembre 1886:

Bessi Giuseppe, cancelliere della corte d'appello di Bologna, è dichiarato dimissionario per abbandono del posto, a decorrere dal 22 novembre 1886.
Regini Tito, cancelliere della corte d'appello di Cagliari, è tramutato alla corte d'appello di Bologna, in seguito di sua domanda.
Morelli Gaetano, vicecancelliere della corte d'appello di Milano, è nominato cancelliere del tribunale civile e correzionale di Aquila, coll'annuo stipendio di lire 3000.
Niri Francesco, cancelliere della pretura di Città della Pieve, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, at termini dell'art. 1°, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1887.
Fiori Giuseppe, cancelliere della pretura di Savignone, è tramutato alla pretura di Rocca S. Casciano, a sua domanda.
Acquarone Flaminio, cancelliere della pretura di Sagnone, è tramutato alla pretura di Albenga, a sua domanda.
Sciaguato Giacomo, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Sarzana, è nominato cancelliere della pretura di Bagnone, coll'annuo stipendio di lire 1600.
Pellegrini Bonaventura, cancelliere della pretura di Sampierdarena, è tramutato alla pretura di Pontedecimo.
Marugo Federico, cancelliere della pretura di Pontedecimo, è tramutato alla pretura di Sampierdarena, a sua domanda.
Vivarelli Leopoldo, cancelliere della pretura di Bazzano, è tramutato alla pretura di Budrio.
Francia Pietro, cancelliere della pretura di Budrio, è tramutato alla pretura di Mercato Saraceno.
Agabiti Luigi, cancelliere della pretura di Mercato Saraceno, è tramutato alla pretura di Bazzano.
Naso Salvatore, cancelliere della pretura di San Mauro Castelverde, in aspettativa per motivi di salute a tutto il 15 dicembre 1886, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio a datare dal 16 dicembre 1886, e tramutato alla pretura di Pantelleria.
Pavone Giuseppe, vicecancelliere della pretura di Caltanissetta, è nominato cancelliere della pretura di Villalba, coll'annuo stipendio di lire 1600, lasciandosi vacante per Michele Azzarra, titolare di quella cancelleria, in aspettativa per motivi di salute, il posto alla pretura di San Mauro Castelverde.

Con decreti Ministeriali del 28 novembre 1886:

Binello Carlo, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Aquila, è, a sua domanda, richiamato al precedente posto di vicecancelliere di corte di appello e destinato a Milano, coll'annuo stipendio di lire 2500.
Fontana Salvatore, vicecancelliere della pretura di Sommatino, è tramutato alla pretura di Caltanissetta.
Reisoli Camillo, vicecancelliere della pretura di Capraia, è, in seguito a sua domanda, nominato vicecancelliere aggiunto del tribunale civile e correzionale di Sarzana, coll'attuale stipendio di lire 1300.
Mercanti Giulio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Genova, è nominato vicecancelliere della pretura di Capraia coll'annuo stipendio di lire 1300.

MINISTERO DEL TESORO — DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dimostrazione dei risultati del conto del Tesoro al 31 dicembre 1886.

ATTIVO

Fondi di cassa alla scadenza dell'Esercizio finanziario 1885-86.			
Contanti presso le Tesorerie provinciali e centrale L.		216,303,080 61	
Fondi in via, all'estero e presso la Banca Nazionale - Effetti in portafoglio e Buoni di zecca . . . . »		49,599,078 57	
Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali . . . . »		123,832,891 50	389,740,050 68
Crediti di Tesoreria alla scadenza dell'Esercizio suddetto.			
Amministr.ne del Debito Pubblico (pag.i da rimborsare) L.		12,274,922 46	
Amministr.ne del Fondo per il culto (id.) »		4,959,259 77	
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico . . . . »		201,700 »	
Carte contabili . . . . »		8,705,710 16	
Deficienze di cassa (in conto sospeso) . . . . »		2,256,719 65	
Diversi . . . . »		13,342,987 02	41,744,299 06
Incassi dal 1° luglio al 31 dicembre 1886.			
ENTRATA ORDINARIA.			
A) *Entrate effettive* (Categoria I):			
Redditi patrimoniali dello Stato L.	36,375,732 33		
Contributi — Imposte dirette . . »	197,532,692 76		
Contributi — Tasse sugli affari . »	97,999,469 88		
Contributi — Tasse di consumo »	281,301,069 39		
Contributi — Tasse diverse . . »	32,251,511 60		
Proventi di servizi pubblici . . »	34,966,789 39		
Rimborsi e concorsi nelle spese »	10,567,702 66		
Entrate diverse . . . . »	3,291,069 58	694,286,037 59	
B) *Partite di giro* (Categoria IV). . . . L.		28,592,233 90	722,878,271 49
ENTRATA STRAORDINARIA.			
C) *Entrate effettive* (Categoria I):			
Contributi . . . . »	15,000 »		
Rimborsi e concorsi nelle spese »	4,007,994 79		
Entrate diverse . . . . »	76,048 36		
Capitoli aggiunti per resti attivi »	79,942 37	4,178,985 52	
D) *Movimento di capitali* (Categoria II):			
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . L.	8,800,579 80		
Riscossioni di crediti . . . . »	464,003 76		
Accensione di debiti . . . . »	41,253,962 31		
Capitoli aggiunti per resti attivi »	» »	50,518,545 87	
E) *Costruzione di strade ferrate* (Categoria III) . L.		9,972,243 86	64,669,775 25
Debiti di Tesoreria al 31 dicembre 1886.			
Buoni del Tesoro . . . . L.		200,482,500 »	
Vaglia del Tesoro . . . . »		23,727,232 60	
Amministrazione del Debito Pubblico (in conto corrente) »		183,122,101 83	
Amministrazione del Fondo per il culto (id.). . . »		7,441,173 85	
Banche - Conto delle anticipazioni statutarie . . . »		8,000,000 »	
Diversi . . . . »		212,841,059 23	635,614,067 51
		L.	1,854,646,463 99

PASSIVO

Debiti di Tesoreria alla scadenza dell'Esercizio finanziario 1885-86.		
Buoni del Tesoro . . . . L.	205,263,000 »	
Vaglia del Tesoro . . . . »	18,095,519 17	
Amministrazione del Debito Pubblico (in conto corrente) »	141,146,345 31	
Amministrazione del Fondo per il culto (id.). . . »	6,858,212 18	
Banche - Conto delle anticipazioni statutarie . . . »	23,000,000 »	
Diversi . . . . »	141,482,887 99	535,845,964 65
Pagamenti dal 1° luglio al 31 dicembre 1886.		
Ministero del Tesoro, *compresa la somma di Lire 17,164,747 » pagata pel ritiro dei biglietti consorziali con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria.* . . . . L.	397,149,389 90	
Id. delle Finanze . . . . »	85,644,747 01	
Id. di Grazia e Giustizia . . . . »	16,406,067 93	
Id. degli Affari Esteri . . . . »	3,521,268 75	
Id. dell'Istruzione Pubblica . . . . »	15,958,852 62	
Id. dell'Interno . . . . »	31,028,463 29	
Id. dei Lavori Pubblici . . . . »	132,486,341 65	
Id. della Guerra . . . . »	120,045,982 28	
Id. della Marina . . . . »	42,012,072 65	
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio . »	6,667,141 52	851,220,330 60
Crediti di Tesoreria al 31 dicembre 1886.		
Amministrazione del Debito Pubblico (pagamenti da rimborsare) . . . . L.	34,066,708 39	
Amministrazione del Fondo per il culto (pagamenti da rimborsare) . . . . »	6,572,067 26	
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico . . . . »	9,700 »	
Carte contabili . . . . »	8,146,585 37	
Deficienze di cassa (in conto sospeso) . . . . »	2,237,433 09	
Diversi . . . . »	25,137,847 44	76,170,341 55
Fondi di cassa al 31 dicembre 1886.		
Contanti presso le Tesorerie provinciali e centrale . L.	229,622,622 10	
Fondi in via, all'estero e presso la Banca Nazionale - Effetti in portafoglio e Buoni di zecca . . . »	55,119,030 59	
Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali . . . . »	106,668,144 50	391,409,797 19
	L.	1,854,646,463 99

PROSPETTO comparativo degli incassi e dei pagamenti verificatisi presso le Tesorerie del Regno durante i mesi sotto indicati

INCASSI	MESE di dicembre 1886	MESE di dicembre 1885	DIFFERENZA nel 1886	Da luglio 1886 a tutto dicembre 1886	Da luglio 1885 a tutto dicembre 1885	DIFFERENZA nel 1886
Entrata ordinaria.						
A) Categoria I. — *Entrate effettive:*						
Redditi patrimoniali dello Stato . . . L.	2,974,462 03	2,424,801 40	+ 549,660 63	36,375,732 33	28,420,608 34	+ 7,955,123 99
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati . . »	31,503,524 31	31,725,331 04	— 221,806 73	92,233,807 14	96,371,956 23	— 4,138,149 09
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . »	54,763,369 35	51,556,986 76	+ 1) 3,206,382 59	105,298,885 62	98,846,576 69	+ 6,452,308 93
Contributi — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze . . . »	15,020,850 05	14,385,042 72	+ 635,807 33	89,468,763 90	84,776,702 78	+ 4,692,061 12
Contributi — Tasse sugli affari — Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie . . . »	1,493,780 66	1,472,364 55	+ 21,416 11	8,332,171 26	8,474,262 96	— 142,091 70
Contributi — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero »	54,720 27	38,820 81	+ 15,899 46	198,534 72	257,799 05	— 59,264 33
Contributi — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc. »	3,343,616 12	2,376,708 53	+ 966,907 59	13,004,407 14	12,822,088 49	+ 182,318 65
Contributi — Tasse di consumo — Dogane e diritti marittimi . . . »	18,910,109 48	21,019,169 70	— 2) 2,109,060 22	102,910,984 51	126,222,542 63	— 23,311,558 12
Contributi — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo . . . »	7,045,357 38	6,967,870 36	+ 77,487 02	39,990,736 17	39,321,383 78	+ 669,352 39
Contributi — Tasse di consumo — Tabacchi . . . »	16,759,129 65	13,650,145 89	+ 3) 3,108,983 76	96,540,431 80	90,468,327 73	+ 6,072,104 07
Contributi — Tasse di consumo — Sali . . . »	5,851,958 52	8,113,220 92	— 4) 2,261,262 40	28,854,509 77	42,564,778 67	— 13,710,268 90
Contributi — Tasse diverse — Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione imposte . . . »	752 72	593 86	+ 158 86	4,087 31	3,627 37	+ 459 94
Contributi — Tasse diverse — Lotto . . . »	6,574,039 63	6,328,533 98	+ 245,505 65	32,247,424 29	29,534,026 94	+ 2,713,397 35
Proventi di servizi pubblici — Poste . . . »	4,016,621 01	3,818,945 »	+ 197,676 01	20,803,653 50	19,408,200 29	+ 1,395,453 21
Proventi di servizi pubblici — Telegrafi . . . »	1,090,638 62	1,014,765 84	+ 75,872 78	6,410,612 32	5,916,180 59	+ 494,431 73
Proventi di servizi pubblici — Servizi diversi . . . »	1,283,598 53	1,505,120 56	— 221,522 03	7,752,523 57	7,967,999 64	— 215,476 07
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . »	1,917,626 43	1,656,094 »	+ 261,532 43	10,567,702 66	12,113,487 01	— 1,545,784 35
Entrate diverse . . . »	1,928,351 76	1,925,725 25	+ 2,626 51	3,291,069 58	4,515,275 53	— 1,221,205 95
B) Categoria IV. — *Partite di giro* . . . »	6,951,742 95	5,866,844 71	+ 5) 1,084,898 24	28,592,233 90	38,727,095 49	— 10,134,861 59
Entrata straordinaria.						
C) Categoria I. — *Entrate effettive:*						
Contributi — Debito del comune di Ancona per dazio consumo dilazionato . . . L.	2,500 »	2,500 »	» »	15,000 »	15,000 »	» »
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . »	1,920,218 61	1,150,553 82	+ 769,664 79	4,007,994 79	3,641,009 62	+ 366,985 17
Entrate diverse . . . »	502 80	549 90	— 47 10	76,048 36	215,832 15	— 139,783 79
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta fondiaria . . . »	4,137 68	4,068 46	+ 69 22	18,380 14	18,621 42	— 241 28
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile »	333 85	» »	+ 333 85	374 34	26,339 05	— 25,964 71
Capitoli aggiunti — Residui attivi diversi . . . »	14,537 31	4,581 54	+ 9,955 77	61,187 89	595,209 02	— 534,021 13
D) Categoria II. — *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . »	1,591,109 93	2,187,777 60	— 596,667 67	8,800,579 80	9,720,470 35	— 919,890 55
Riscossione di crediti . . . »	462,160 31	2,000 »	+ 460,160 31	464,003 76	1,045,026 47	— 581,022 71
Accensione di debiti . . . »	27,814,629 56	4,057,766 76	+ 6) 23,756,862 80	41,253,962 31	4,882,734 95	+ 36,371,227 36
Capitoli aggiunti . . . »	» »	» »	» »	» »	168,382 62	— 168,382 62
E) Categoria III. — Costruzione di strade ferrate . . . »	165,477 89	10,594,752 32	— 7) 10,429,274 43	6,251,165 72	84,351,795 16	— 78,100,629 44
E) Categoria III. — Capitoli aggiunti per resti attivi . . . »	» »	20,277,663 68	— 8) 20,277,663 68	3,721,078 14	43,456,179 07	— 39,735,100 93
TOTALE INCASSI . . . L.	213,459,857 41	214,129,299 96	— 669,442 55	787,548,046 74	894,869,520 09	— 107,321,473 35

Segue **PROSPETTO comparativo degli incassi e dei pagamenti verificatisi presso le Tesorerie del Regno durante i mesi sotto indicati.**

PAGAMENTI	MESE di dicembre 1886	MESE di dicembre 1885	DIFFERENZA nel 1886	Da luglio 1886 a tutto dicembre 1886	Da luglio 1885 a tutto dicembre 1885	DIFFERENZA nel 1886
Ministero del Tesoro . . . . . L.	286,139,298 21	266,160,215 02	+ 19,979,083 19	397,449,389 90	385,553,142 38	+ 11,896,247 52
Id. delle Finanze . . . . . »	18,695,041 44	14,864,983 52	+ 3,830,057 92	85,644,747 01	76,412,984 37	+ 9,231,762 64
Id. di Grazia e Giustizia . . . . . »	2,896,728 08	2,957,008 11	— 60,280 03	16,406,067 93	16,564,156 10	— 158,088 17
Id. degli Affari Esteri . . . . . »	691,445 25	592,607 05	+ 98,838 20	3,521,268 75	3,997,487 31	— 476,218 56
Id. della Istruzione Pubblica . . . . . »	2,660,577 11	2,753,662 88	— 93,085 77	15,958,852 62	17,979,935 49	— 2,021,082 87
Id. dell'Interno . . . . . »	5,109,548 42	4,131,638 23	+ 977,910 19	31,028,463 29	33,287,157 04	— 2,258,693 75
Id. dei Lavori Pubblici . . . . . »	14,399,955 90	20,240,639 05	— 5,840,683 15	132,486,341 65	163,408,152 36	— 30,921,810 71
Id. della Guerra . . . . . »	21,003,494 06	23,380,014 85	— 2,376,520 79	120,045,982 28	138,688,640 38	— 18,642,658 10
Id. della Marina . . . . . »	5,770,630 47	6,247,494 91	— 476,864 44	42,012,072 65	51,820,911 13	— 9,808,838 48
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio . . . . . »	778,793 30	925,822 81	— 147,029 51	6,667,144 52	7,331,501 67	— 664,357 15
TOTALE PAGAMENTI . . . L.	358,145,512 24	342,254,086 43	+ 15,891,425 81	851,220,330 60	895,044,068 23	— 43,823,737 63
Differenza fra gli incassi ed i pagamenti . . . L.	—144,685,654 83	—128,124,786 47	— 16,560,868 36	—63,672,283 86	— 174,548 14	— 63,497,735 72

ANNOTAZIONI.

1) Il maggiore incasso deriva per oltre L. 1,700,000 da maggiori versamenti della tassa per ritenuta e pel rimanente dall'aumentato prodotto della imposta accertata mediante ruoli.

2) La differenza in meno non è che apparente essendosi versato nel dicembre 1885 l'ammontare del dazio di tante partite, per circa 4 milioni, che figuravano fra le riscossioni doganali del precedente novembre rimaste in sospeso per la legge del catenaccio. Non tenuto conto di questo fatto i versamenti del dicembre 1885 ammonterebbero realmente alla minor somma di circa 17 milioni; di conseguenza quelli del dicembre 1886 presenterebbero un aumento di circa 2 milioni.

3) L'aumento ha origine dalla nuova tariffa

4) La diminuzione proviene dalla differenza del prezzo di vendita.

5) L'aumento deriva per la massima parte dal versamento fatto nel dicembre 1886 dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa Depositi e Prestiti di cui l'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, di quelli vincolati di proprietà del Tesoro e delle obbligazioni sui beni ecclesiastici non alienate. Nello scorso esercizio consimile versamento ebbe luogo nel mese di gennaio.

6) L'aumento proviene da alienazione di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico fatta nel dicembre 1886, mentre nel corrispondente mese del 1885 non si ebbero incassi per tale titolo.

7) La minore entrata dipende dal non essere stato ancora provveduto all'alienazione del titolo ferroviario per far fronte alle spese di costruzione.

8) La diminuzione ha origine dal fatto che nel mese di dicembre 1886 non ebbe luogo alcuna alienazione di rendita per stare di fronte a residue spese in conto capitale delle ferrovie in esercizio, mentre nel dicembre 1885 si ebbe l'incasso di L. 20,277,663 68.

Roma, 19 gennaio 1887.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione,
CERESA.

Visto: *Il Direttore Generale,*
CANTONI

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

SPECCHIO delle vendite tabacchi fatte nel mese di dicembre 1886, confrontate con quelle del mese corrispondente dell'anno 1885.

PROVINCIE	ANNO		DIFFERENZA	
	1886	1885	in aumento	in diminuzione
Alessandria	388,434 45	303,289 60	85,144 85	»
Ancona	130,612 25	128,682.80	1,929 45	»
Aquila	93,127 25	74,719 70	18,407 55	»
Arezzo	92,978 50	75,762 35	17,216 15	»
Ascoli Piceno	64,543 »	53,521 90	11,021 10	»
Avellino	77,678 »	54,226 80	23,451 20	»
Bari	381,834 50	342,031 45	39,803 05	»
Belluno	49,319 90	43,037 75	6,282 15	»
Benevento	35,138 30	32,600 »	2,538 30	»
Bergamo	245,069 10	188,012 55	57,056 55	»
Bologna	344,259 90	331,446 50	12,813 40	»
Brescia	284,470 »	242,526 55	41,943 45	»
Cagliari	210,410 90	189,628 20	20,782 70	»
Caltanissetta	86,622 90	82,534 30	4,088 60	»
Campobasso	85,414 45	58,803 50	26,610 95	»
Caserta	344,812 60	314,335 80	30,476 80	»
Catania	231,775 25	196,038 25	35,737 »	»
Catanzaro	116,713 75	100,639 95	16,073 80	»
Chieti	119,072 35	85,295 15	33,777 20	»
Como	257,101 10	182,122 40	74,978 70	»
Cosenza	58,700 57	80,215 10	»	21,514 53
Cremona	229,748 10	159,829 15	69,918 95	»
Cuneo	312,025 25	261,370 50	50,654 75	»
Ferrara	242,224 80	205,873 90	36,350 90	»
Firenze	733,774 90	541,052 90	192,722 »	»
Foggia	197,742 90	149,891 40	47,851 50	»
Forlì	145,084 90	132,948 60	12,136 30	»
Genova	760,171 45	664,200 45	95,971 »	»
Girgenti	115,422 40	115,117 80	304 60	»
Grosseto	84.830 60	60,134 30	24,696 30	»
Lecce	283,608 93	222,376 10	61,232 83	»
Livorno	184,541 60	133,387 »	51,154 60	»
Lucca	194,730 65	154,024 »	40,706 65	»
Macerata	83,565 85	80,716 »	2,849 85	»
Mantova	225,762 30	190,964 10	34,798 20	»
Massa Carrara	99,753 05	91,932 40	7,820 65	»
Messina	175,149 45	141,749 50	33,399 95	»

PROVINCIE	ANNO		DIFFERENZA	
	1886	1885	in aumento	in diminuzione
Milano	930,950 »	770,002 95	160,947 05	»
Modena	190,753 60	176,373 90	14,379 70	»
Napoli	1,061,918 70	901,958 40	159,960 30	»
Novara	396,884 40	303,896 05	92,988 35	»
Padova	285,166 67	228,362 35	56,804 32	»
Palermo	267,947 »	239,295 65	28,651 35	»
Parma	195,044 35	162,909 70	32,134 65	»
Pavia	275,949 10	171,893 80	104,055 30	»
Perugia	238,126 75	186,654 55	51,472 20	»
Pesaro e Urbino	67,781 »	68,353 70	»	572 70
Piacenza	149,910 90	132,697 »	17,213 90	»
Pisa	261,988 40	202,172 10	59,816 30	»
Porto Maurizio	104,949 60	107,479 95	»	2,530 35
Potenza	173,313 80	98,088 »	75,225 80	»
Ravenna	161,695 80	122,228 50	39,467 30	»
Reggio Calabria	135,263 80	104,919 35	30,344 45	»
Reggio Emilia	139,825 60	115,478 20	24,347 40	»
Roma	970,766 99	779,868 75	190,898 24	»
Rovigo	181,781 »	158,397 80	23,383 20	»
Salerno	232,223 35	205,134 10	27,089 25	»
Sassari	120,129 95	92,471 50	27,658 45	»
Siena	81,083 90	79,552 35	1,531 55	»
Siracusa	137,788 60	129,384 95	8,403 65	»
Sondrio	27,612 »	18,206 50	9,405 50	»
Teramo	65,552 20	61,092 75	4,459 45	»
Torino	717,797 20	591,519 65	126,277 55	»
Trapani	89,955 20	87,440 05	2,515 15	»
Treviso	160,422 70	150,109 50	10,313 20	»
Udine	236,724 85	224,535 75	12,189 10	»
Venezia	383,416 80	341,947 70	41,469 10	»
Verona	278,558 05	259,506 20	19,051 85	»
Vicenza	152,763 60	142,115 20	10,648 40	»
TOTALI . . . L.	16,640,272 01	13,879,085 60	2,785,803 99	24,617 58
Vendite per l'estero e diverse nel Regno. L.	35,908 44	37,988 25	»	2,079 81
TOTALI generali . . . L.	16,676,180 45	13,917,073 85	2,785,803 99	26,697 39
Defalcasi la diminuzione . . . »	»	»	26,697 39	»
Resta l'aumento . . . »	»	»	2,759,106 60	
Prodotti dei mesi precedenti . . . »	78,767,424 73	74,865,988 10	3,901,436 63	
TOTALI generali complessivi. . . . L.	95,443,605 18	88,783,061 95	6,660,543 23	

Roma, li 19 gennaio 1887.

R. SCUOLA D'APPLICAZIONE PER GL'INGEGNERI IN BOLOGNA

ELENCO *degli allievi che per ordine di merito conseguirono il diploma d'ingegnere civile nell'anno scolastico 1885-86.*

1. Calef Giulio, di Gubbio (Perugia), punti ottenuti sopra 100, 97.
2. Gorrieri Domenico, di Tossignano (Bologna), id. 97.
3. Neppi Modona Angelo, di Cento (Ferrara), id. 97.
4. Ghedini Alfredo, di Bologna, id. 95.
5. Manfredi Angelo, di Sinigallia (Ancona), id. 95.
6. Gulli Luigi, di Bologna, id. 92.
7. Baldini Ugo, di Modena, id. 90.
8. Blesio Diego, di Bologna, id. 90.
9. Liverzani Giuseppe, di Brisighella (Ravenna), id. 90.
10. Luda di Cortemiglia Odoardo, di Torino, id. 90.
11. Mazzi Leonida Alcide Alessandro, di Sarzana (Genova), id. 90.
12. Manfredini Riniero, di S. Pietro in Casale (Bologna), id. 88.
13. Ronchi Guglielmo, di Bologna, id. 88.
14. Tabellini Carlo, di Bologna, id. 88.
15. Bezzi Cesare, di Ravenna, id. 85.
16. Domini Giambattista, di Livorno, id. 85.
17. Bonola Nereo, di Bologna, id. 82.
18. Baraldi Angelo, di Cento (Ferrara), id. 80.
19. Custer Pasquale, di Lucca, id. 80.
20. Shneiderff Enrico, di Firenze, id. 76.
21. Capelli Arnaldo, di Bologna, id. 75.
22. Gabardi Carlo Olivo, di Gallarate (Milano), id. 75.
23. Della Seta Alfredo, di Firenze, id. 74.
24. Riario Sforza Adolfo, di Bologna, id. 74.
25. Vivoli Giovanni, di Firenzuola (Firenze), id. 74.
26. Boari Adamo, di Marrara (Ferrara), id. 73.
27. Brega Pietro Leone, di Torino, id. 73.
28. Ghigi Pietro, di Ravenna, id. 72.
29. Gori Achille, di Ferrara, id. 72.
30. Grillini Silvio, di Monterenzo (Bologna), id. 72.
31. Riccardi Francesco, di Oriano (Brescia), id. 72.
32. Sanfelici Giacomo, di Viadana (Mantova), id. 72.
33. Storchi Giovanni Vittorio, di Modena, id. 72.
34. Vallese Francesco, di Corropoli (Teramo), id. 72.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

NORME *per l'applicazione del R. decreto 16 novembre 1886, n. 4179, (Serie 3ª), che ordina un concorso per mezzo di esami per la nomina di 25 macchinisti di 3ª classe nel corpo Reale equipaggi.*

Articolo 1.

Il concorso per mezzo di esami per la nomina di 25 macchinisti di 3ª classe avrà luogo nel Regio arsenale marittimo di Spezia dal dì 1° prossimo mese di marzo 1887.

Articolo 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate al Ministero non più tardi del 31 gennaio 1887 dagli aspiranti per mezzo dei Comandi in capo dei tre dipartimenti marittimi, ovvero per mezzo dei capitani di porto di Genova, di Palermo, di Messina, di Ancona, di Cagliari, di Livorno e di Bari.

Potranno anche essere inviate direttamente al Ministero della Marina a Roma per la stessa epoca.

Articolo 3.

I nomi di coloro che verranno ammessi al concorso saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* non più tardi del 15 febbraio 1887.

Articolo 4.

Seguito il concorso e fatta la scelta dei nominandi nel numero indicato nel Regio decreto, non sarà accolta alcuna domanda degli altri concorrenti per nomine posteriori.

Articolo 5.

Le domande di ammissione in carta bollata da lira una ed interamente scritte di pugno del postulante debbono essere corredate oltre che dell'indicazione del domicilio:

1. Dell'atto di nascita;

2. Del certificato di nazionalità;

3. Della fede di specchietto di data non più remota di due mesi;

4. Di un certificato sanitario che attesti essere stato il postulante vaccinato o aver egli subito il vaiuolo naturale;

5. Della patente di macchinista della marina mercantile nazionale;

ovvero, del certificato del direttore della scuola professionale di Biella, che attesti di avere il postulante seguito con buon esito il corso per la seconda sezione d'insegnamenti ed aver egli conseguita la dichiarazione d'idoneità negli esami finali;

oppure, del certificato attestante di aver egli fatto il corso normale della scuola industriale di Vicenza e di aver conseguito l'idoneità negli esami finali;

o infine, del certificato del direttore dello stabilimento meccanico governativo o privato nel quale il postulante ha esercitato uno dei mestieri di congegnatore, calderaio o fucinatore, il quale attesti aver egli esercitato con intelligenza e con assiduità il detto mestiere, indichi con precisione la durata dell'esercizio e la mercede massima alla quale il postulante è pervenuto, ed infine dia conto della sua condotta.

Tutti i suddetti documenti, eccezione fatta delle patenti, debbono essere regolarmente legalizzati dalle autorità politiche o municipali, secondo il caso.

In seguito ad informazioni sul conto di qualche aspirante, il Ministero avrà il diritto di negargli l'ammissione.

Articolo 6.

Prima di essere ammessi a sostenere gli esami i candidati saranno sottoposti a visita sanitaria eseguita da uffiziali medici della marina per accertare che essi si trovino, per ciò che concerne la loro costituzione fisica, nelle condizioni stabilite dalle vigenti regole per l'ammissione al servizio volontario nel corpo Reale equipaggi. Saranno rimandati i candidati per cui la visita dia risultati sfavorevoli.

Articolo 7.

All'atto della nomina provvisoria saranno arruolati per la ferma permanente coloro che non si trovino ascritti al servizio militare; gli altri che siano ascritti alla ferma temporanea, siano essi sotto le armi o in congedo illimitato, faranno passaggio alla ferma permanente, in isconto della quale sarà computato il tempo di effettivo servizio prestato sotto le armi.

Quelli che fossero già vincolati alla ferma permanente continueranno in essa secondo gli obblighi assunti.

Articolo 8.

Ai candidati che abbiano subiti gli esami e non siano dichiarati idonei saranno rimborsate le spese di viaggio effettivo, considerandoli per questo effetto come macchinisti di 3ª classe del corpo Reale equipaggi.

Ai candidati che saranno dichiarati idonei, conseguano essi o pur no la scelta, sarà pagata un'indennità di soggiorno corrispondente a quella che spetta ai macchinisti di 3ª classe del corpo Reale equipaggi e computata per il tempo dal giorno precedente quello nel quale ha luogo la visita medica a tutto quello nel quale essi avranno compiuti gli esami.

Articolo 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

Di un capitano di vascello, *presidente*;

Di un ingegnere capo, di un capo macchinista principale, di un tenente di vascello e di un ufficiale macchinista di grado inferiore a capo macchinista di 1ª classe, *membri*.

Assumerà le funzioni di segretario il meno graduato, o, a parità di grado, meno anziano.

La Commissione sarà nominata dal Ministero o per sua delegazione dal comandante in capo del 1° dipartimento marittimo.

Articolo 10.

La visita sanitaria precederà gli esami e sarà fatta alla presenza dell'intera Commissione esaminatrice da due uffiziali sanitari della Regia marina nominati dal comandante in capo del 1° dipartimento marittimo.

Articolo 11.

Gli esami comprenderanno tre parti:

Parte I. — Esami sulle materie considerate dal programma approvato col R. decreto 28 agosto 1885, n. 3342;

Parte II. — Esperimento pratico sul disegno lineare;

Parte III. — Esperimento pratico sull'abilità del candidato nella esecuzione manuale di un lavoro relativo ad uno dei mestieri di congegnatore, di calderaio o di fucinatore.

Articolo 12.

La Commissione concerterà volta per volta per ciascuna delle materie della prima parte, in armonia con il programma, seduta stante e prima dell'introduzione del candidato una o più domande.

Nello stesso modo assegnerà i lavori che devono essere eseguiti per la seconda e per la terza parte.

Le domande saranno ricordate nel processo verbale della seduta.

Articolo 13.

L'esame sulle materie della prima parte sarà orale e sostenuto alla presenza dell'intera Commissione. Per i lavori delle altre due parti basterà la vigilanza di uno o più membri della Commissione nel modo che essa stabilirà secondo le circostanze.

Articolo 14.

A ciascuna delle materie della prima parte del pari che a ciascuno dei lavori della seconda e della terza saranno attribuiti dieci punti. Per essere dichiarato idoneo un candidato deve ottenere più di cinque punti in ciascuna materia e in ciascun lavoro.

Per la votazione ogni membro della Commissione proferirà, invitato dal presidente, il numero dei punti del quale crede meritevole il candidato. La media dei punti così assegnata per ogni materia stabilirà il merito del candidato nella medesima.

Articolo 15.

I lavori per la seconda e per la terza parte saranno di tale natura che possano essere compiuti, i primi nel termine di sei ore e gli altri in tre giornate di lavoro al più, secondo l'orario delle officine.

Articolo 16.

Il voto sull'attitudine pratica al servizio per ognuno dei macchinisti in esperimento sarà pronunziato sopra ogni nave da una Commissione composta del comandante di bordo, dell'ufficiale in 2° e del capo macchinista direttore della macchina. Questa Commissione dovrà rimettere apposito verbale di deliberazione dal quale per ognuno dei candidati risulti se esso si propone per l'arruolamento e la nomina definitivi, ovvero se si ritiene necessario prolungarne l'esperimento e per qual periodo non superiore a sei mesi, o ancora se sia il caso di licenziarlo definitivamente. La decisione della Commissione sarà inappellabile.

Roma, 16 novembre 1886.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

PROGRAMMA

per l'esame dei candidati al concorso per 25 posti di macchinisti di 3ª classe del corpo Reale equipaggi, secondo il R. decreto del 28 agosto 1885, n. 3342.

QUESITI.

I. *Aritmetica ed algebra elementare.*

1. Sistema di numerazione ordinario. — Definizione delle quattro operazioni fondamentali del calcolo. — Definizione delle frazioni e modo ordinario di esprimerle. — Estensione del principio fondamentale del sistema di numerazione ordinario alle frazioni decimali.

2. Esposizione ragionata delle regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, sulle frazioni decimali o sui numeri interi seguiti da frazioni decimali.

3. Esposizione ragionata delle regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali del calcolo sulle frazioni ordinarie.

4. Sistema metrico legale.

5. Definizioni e notazioni algebriche. — Eguaglianza. — Trasposizione di termini da un membro all'altro nell'eguaglianza. — Riduzione dei termini simili.

6. Moltiplicazione dei monomii e dei polinomii. — Espressione generale del quoziente della divisione. — Riduzione di essa a più semplice forma quando è possibile.

7. Potenze e radici dei monomii.

8. Composizione del quadrato e del cubo di un binomio. — Prodotto della somma per la differenza di due quantità. — Estrazione della radice quadrata dei numeri.

9. Risoluzione della equazione di 1° grado ad una o a due incognite.

10. Risoluzione delle equazioni di 2° grado ad una incognita.

11. Ragione. — Proporzioni. — Relazione fra i termini di una proporzione. — Regola del tre semplice.

12. Teoria dei logaritmi. — Uso per le operazioni del calcolo. — Uso delle tavole logaritmiche.

II. *Geometria elementare.*

1. Definizione degli elementi geometrici. — Spazio, superficie, linea punto, corpo. — Lunghezza, area, volume. — Come si esprimano le grandezze di questi elementi con numeri.

2. Linea retta. — Giacitura di linee rette che passano per lo stesso punto in un piano. — Angolo di due rette.

3. Relazione fra gli angoli formati dai segmenti di due rette che s'incontrano. — Perpendicolari. — Angolo retto.

4. Genesi e carattere del circolo. — Relazioni fra gli angoli al centro e gli archi intercetti sulla circonferenza fra i loro lati. — Misura degli angoli e degli archi. — Unità.

5. Rette parallele. — Caratteri e proprietà.

6. Relazioni fra le lunghezze dei segmenti della perpendicolare e delle oblique condotte dallo stesso punto alla stessa retta.

7. Caratteri dell'eguaglianza dei triangoli.

8. Poligoni. — Quadrilatero, trapezio, parallellogramma, rettangolo, quadrato.

9. Poligoni regolatori inscritti nel circolo o ad esso circoscritti. — Ragione della circonferenza al diametro o al raggio.

10. Caratteri della similitudine dei triangoli e dei poligoni.

11. Caratteri dell'equivalenza dei parallellogrammi e dei triangoli.

12. Misura dell'area del rettangolo, del parallellogramma, del triangolo, del trapezio, di un poligono regolare, di un poligono qualunque. — Unità delle aree.

13. Misura dell'area del circolo, del settore e del segmento.

14. Relazioni fra le lunghezze dei segmenti della perpendicolare e delle oblique condotte dallo stesso punto allo stesso piano.

15. Angolo diedro, sua misura. — Piani fra loro perpendicolari. — Piani paralleli.

16. Angoli triedri. — Relazioni fra i loro elementi. — Caratteri di eguaglianza e di simmetria.

17. Equivalenza dei prismi e delle piramidi.

18. Regole per la misura dell'area delle superficie nel prisma, nel parallelopipedo, nella piramide e per quella dei loro volumi. — Unità dei volumi.

19. Definizione dei tre corpi rotondi sfera, cilindro e cono. — Regole per la misura delle aree delle superficie di questi corpi e dei loro volumi e di quelli dei loro segmenti più semplici.

III. *Trigonometria rettilinea.*

1. Definizione delle linee trigonometriche e relazioni fra quelle di uno stesso arco.

2. Risoluzione dei triangoli rettilinei rettangoli.

IV. *Elementi di fisica.*

1. *Proprietà generali dei corpi.* — Materia, forza, corpo, estensione, impenetrabilità, porosità, divisibilità.

2. *Stati di aggregazione dei corpi.* — Corpi solidi, liquidi, aeriformi. — Coesione, elasticità, comprimibilità, variabilità di volume,

3. *Coerenza nei corpi.* — Tenacità, durezza, mollezza, malleabilità, duttilità, saldezza, fragilità, rigidità.
4. *Sistema metrico decimale.* — Misurazione. — Estensioni lineari, superficiali, cubiche. — Pesi. — Unità di misura e di peso. — Nonio.
5. *Della gravità.* — Centro di gravità dei corpi e modo di determinarlo.
6. Massa. — Peso. — Bilancia. — Rappresentazione delle forze mediante pesi.
7. *Nozioni di dinamica.* — Moto uniforme ed uniformemente vario. — Forze motrici istantanee e continue. — Indipendente coesistenza di più moti in un corpo.
8. *Idrodinamica.* — Principio di Pascal. — Equilibrio di un liquido grave. — Pressioni sulle pareti e sul fondo.
9. Liquido in vasi comunicanti. — Principio di Archimede. — Peso specifico dei solidi e dei liquidi. — Areometri.
10. *Aerodinamica.* — Proprietà dei fluidi aeriformi. — Legge di Mariotte. — Peso dell'aria. — Pressione atmosferica. — Barometri. — Peso specifico dei gaz.
11. *Termologia.* — Termometro. — Dilatazione termica nei corpi solidi, liquidi ed aeriformi. — Calorico raggiante. — Conduttività termica interna ed esterna dei corpi.
12. Liquefazione dei solidi. — Solidamento dei liquidi. — Vaporizzazione dei liquidi. — Liquefazione dei vapori. — Calorico latente. — Caloria.

V. *Elementi di meccanica.*

1. Composizione e decomposizione delle forze in un piano. — Forze parallele. — Forze concorrenti. — Coppie. — Momenti.
2. Leve di vario genere. — Piano inclinato. — Vite.
3. Attrito e sue leggi. — Forze attive e forze passive.
4 Lavoro e sua misura. — Chilogrammetro. — Cavallo vapore. — Equivalenza di una caloria in chilogrammetri.
5. Descrizione e teoria delle pompe in generale. — Pompe aspiranti. — Pompe aspiranti e prementi.

VI. *Elementi di fisica tecnologica.*

1. Della combustione e dei combustibili. — Aria necessaria alla combustione. — Prodotti della combustione. — Combustione completa. — Potere calorifico.
2. Ebollizione vaporizzazione dei liquidi e loro leggi. — Vapore di acqua. — Vapore saturo e vapore surriscaldato. — Leggi del vapore saturo.
3. Pressione assoluta e relativa del vapore contenuto in un vaso chiuso. — Maniere di misurarla; in atmosfere, in colonna di mercurio, in chilogrammi per centimetro quadrato. — Loro equivalenza. — Manometri Bourdon.
4. Della condensazione del vapore, e dei modi di operarla. — Per miscuglio con acqua fredda, o per contatto di superficie fredde.

VII. *Apparati motori delle navi.*

1. *Parti principali componenti un apparato motore in generale.* — Generatori di vapore. — Macchina motrice — Propulsatore. — Loro funzioni
2. *Descrizione delle caldaie in generale.* — Parti che le compongono. — Funzione di queste parti. — Focolare. — Graticola. — Ceneraio. — Camera a fuoco. — Tubi caloriferi. — Camera a fumo. — Fumaiuoli.
3. Superficie di graticola. — Superficie di riscaldamento. — Camera d'acqua. — Camera di vapore. — Superficie di vaporizzazione. — Tirare e modi di produrlo.
4. *Vari tipi di caldaie marine.* — Caldaie parallelepipede a bassa pressione. — Caldaie cilindriche ad alta pressione. — Caldaie a fiamma diretta, ed a fiamma rovesciata. — Caldaie tipo locomotiva.
5. *Accessori delle caldaie.* — Valvole di presa di vapore. — Valvole di intercettazione di vapore. — Condotte di vapore. — Valvole di sicurezza. — Robinetti e tubi di livello. — Tiranti e rinforzi interni.
6. Prese d'acqua. — Valvole di alimentazione. — Valvole e robinetti di scarico — Robinetti di estrazione.
7. Pompe di alimentazione ed iniettori. — Salsedine dell'acqua delle caldaie. — Salinometri.
8. *Macchine motrici.* — Parti principali che le compongono e loro funzioni. — Cilindri. — Valvole di distribuzione. — Valvole di espansione. — Eccentrici.
9. Stantuffi. — Bielle. — Albero a manovelle. — Sopporti dell'albero a manovelle. — Albero di trasmissione. — Cuscinetto di spinta.
10. Valvole d'intercettazione del vapore. — Separatori. — Valvole regolatrici.
11. Condensatori a miscuglio. — Condensatori a superficie. — Pompe d'aria. — Pompe di circolazione. — Pompe di alimentazione. — Pompe di sentina.
12. *Vari sistemi di macchine.* — Macchine semplici ad espansione in un solo cilindro. — Macchine composte ad espansione in due o più cilindri separati. — Macchine a condensazione. — Macchine senza condensazione.
13. Macchine verticali. — Macchine orizzontali — Macchine a biella diretta. — Macchine a biella rovesciata. — Macchine a fodero — Macchine a cilindri oscillanti.
14. Ruote a pale fisse ed a pale articolate. — Eliche. — Diametro — Passo. — Pale.

VIII. *Disegno lineare.*

Il candidato dovrà eseguire seduta stante il disegno, in scala e quotato, di un organo delle macchine, come una pompa, un cilindro e simili, rappresentandolo in proiezione orizzontale, in proiezione verticale, ed in sezione.

CARRIERA CHE PUÒ PERCORRERE IL MACCHINISTA DI 3ª CLASSE E RELATIVI EQUIPAGGI.

Sottufficiali.

GRADO	PAGA		Competenze mensili su navi armate					GRADO corrispondente nell'esercito
			Razione	Trattamento tavola	Supplemento	Totale		
	L.	C.	L.	L.	L.	L.	C.	
Macchinista di 3ª classe	69	90	30	12	30	141	90	Furiere
Id. di 2ª »	109	80	30	12	40	191	80	Id. mag.
Id. di 1ª »	124	80	30	12	50	216	80	Maresciallo

Per il personale a terra la razione invece di lire 30 è di lire 24 e in luogo del trattamento tavola e del supplemento viene corrisposta una mercede mensile che è calcolata a lire 36 pei macchinisti di 3ª classe, a lire 48 per quelli di 2ª e a lire 60 per quelli di 1ª.

Ufficiali.

GRADO	PAGA annua	Indennità d'arma annua	Grado corrispondente nell'esercito
	L.	L.	
Sotto capo macchinista .	1,800	900	Sottotenente
Capo macch. di 2ª classe	2,200	900	Tenente
detto di 1ª »	3,200	1,000	Capitano
Capo macch. principale	4,400	1,200	Maggiore

Dopo una permanenza di sei anni nello stesso grado, hanno diritto tanto i sottufficiali quanto gli ufficiali ad un aumento equivalente al decimo dello stipendio che percepiscono.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 20 gennaio 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

La seduta è aperta alle ore 2 30.

MALUSARDI, segretario, dà lettura del verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicasi un elenco di omaggi, un sunto di petizioni ed una lettera con cui la rappresentanza comunale di Bologna ringrazia il Senato delle onoranze da esso rese alla memoria di Marco Minghetti.

Commemorazione.

PRESIDENTE, con parole di elogio e di rammarico, annunzia l'avvenuta morte del senatore Francesco Pallavicini.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, a nome del Governo si associa al cordoglio espresso dal presidente per la perdita di quell'illustre patrizio che fu il senatore principe Pallavicini.

Congedi.

Concedonsi congedi ai senatori Maglione e Scarabelli.

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sull'istruzione superiore.

PRESIDENTE legge l'art. 10 come fu formulato dall'Ufficio centrale d'accordo col Ministro dell'Istruzione Pubblica e coi vari proponenti di emendamenti.

L'articolo sarebbe concepito così:

« Art. 10. I professori ordinari sono nominati coll'applicazione dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859, e, in difetto, colla promozione di un professore aggiunto. Per l'applicazione del detto art. 69 dovrà sempre essere sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, e il decreto Reale di nomina sarà preceduto da una relazione motivata.

« Al posto di ordinario rimasto vacante in una Facoltà possono aspirare:

« 1° I professori aggiunti della Facoltà stessa;

« 2° I professori ordinari e gli aggiunti della medesima o di altre università, che aspirano alla cattedra vacante.

« La Facoltà, in cui vaca il posto d'ordinario, propone, a due terzi almeno di voti favorevoli, quello de' suoi aggiunti che crede debba essere promosso; e questo sarà giudicato da una Commissione nominata secondo l'art. 8 della presente legge. Un'altra Commissione, nominata nello stesso modo, esaminerà i titoli dei concorrenti alla cattedra e indicherà quello che stima più degno della nomina.

« Tra i due candidati giudicati meritevoli sceglie il Ministro, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione. »

SECONDI fa rilevare come la discussione avvenuta a proposito dell'art. 10 abbia pienamente provato quanto bene egli si apponesse quando metteva in rilievo gl' inconvenienti di qualunque sistema che non sia quello di dare per anzianità la promozione da professore aggiunto ad ordinario.

L'esame che si stabilisce nella nuova proposta dell'art. 10, qualora sia fatto seriamente, avrà per effetto che ben pochi professori aggiunti vorranno aspirare al posto di professore ordinario. Fa rilevare come per i molti ostacoli che si frappongono alla promozione ad ordinario, la classe di aggiunto costituirà per un grande numero di professori l'ultimo gradino della loro carriera.

Ritiene pertanto che il Senato dovrebbe rimandare, per un ulteriore studio, il progetto di legge.

PIERANTONI rammenta quello che già ebbe a sostenere in una delle precedenti tornate circa la nessuna convenienza e il danno di introdurre fra le classi dei professori ordinari e straordinari la classe dei professori aggiunti. Fa osservare come sieno assolutamente inadeguati gli stipendi che la legge assegna ai professori. Si associa alla mozione sospensiva fatta dal senatore Secondi. Prega il Senato a considerare come questa creazione dei professori aggiunti si pregiudichino i diritti acquisiti degli attuali professori straordinari. Crede che in ogni caso la legge dovrebbe dichiararsi non applicabile agli attuali professori straordinari. Dichiara che la legge presente è contraria ai suoi convincimenti e che le darà palla nera caso che essa giunga alla votazione segreta.

CREMONA, relatore, osserva che qui non trattasi della creazione dei professori aggiunti, poichè questa creazione fu già deliberata in precedenti articoli. Qui trattasi unicamente di disciplinare e di sistemare la loro situazione. Non è poi da credere che la istituzione dei professori aggiunti sia una cosa fantastica poichè essa esiste in più di un paese.

PIERANTONI insiste a domandare che, prima di procedere oltre a deliberare sull'articolo in discussione, si dieno spiegazioni riguardo agli stipendi dei professori e riguardo ai diritti acquisiti dagli attuali professori straordinari.

SECONDI replica brevemente insistendo ne' suoi concetti.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, dice che, qualora l'onorevole Secondi presenti formale proposta perchè la discussione di questo progetto di legge sia sospesa, egli dovrebbe pregare il Senato a volere respingere tale proposta, perocchè da troppi anni oramai questa importante questione si trascina.

Risponde alle obbiezioni degli onorevoli Secondi e Pierantoni.

Fa rilevare come da tempo siasi richiesto che si crei il grado di professore straordinario stabile.

Ove non vogliasi fare questione di parole, si scorge come il nuovo posto di professore aggiunto rappresenti appunto quello di straordinario stabile.

Vi è questa sola differenza che l'aggiunto, oltre l'inamovibilità, ha pure l'aumento sessennale dello stipendio.

Si vede adunque come lo stato attuale di cose offra molto minori guarentigie che non l'articolo 10 di cui si discute.

Quanto alla istituzione dei professori aggiunti, essa fu già deliberata, ed alle obbiezioni che si sollevano in questo momento, ci sarebbe da contrapporre la questione pregiudiziale.

Spera che il Senato voglia accettare l'articolo proposto dall'Ufficio centrale.

PIERANTONI dice non essere qui il caso di questione pregiudiziale. Un'assemblea la quale abbia pure ammesso un principio, può sempre tornare sul principio medesimo quando nel corso della discussione essa giudichi il caso di farlo. Ringrazia il Ministro per quanto disse circa ai diritti acquisiti degli attuali professori straordinari. Osserva come sia assolutamente inammissibile che i professori aggiunti di Università diverse da quella in cui si è prodotta la vacanza di un professore ordinario, possano concorrervi senza bisogno dei due terzi dei voti della Facoltà, mentre l'opposto è necessario per quel professore aggiunto il quale appartenga alla Università medesima dove la vacanza avvenne. Prega il Ministro ed il Senato a considerare che, se il professore appartenente alla Università nella quale esiste la vacanza può godere delle simpatie, egli può avervi anche delle antipatie dalle quali giustizia vuole che lo si difenda.

MAJORANA-CALATABIANO espone due obbiezioni.

In primo luogo fa rilevare gli inconvenienti cui dà luogo il metodo che si propone per la risoluzione del concorso.

In secondo luogo fa rilevare come, per l'ultimo inciso, il Consiglio superiore, che dalle leggi vigenti era chiamato soltanto a pronunziarsi sulla regolarità dei concorsi, diventi giudice di merito fra i varii aspiranti alle cattedre di professore ordinario.

Dimostra l'inopportunità di siffatta disposizione.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, non sostiene già che il sistema proposto con questo articolo 10 sia senza difetti; ma crede

che il Senato farà bene ad approvarlo, tanto più che da quando è cominciata la presente discussione non si è udito proporre nulla di meglio.

MAJORANA-CALATABIANO insiste a ritenere che l'articolo 10 così come è proposto produrrebbe gravissimi inconvenienti. Crede che si dovrebbe rinviarlo. Ove lo si mantenga invariato, darà voto contrario al medesimo.

PRESIDENTE rilegge e pone ai voti l'art. 10.

Dopo prova e controprova l'art. 10 è approvato.

Senza discussione approvasi l'art. 11 seguente:

« Art. 11. Nelle Università secondarie lo stipendio dei professori ordinari è di lire 3500 coll'aumento del decimo ad ogni quinquennio di servizio effettivo, sino a raggiungere lo stipendio minimo stabilito per le Università primarie.

« Il maggior assegno di cui al 1° alinea dell'art. 73 della legge 13 novembre 1859, sarà concesso senza pregiudizio degli aumenti quinquennali sullo stipendio normale, e non potrà imputarsi nel detto stipendio agli effetti delle leggi 31 luglio 1862 e 12 maggio 1872.

« La disposizione del citato art. 73 si potrà applicare eziandio a coloro che, essendo da almeno dieci anni professori ordinari, siansi consacrati esclusivamente all'insegnamento ed abbiano con importanti pubblicazioni originali contribuito al progresso della scienza. Il relativo decreto dev'essere accompagnato da relazione motivata. »

PRESIDENTE dà lettura dell'art. 12:

« Art. 12. Lo stipendio dei professori aggiunti nelle Università primarie è di lire 3500, e di lire 2200 nelle secondarie, coll'aumento del decimo per ogni quinquennio di effettivo servizio, sino a raggiungere il minimo del rispettivo stipendio dei professori ordinari.

« Lo stipendio dei professori straordinari è di lire 3000 nelle Università primarie, e di lire 2000 nelle secondarie. »

Dà pure lettura della seguente aggiunta proposta dall'on. senatore Moleschott:

« Gli incaricati ricevono un'indennità che non potrà eccedere i due terzi dello stipendio dei professori straordinari. »

SECONDI chiede che vogliasi con questa legge quanto meno non ledere gli stipendi attualmente in vigore per i professori straordinari.

CREMONA, relatore, osserva che a ciò si potrà provvedere con disposizioni transitorie.

SECONDI risponde che ha inteso di parlare non dei professori attuali, ma sebbene dei nuovi.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, aggiunge osservazioni a quelle dell'onorevole Cremona e dà schiarimenti all'onorevole Secondi.

SECONDI dichiarasi soddisfatto.

PRESIDENTE domanda se l'aggiunta proposta dall'on. Moleschott sia appoggiata.

(Non è appoggiata).

Pone ai voti l'art. 12 che è approvato.

PRESIDENTE dà lettura dell'art. 13 seguente:

« Art. 13. Ciascun professore ha diritto di fare oltre il suo corso ufficiale uno o più corsi liberi, sulle scienze della sua Facoltà o sulle scienze affini in un'altra Facoltà. Facendo più corsi relativi alla cattedra di cui è titolare, deciderà la Facoltà quali di essi costituiscono il corso ufficiale.

« Il professore ha obbligo di fare non meno di cinque lezioni per settimana, computati gli esercizi pratici da lui personalmente diretti nei laboratori, ne' seminari, o nelle scuole di magistero, nelle aule di disegno e nelle cliniche. Da cotesto obbligo è esente il rettore in officio. »

PIERANTONI osserva che l'obbligo contenuto in questo articolo per cui il professore debba fare non meno di cinque lezioni la settimana è una disposizione d'indole regolamentare. Nota le difficoltà d'ordine diverso che possono togliere a questa disposizione il modo di essere applicata.

CANTONI osserva che nel determinare le ore obbligatorie di lezione converrebbe tener conto della diversa natura delle materie d'insegnamento.

Dice che presentemente, anche con sole tre ore, la compilazione degli orari è difficilissima.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, espone le ragioni per le quali ritiene opportuna la determinazione delle ore di lezione. Crede poi utile l'aumento delle ore di lezione, nella ragione media di 4 o di 5. Devesi dare qualche ora di lezione di più perchè si seguiti a produrre e si allarghi quello che già è stabilito in molti luoghi. Abbiamo già dei seminari legali, abbiamo scuole di magistero nelle Facoltà di lettere e di filosofia. Questa è la constatazione di un fatto.

Non vi può dunque essere difficoltà ad accettare l'aumento delle ore di lezione, quando sia ben inteso che ciò riguarda tutti gli insegnamenti costitutivi proprii di una Facoltà.

VILLARI muove alcune obbiezioni all'opinione espressa dal Ministro. Se l'onorevole Ministro crede che il tempo ci sia perchè gli studenti possano frequentare le lezioni obbligatorie e quelle, che pur non essendo obbligatorie, sono per taluni indispensabili, egli non ha difficoltà di accettare le cinque ore, e crede che tutti gli insegnanti saranno disposti ad accettarle.

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione, cita alcuni dati per dimostrare che questo tempo c'è.

CANTONI aggiunge osservazioni per combattere la proposta del Ministro. Fa rilevare come nella Facoltà matematica non sia possibile l'aumento, essendo tutte le ore disponibili già occupate dagli insegnamenti stabiliti.

MOLESCHOTT svolge un emendamento per cui sarebbe soppresso il secondo comma di questo articolo 13.

L'oratore dimostra come non possa convenire di obbligare i singoli professori ad un determinato numero di ore di lezione.

L'emendamento, oltrechè dall'oratore, è firmato da altri tredici senatori.

CREMONA, relatore, dichiara che l'ufficio centrale abbandona il secondo comma di questo articolo.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, anch'egli accetta la soppressione proposta dall'onorevole Moleschott.

PRESIDENTE pone ai voti, e il Senato approva l'articolo 13, che rimane composto unicamente del primo suo comma.

Leggesi l'articolo 14:

« Art. 14. Possono dare corsi pareggiati agli insegnamenti officiali o altri corsi liberi, intorno ad una data disciplina, coloro i quali vi siano stati abilitati in conformità degli articoli 96, 97, 98 della legge 13 novembre 1859. La domanda per l'abilitazione non può essere fatta avanti un biennio dal conseguimento della laurea dottorale.

« L'attitudine scientifica e didattica del candidato è giudicata, secondo l'art. 98 della citata legge, da una Commissione composta e nominata come all'art. 8 della presente legge.

« La tassa per questi esami sarà stabilita con decreto Reale.

« Dove all'insegnamento debbano associarsi esperimenti e pratiche dimostrazioni, il candidato non potrà essere abilitato se prima non provi di essere provveduto della suppellettile scientifica e dei mezzi sperimentali necessari. »

VALLAURI fa voti perchè giunga in porto questo progetto di legge il quale assicurerà alle nostre università la libertà e l'autonomia. Approverà la istituzione dei liberi docenti, purchè la libera docenza non debba degenerare in danno degli studi, nè ledere la dignità delle università. Per tali fini opponesi a che si concedano ai liberi docenti gli effetti legali e propone un emendamento con cui si proibisce ai liberi docenti di percepire qualsiasi retribuzione per il loro insegnamento e sia loro vietato di intervenire negli esami degli studenti che frequentano i corsi ufficiali.

CREMONA, relatore, ringrazia l'onorevole Vallauri di avere fatto voti pel successo finale di questo progetto di legge. Crede però che le condizioni da lui richieste per approvare la libera docenza ne distruggerebbero fino la radice. Non può pensarsi a libera docenza senza alcuna retribuzione. Del paro non può ammettersi che il libero

docente sia escluso dall'intervenire agli esami, quando vi sono ammessi i professori ufficiali. Conclude parlando della necessità che si tenga accesa e che si ingagliardisca la gara tra professori ufficiali e privati nell'insegnamento, e sostenendo che questa diventerebbe impossibile ove si accettassero le condizioni volute dal senatore Vallauri. L'ufficio centrale non accetta l'emendamento del senatore Vallauri.

VALLAURI non crede che la mancanza di retribuzione materiale danneggerebbe la libera docenza. Parla della insufficienza della libera docenza in parecchie università.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione pubblica, dice che non esclude che siansi notate alcune deficenze nella libera docenza, ma da alcuni anni vi fu un positivo miglioramento.

Questa stessa legge porterà dei miglioramenti. Si avrà una lotta nella quale vincerà colui che si dimostri migliore. Ritiene pericoloso l'emendamento proposto dall'onorevole Vallauri. Le condizioni nelle quali egli porrebbe la libera docenza, e specialmente la gratuità e l'esclusione dei liberi docenti dalle Commissioni esaminatrici ucciderebbero proprio l'Istituto della libera docenza.

Confida che per le dette ragioni l'onorevole Vallauri vorrà ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 14 che è approvato.

Respingesi poi l'emendamento Vallauri.

Procedesi alla discussione dell'art. 15 che, con un emendamento dell'onorevole Moleschott, accettato dall'Ufficio centrale e dal Ministro, viene approvato nei seguenti termini:

Art. 15. « I docenti privati sono soggetti alle discipline accademiche e devono insegnare nelle aule dell' Università; o, quando si oppongono difficoltà insormontabili, in altri locali, purchè sottoposti all'ispezione del rettore e dei presidi.

« Il docente privato decade dal suo diritto se per due anni consecutivi e senza legittima ragione non ne fa uso. »

Previo uno schiarimento dato dal senatore CANNIZZARO (dell'Ufficio centrale) al senatore SECONDI, e il ritiro di un emendamento del senatore MOLESCHOTT combattuto dal Ministro e dal senatore CANNIZZARO, approvasi nei seguenti termini l'articolo 16.

Art. 16. « Per essere ammesso ad un corso officiale o ad un corso libero, dato sotto la sorveglianza accademica, bisogna inscriversi ad esso versando nella Cassa universitaria la retribuzione (onorario) di lire tre per ogni lezione settimanale se il corso dura un semestre; di lire cinque per ogni lezione settimanale se il corso dura un anno.

« Per gli effetti della disposizione precedente gli esercizi pratici nei laboratorii, nelle cliniche, e nelle aule da disegno sono parificati alle lezioni, nei limiti da stabilirsi nel regolamento generale di cui all'articolo 23 della presente legge. In nessun caso però la retribuzione di un corso officiale consistente in lezioni orali ed in esercizi pratici potrà eccedere quella che spetterebbe ad un corso di cinque lezioni settimanali.

« Chi dà un corso libero, può aumentare non diminuire la retribuzione.

« È abolita ogni altra tassa d' iscrizione. Nulla è innovato rispetto alle tasse di matricolazione e di diploma, dovute allo Stato.

« Alle tasse per diritti di propine d'esami sarà provveduto con decreto Reale.

« Spetta al Consiglio accademico il concedere l'esenzione totale o parziale delle tasse, di cui all'art. 123 della legge 13 novembre 1859 ».

Presentazione di progetti.

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione, presenta i quattro seguenti progetti di legge:

Costruzione di un canale per congiungere quello denominato di Cigliano col canale Cavour;

Autorizzazione della spesa straordinaria di 2,880,000 lire da versarsi alla Cassa militare;

Stato di provisione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

Autorizzazione della maggiore spesa di 850,000 lire relativa agli interessi dovuti alla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, residuo prezzo di lavori di costruzione del palazzo delle finanze.

PRESIDENTE rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta è levata alle ore 6 15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 20 gennaio 1887

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 25.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Legge poi la seguente proposta di legge:

« *Articolo unico*. Nella parte straordinaria del bilancio dell'Interno sarà stanziata la somma conveniente per un monumento da erigersi a cura del Governo a Roma e nel luogo che sarà dallo stesso designato, a Giuseppe Mazzini.

Villanova, Majocchi, Ettore Ferrari, Luigi Ferrari, Bovio, Bosdari, Aventi, Armirotti, Fazio Pais, Panano, Enrico Ferri, Baccarini, Fortis, Marin, Miceli, Paternostro, Crispi, Nicotera, Gallo, Lazzari, Seismit-Doda, Francesco Cucchi, Roux, Sprovieri, Garibaldi, Pavesi, Marcora, Cairoli. »

PRESIDENTE. Sarà poi in altra tornata determinato quando dovrà svolgersi questo disegno di legge.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE comunica una lettera della Giunta delle elezioni con la quale essa dichiara non contestabile la elezione dell'onorevole Falconi per il 2° collegio di Campobasso, e lo proclama eletto, salvo i casi di incompatibilità.

Quindi dà lettura delle seguenti conclusioni della Giunta:

« La Giunta unanime propone alla Camera:

la proclamazione di Tomassi Attilio a deputato del II collegio di Roma;

ed il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria per la violazione degli articoli 73 e 96 della legge elettorale politica da parte dei membri dell'Ufficio centrale dei presidenti.

« E, considerato che in esso collegio le altre operazioni elettorali sono state riscontrate regolari e che nell'eletto Tommasi concorrono le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, la Giunta ne propone alla Camera la convalidazione. — C. Monzani, relatore ».

BRUNIALTI prende occasione da questa elezione per raccomandare al Governo di fare eseguire rigorosamente le disposizioni della legge elettorale che riguardano le infrazioni di cui si sarebbe reso colpevole il collegio dei presidenti in Velletri; fatti che non possono non destare la più viva riprovazione della Camera.

Dubita che quelle disposizioni possano riuscire efficaci in tutti i casi, per la mitezza della sanzione penale. E forse sarebbe il caso di tornare sull'idea di affidare ad un magistrato la presidenza almeno del seggio principale.

Desidera che il Governo dica il suo pensiero intorno ad un disegno di legge che si è detto voglia presentare, per dar facoltà ai presidenti di proclamare eletto colui che viene dopo il primo eletto, quando questi sia ineleggibile.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, si associa alle parole di biasimo pronunziate dal deputato Brunialti contro l'ufficio elettorale del collegio di Velletri. Dichiara di non aver mai pensato a presentare un disegno di legge sulla questione da lui indicata.

BRUNIALTI prende atto di questa dichiarazione, ed esorta il guardasigilli ad eccitare le autorità giudiziarie a procedere rigorosamente di

loro iniziativa per la repressione dei reati contemplati dalla legge elettorale.

(La Camera approva le conclusioni della Giunta).

PRESIDENTE proclama eletto nel 2° collegio di Roma il signor Attilio Tomassi, salvo i casi d'incompatibilità.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Garelli.

GARELLI svolge una sua proposta di legge intorno all'ordinamento degli asili infantili; e lo fa in brevi termini, avendo già svolta nella Camera eguale proposta di legge, la cui utilità è resa ogni dì più evidente.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, non si oppone che questa proposta di legge sia presa in considerazione, facendo però le più ampie riserve in merito alla medesima.

(La Camera delibera di prenderla in considerazione).

Seguito della discussione sul bilancio di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici.

LACAVA ricorda gli studi della Commissione del bilancio per gli anni 1884-85 relativi alla costruzione della direttissima Roma-Napoli ed alla strada Genova-Ovada-Asti, e gl'impegni presi in quell'occasione dal Ministro dei Lavori Pubblici: da questi precedenti risulta con quanta sollecitudine furono dalla Camera considerate quelle questioni.

Si compiace del vivo interesse che anche ora la Camera mette nell'esaminare le questioni dei lavori pubblici; e ne trae buon augurio per un migliore andamento di questa parte della pubblica amministrazione.

Si intrattiene sulla questione del personale del genio civile, e dimostra come i provvedimenti legislativi del 1882 mirassero ad allargare convenientemente la pianta organica del personale, facendovi entrare il maggior numero di straordinarii e procurando in pari tempo di retribuirli meglio. Però egli deplora che vi sia ancora un numero eccessivo d'impiegati straordinarii che ammontano a ben 3400; il che dimostra che su questo punto la legge del 1882 si è mostrata deficiente. E tanto più ciò è a deplorarsi in quanto che la spesa di questo personale è sottratta dalle somme destinate alle opere pubbliche.

Viene quindi a parlare dell'ispettorato ferroviario, e ne prende occasione per dichiarare che, se egli è responsabile del voto dato per l'approvazione delle Convenzioni ferroviarie, non è punto responsabile dell'esecuzione data ad esse. In questa egli riscontra parecchi difetti ed inconvenienti; fra i quali cita i frequenti furti che si commettono lungo le ferrovie e nelle stazioni; i ritardi negli arrivi e partenze dei treni; la insufficienza dei carri ed il cattivo stato del materiale mobile. Accenna anche all'insufficienza del controllo governativo per ciò che concerne le tariffe. Quindi crede che in questa parte l'ispettorato governativo debba essere migliorato; e per questo è mestieri provvedere un miglior personale, mentre i funzionari più esperti sono passati al servizio delle Società.

A suo avviso crede che il servizio dell'esercizio debba essere assolutamente distinto da quello delle costruzioni, avendo ciascuno di essi una grande importanza ed estensione. E in quanto a ciò che concerne più specialmente le costruzioni egli non trova opportuno di aver affidato la massima parte degli studii per le nuove linee da costruire alle stesse Società ferroviarie, rischiando di doverli pagare molto cari. Infatti si dice che le Società chiedano il dieci per cento, mentre il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato avrebbero opinato che sia più che sufficiente il cinque per cento. Tanto più che non si tratta di nuovi studii, ma di una revisione di studii già fatti.

I fautori delle Convenzioni avevano sperato che per esse si sarebbero affrettate le nuove costruzioni; ma nel fatto ciò non si è verificato. Crede che il Ministro dei Lavori Pubblici non abbia pregiudicato in nulla la questione se queste costruzioni dovranno essere o pur no affidate alla società; e loda in parte il riserbo del Ministro che non ha creduto di manifestare su di ciò l'animo suo, forse per non pregiudicare trattative in corso; ma non vorrebbe che questo riserbo fosse spinto troppo oltre, impedendo così quella concorrenza che riuscirebbe tanto utile in questa faccenda.

Desidera pertanto di sapere a che punto sia la questione e quale sia stato il parere del Consiglio di Stato sui contratti a prezzo fatto o a rimborso di spese, che dovrebbero essere fatti per le nuove costruzioni. Nel fatto finora di contratti non se ne è fatto di nessuna specie.

(L'oratore si riposa per alcuni minuti).

TOMASSI giura.

LACAVA, riprendendo il suo discorso, richiama l'attenzione del Ministro delle Finanze sulla spesa per le ferrovie poichè, mentre la legge del 1879 prevedeva una spesa di 1268 milioni, mentre i nuovi studi prevedono una spesa di un altro miliardo e 65 milioni, non sono compresi in questi calcoli i mille chilometri di nuove ferrovie.

Ora come si provvede a tutta cotesta spesa?

L'on. Genala nel seno della Commissione del bilancio disse, che il Governo avrebbe presentato alla Camera i necessari provvedimenti; e non altro. Nè l'onorevole Ministro delle Finanze fu più esplicito. Ora l'oratore crede che sia giunto il momento di conoscere a quali mezzi intenda il Governo di ricorrere per far fronte alle spese ferroviarie.

Si parlò in altro tempo dell'emissione delle obbligazioni ferroviarie: perchè non si ricorre adunque a questo mezzo esplicitamente indicato e consentito dalla legge?

C'è, è vero, dinanzi al Parlamento una proposta di una spesa di 90 milioni per costruzioni ferroviarie; ma anche questa somma, come tante altre, sarà sempre insufficiente fino a che si verificherà quel che oggi si verifica, cioè un'enorme sproporzione fra i preventivi ed i consuntivi dei lavori ferroviari.

Cita a questo proposito i lavori della Eboli-Potenza-Metaponto, della Catania-Licata, della Vallelunga e di tante altre linee che in realtà richiedono una spesa assai maggiore della preventivata.

Non vuole per questo la sospensione dei lavori, nè che i lavori stessi sieno eseguiti in un tempo più lungo. Egli vuole invece studi serî e precisi; è questo l'unico modo di affrettare i lavori.

Un'altra cosa egli vuole, ed è l'economia nei lavori; onde sostiene il sistema delle ferrovie economiche. Valenti ingegneri, quali il Billia ed il Moreno, e molte competenti Commissioni hanno studiato i modi di economizzare nelle costruzioni ferroviarie. Perchè non si tiene conto di questi studii, non per le lunghe linee, per le linee intensive, ma per le ferrovie secondarie e locali?

Egli quindi raccomanda vivamente all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici le costruzioni a scartamento ridotto che in altri paesi d'Europa hanno fatto eccellente prova.

Questa economia è resa necessaria, tanto più quando si consideri che le bonifiche, le opere idrauliche, i porti ed altre opere pubbliche di grande interesse attendono il loro completamento. La quistione ferroviaria è grave, ma non è la sola che s'imponga al Governo ed al Parlamento.

L'oratore conchiude dicendo che « le istituzioni sono apprezzate in ragione dei beneficî morali e materiali che esse apportano alle popolazioni. » (Benissimo! Bravo!)

BARAZZUOLI, amico del Governo, ha creduto suo dovere di prendere il suo posto dopo il fiero assalto dell'onorevole Giolitti.

In questa discussione egli si sente ancora più libero di quel che non si sentisse quando si discussero le convenzioni ferroviarie.

Veramente nella presente discussione il Ministro che di preferenza viene accusato è il Ministro delle Finanze.

Ora che ha fatto mai l'onorevole Magliani? Egli consentì da principio 60 milioni di spesa per opere approvate dal Parlamento; ma siccome si è veduto che le opere costavano più di quel che s'era preveduto, così l'onorevole Ministro ha chiesto aumenti di spesa fino a 102 milioni all'anno.

Ed il Parlamento ha approvato i nuovi stanziamenti. O in che dunque ha mancato l'onorevole Ministro delle Finanze?

Parlando dell'esercizio ferroviario e rilevando parecchie accuse rivolte alle Società esercenti da alcuni oratori, e specialmente dall'onorevole Giolitti, dice che inconvenienti se ne verificheranno sempre, qualunque sia l'esercente delle ferrovie.

Afferma che il controllo che esercita lo Stato sulla gestione ferroviaria, sebbene non molto appariscente, è tuttavia efficace.

L'onorevole La Porta espresse il desiderio che le Direzioni d'esercizio delle due Società, stabilite nell'Alta Italia, fossero poste in luogo tale da poter rendere migliore e più diretta la sorveglianza delle Società sull'esercizio.

Ma se le Società credettero di maggior loro convenienza il mantenere dove esistono le rispettive direzioni d'esercizio, lo Stato non può in nessun modo ingerirsene, finchè le Società si tengono pienamente in regola con i patti stabiliti dalle Convenzioni.

Parla del malcontento suscitato nel personale ferroviario da alcuni provvedimenti delle Società; crede che alcune lagnanze siano infondate; che a molte altre si sia data soddisfazione; e spera che l'onorevole Ministro vorrà togliere la causa di altri reclami che riguardano lo stipendio e il grado degli impiegati ferroviarii.

Si sono rivolte aspre censure allo Ispettorato ferroviario; ma questa nuova istituzione non è stata ancora provata; se ne aspetti dunque la prova. Del resto conviene con l'onorevole La Porta che l'Ispettorato ferroviario debba essere completato.

Si è parlato molto delle grandi differenze verificate fra i progetti di costruzione studiati dal Governo e gli stessi progetti allestiti dalle Società; ma in tutto ciò si è alquanto esagerato!

È troppo naturale che le Società le quali debbono esercitare le linee, curino che le linee stesse sieno ben costruite, ed ecco perchè i progetti riveduti dalle Società vengono a costare qualche cosa di più.

È d'accordo con l'onorevole Giolitti che la costruzione delle linee non debba darsi in blocco alle Società, ma il Governo ha però la facoltà di affidare alle Società medesime la costruzione di quelle linee che esso crede opportuno di dar loro.

Trova perfettamente corretto che il Governo non abbia voluto comunicare alla Commissione del bilancio i contratti; giacchè l'art. 9 della legge sulle Convenzioni disponendo che al Parlamento si presenti soltanto una relazione annuale sui contratti, riconosce che questa materia è di attribuzione esclusiva del potere esecutivo.

Conchiude coll'esortare il Governo a presentare francamente i provvedimenti necessari all'attuazione delle leggi ferroviarie.

LAZZARO. Non consente cogli oratori che separano la responsabilità del Ministro dei Lavori Pubblici o del Ministro delle Finanze da quella dell'intero Gabinetto. A che giova, dice, abbattere un Ministro, quando rimanga intatto il sistema?

Le leggi ferroviarie, segue, sono a riguardarsi non come leggi tecniche, ma come leggi eminentemente politiche, nelle quali la coscienza dei deputati fu posta tra l'interesse particolare del proprio collegio e il bene della nazione.

I fatti hanno, a suo avviso, dimostrato che le convenzioni ferroviarie non recavano alcun beneficio al paese; giacchè è fallito il triplice scopo che il Governo con esse si proponeva; consolidamento del bilancio, acceleramento delle costruzioni e miglioramento del servizio. Senza dire dell'arenamento del commercio per effetto dell'elevamento delle tariffe ferroviarie.

Le Convenzioni non produssero che il risultato di porre le Società al di sopra del Governo, giacchè l'Ispettorato ferroviario è un organo senza autorità. Esso non ha potuto nemmeno impedire che venissero misconosciuti i legittimi diritti del personale ferroviario.

Legge alcune parti del nuovo regolamento emanato pel personale, per dimostrare che vi si contengono disposizioni disumane e che offendono il diritto comune. Lamenta anche le condizioni nuove fatte agli impiegati, ai quali è stato aumentato il lavoro e diminuito il guadagno; e conclude dichiarandosi malcontento del servizio ferroviario la cui responsabilità intera spetta al Governo (Bene!).

FALCONI giura.

VACCHELLI parla delle costruzioni ferroviarie e comincia dalla linea Genova-Acqui, affermando che il suo compimento era fatto obbligatorio allo Stato per effetto della legge del 1882, e che non hanno ragione le censure di coloro i quali dicono che sarebbe stata necessaria una legge speciale. E nessuno, dice, prima d'ora, nè nella Camera nè nel Senato, aveva mai messa in dubbio questa facoltà del Governo.

Rispondendo all'on. Saporito intorno alla questione delle ferrovie Sarde, dice che la Giunta del bilancio ha esaminata la Convenzione relativa, e che l'ha trovata perfettamente regolare, e molto vantaggiosa, anche economicamente parlando, agli interessi dello Stato.

Giustifica il Governo di non avere prima di oggi indicato a quanto dovrà ascendere la spesa occorrente per compiere le costruzioni già decretate, essendo molteplici le difficoltà che si oppongono a una esatta preparazione dei relativi progetti. Ma appena il Governo potè rendersi preciso conto del vero stato delle cose, l'oratore crede abbia fatto il suo dovere esponendolo francamente ai rappresentanti della nazione.

Ritiene però che il Governo non avrebbe dovuto provvedere alle maggiori spese ferroviarie senza domandare la preventiva approvazione del Parlamento. E a questo inconveniente bisognerà riparare per l'avvenire, abrogando una disposizione di legge che autorizza il Ministro ad usare dei fondi stanziati per determinate opere, pel compimento di altre.

Domanda di sapere dove si troveranno i fondi per provvedere a questa spesa, non parendogli possibile di far gravare questo nuovo onere sui residui del bilancio o del conto della tesoreria.

L'oratore non crede che le costruzioni si facciano a mero scopo di lusso, ma ritiene anzi che rispondano a un vero bisogno delle popolazioni. È quindi fermamente convinto della necessità assoluta di accelerare il compimento delle costruzioni medesime, e crede che esso non potrà certamente raggiungersi senza uno stanziamento di 150 milioni.

L'oratore crede che l'onorevole ministro non sia venuto meno ai suoi doveri non comunicando al Parlamento i preliminari dei contratti, ed esaminando la natura di questi ritiene che l'onorevole ministro dovrebbe chiedere la facoltà di stipulare contratti a trattativa privata sopra prezzi unitari anche con altre Società diverse da quelle esercenti.

Si augura che il Governo vorrà risolvere il problema delle costruzioni nel modo più conveniente agli interessi del paese. (Bene!)

FAVALE domanda all'onorevole ministro schiarimenti sull'applicazione dell'articolo 20 della legge del 1885 che riguarda i 1000 chilometri di 4ª categoria, e sui lavori della Commissione nominata per farne la ripartizione nelle diverse regioni, tenendo conto delle giuste esigenze delle popolazioni. Ritiene che, per risolvere il grave problema, il Governo dovrebbe ricorrere al concorso dell'iniziativa privata. Invita, ad ogni modo, il ministro a studiare seriamente la questione.

LACAVA, per fatto personale, rettifica alcune osservazioni dell'onorevole Vacchelli relativamente al contegno della Commissione del bilancio in ordine alla ferrovia Genova-Aqui.

VACCHELLI, per fatto personale, insiste nelle sue precedenti osservazioni.

PRESIDENTE proclama eletti a commissarii di vigilanza sul fondo pel culto: gli onorevoli Gattelli, voti 153; Suardo, 128; Imperatrice, 118; schede bianche, 56; dispersi, 50; a commissarii di vigilanza della Cassa depositi e prestiti, gli onorevoli Di Sant'Onofrio voti 155; Arnaboldi, 145; Novi-Lena, 131; schede bianche, 55, dispersi 20.

La seduta termina alle 7.

DIARIO ESTERO

Il *Temps* ritorna un'altra volta sugli ultimi discorsi pronunziati dal principe di Bismarck, e di nuovo si domanda perchè mai il principe possa avere insistito così energicamente sul suo progetto militare nel momento medesimo in cui egli si dichiarava sicurissimo delle intenzioni pacifiche del governo francese, e protestava che in nessun caso la Germania assalirà la Francia.

Sembra al *Temps* che il solo passaggio del discorso il quale implichi una risposta a tale domanda, sia quello in cui l'oratore parlò delle attuali relazioni tra la Germania e la Russia. « Il cancelliere negò, osserva il *Temps*, che fra i due paesi sia intervenuto un trattato; ma non ha negato che sia avvenuto fra loro un riavvicinamento, ed ha anzi lasciato travedere i termini dell'accordo in ciò che egli disse della Turchia.

« Il principe di Bismarck non ha infatti proclamato soltanto la sua perfetta indifferenza per la sorte della Bulgaria. Egli ha anche parlato di Costantinopoli in guisa da far comprendere ai russi che essi potranno mettervi sopra la mano quando loro parrà senza pericolo di trovare ostacolo alcuno da parte della Germania.

« La Germania, per quello che la riguarda, lascia carta bianca alla Russia nei progetti che questa potenza può formare riguardo ai Balcani ed al Bosforo, e se l'Austria-Ungheria, per quello che la concerne, giudica in altro modo, dovrà pensare essa a porre argine alle imprese dello czar. Faccia essa pure ciò che crede; ma non dimentichi che sarà a suo solo rischio e pericolo e senza dover contare sull'assistenza dell'impero tedesco, salvo forse il caso in cui rimanesse vinta e ridotta agli estremi.

« Non vi è bisogno, continua a scrivere il foglio parigino, di rilevare la gravità di queste determinazioni. Esse non costituiscono, se vuolsi, una violazione del patto austro-tedesco del 1879, perchè questo patto non ha mai stipulato che le parti interessate dovessero venire una in soccorso dell'altra nelle loro questioni colle altre potenze. Ma se non vi è infedeltà agli impegni scritti, vi è però abbandono morale. Finora la Russia aveva potuto credere che, entrando in lotta coll'Austria-Ungheria, essa avrebbe trovato dietro alla medesima anche la Germania. Ora questo timore per la Russia è completamente eliminato. Rimane inteso che lo czar potrà soddisfare in Oriente tutte le sue ambizioni, senza timore di provocare, come altra volta si diceva, una guerra europea. Egli non dovrà preoccuparsi che delle forze austro-ungariche e, forse, delle navi inglesi nel Mar Nero.

« Si è domandato, e si doveva domandarlo, quale fosse il corrispettivo della Germania per questo accordo colla Russia.

« La Russia riceveva la reversione della corona di Bisanzio; ma, e la parte dell'impero tedesco quale era? Una parte alquanto negativa: bisogna riconoscerlo; ma alla quale il principe di Bismarck mostrò di annettervi la più grande importanza: la neutralità russa nel caso di una guerra colla Francia. Il còmpito della Russia, data una simile eventualità, tornerebbe ad essere quello che già fu nel 1870, e che noi abbiamo tanto presto dimenticato. Il compenso di quel servigio fu la abrogazione del trattato di Parigi del 1856. Il compenso di un secondo servizio analogo potrebbe benissimo essere il sagrifizio del trattato di Berlino. Il discorso del principe di Bismarck ne è già l'abbandono.

« L'illustre cancelliere si reputa oramai in diritto di contare in qualunque stato di causa sull'appoggio morale dello czar, e giudica che, per assicurarsi un tale appoggio, non sia soverchio l'abbandonare al suo alleato territori e popolazioni di cui egli non si cura più di quanto il commediante nell'*Amleto* si curi di Ecuba.

« Ma non bisogna trascurare di vedere quale sia il rovescio, per dir così, della situazione creata da questo patto colla Russia. La conseguenza ne è che, avendo la Germania abbandonata l'Austria-Ungheria, a Berlino non si potrebbe, in caso di guerra nei Vosgi o sul Reno, contare sull'alleata che si è così sagrificata. La Germania, nelle accennate eventualità, si troverebbe anch'essa abbandonata alle sue sole forze, ed è perciò che il principe di Bismarck sostenne bisognare alla Germania quarantamila uomini di più. La domanda di aumento del contingente non è, secondo ogni apparenza, se non che la controparte del mutamento avvenuto nelle relazioni dei tre imperi.

« Però, continua il *Temps*, questo non era l'unico interesse della discussione avvenuta nel Reichstag. La politica interna dell'impero vi si trovava forse anche più impegnata di quello estera. Il principe di Bismarck non lo ha dissimulato. In termini assoluti, poco sarebbe importato che l'effettivo militare fosse votato per tre anni o per sette. La domanda dei sette anni e la insistenza colla quale il cancelliere la reclamava avevano uno scopo. Si trattava di sottrarre al controllo del Reichstag la difesa del paese, si trattava di impedire, come lo stesso cancelliere disse, che l'esercito, invece di essere imperiale, diventasse parlamentare. »

Nazionali liberali, conservatori e progressisti della Germania hanno pubblicato fino dal 17 gennaio i loro manifesti elettorali.

Il manifesto dei progressisti sviluppa questa idea che i membri del partito hanno preso una parte decisiva alla formazione della maggioranza che ha votato l'aumento dell'armata di 41,000 uomini chiesto dal governo. La lotta elettorale, secondo il manifesto, è stata riaperta perchè si vuole rifiutare al popolo il diritto di esercitare, dopo scorsi tre anni, un'influenza sulle decisioni relative agli oneri militari. Questo rifiuto, prosegue il manifesto, è un voto di sfiducia al popolo tedesco che non si ritiene abbastanza patriotico da inviare, anche in avvenire, al Parlamento degli uomini decisi ad accordare tutto ciò che sarà necessario alla difesa della patria. Se non si ha questa fiducia nel popolo, non vi è di possibile che un regime assoluto o un regime che non abbia che le apparenze di un regime costituzionale. Se si mandasse al Reichstag una maggioranza relativa, questa maggioranza non resisterebbe alla realizzazione del piano che è il vero scopo della lotta; essa non si opporrebbe nè al monopolio dei tabacchi, nè al monopolio delle bevande alcooliche, nè allo scuotimento delle basi della Costituzione dell'impero, nè alla soppressione del suffragio universale.

« Non ci turbiamo, conclude il manifesto, ed entriamo risolutamente nella lotta per la libertà, il diritto e la Costituzione con sentimenti di fedeltà all'imperatore ed all'impero. »

Il manifesto dei nazionali liberali comincia così: « Un conflitto pericoloso si è scatenato sulla patria. Lo scioglimento del Parlamento e la convocazione degli elettori impongono a tutti i tedeschi delle risoluzioni gravi. Il popolo tedesco, circondato da pericoli che lo minacciano da tutte le parti, ha dovuto assistere allo spettacolo dei suoi rappresentanti che respingono un aumento dell'effettivo di pace, che pure era molto moderato. »

Secondo il manifesto dei nazionali liberali, la maggioranza che ha respinto le domande del governo non è unita che per distruggere; essa ha posto un termine al compromesso del settennato che aveva fatto le sue prove durante dodici anni, e ciò nonostante le istanze del grande capo dell'armata tedesca. Il partito nazionale liberale non ha modificato il suo sentimento sulle grandi questioni della politica dell'impero, ma oggi si tratta di conservare le basi dell'armata, si tratta della sicurezza e dell'indipendenza nazionale, della pace interna ed esterna, ed il partito nazionale liberale esprime la speranza che gli elettori si pronunceranno contro gli autori del conflitto e rimuoveranno le cause che hanno fatto la debolezza e la rovina del paese durante secoli.

Questo manifesto porta le firme non solo dei deputati del partito nazionale liberale, ma altresì dei signori Benningsen e Miquel i quali hanno dichiarato, in una seduta del Comitato dirigente del partito, che sono pronti ad accettare un mandato al Parlamento.

« Questo fatto, dice un telegramma da Berlino, e la conclusione di un'alleanza elettorale tra i conservatori, i conservatori liberi ed i nazionali liberali, costituiscono, fino ad ora, i punti salienti della lotta elettorale incominciata. »

Il manifesto dei conservatori è breve, e dice in sostanza:

« Di fronte agli armamenti considerevoli degli Stati vicini ed alla situazione grave dell'Europa, l'imperatore ed i governi confederati hanno giudicato che la fissazione del contingente, per tre anni soltanto, era insufficiente. Gli elettori riporranno la loro fiducia nell'imperatore, nei principi e nei consiglieri privati che hanno fondato l'impero, oppure si lascieranno fuorviare dall'opposizione e permetteranno che si indebolisca l'armata per compiacere alle mire ambiziose

dei capi di partito, la cui parola d'ordine suona: non vogliamo una armata dell'imperatore, ma un'armata parlamentare? »

Finora non è comparso il proclama dell'imperatore che era stato preannunziato. Corre voce che il principe reggente di Baviera abbia pure in mente di mandar fuori un proclama.

Secondo un telegramma da Vienna al *Times*, la nota turca che deve essere stata presentata al governo bulgaro, suona come appresso:

« Il governo imperiale ottomano è obbligato, a termini del trattato di Berlino, di considerare il governo bulgaro come incostituzionale. In conseguenza, esso domanda che la Reggenza rassegni le sue funzioni nelle mani delle grandi potenze, lasciando a queste potenze di nominare un governo provvisorio per l'amministrazione del principato di Bulgaria e della Rumelia orientale. »

La Gazzetta ufficiale di Sofia, del 17 gennaio, contiene il seguente *comunicato:*

« In occasione del nuovo anno, i reggenti di Bulgaria hanno ricevuto, da ogni parte del paese, direttamente, o per mezzo delle autorità, delle felicitazioni e degli augurii, come pure delle dichiarazioni che il paese approva la loro politica che assicura alla Bulgaria la libertà e l'indipendenza ed esprime il suo attaccamento sincero alla causa patriottica che difende la reggenza.

« I reggenti, apprezzando in sommo grado questi sentimenti della nazione bulgara, le esprimono la loro riconoscenza più sincera. »

Il *comunicato* porta la firma del signor Radoslavof, ministro presidente.

Il corrispondente dello *Standard* a Dublino afferma di aver saputo da fonte sicura che, in uno degli ultimi consigli di gabinetto, gli unionisti hanno deciso di presentare al Parlamento, non appena sarà riunito, un *bill* che autorizzi il governo dell'Irlanda a prendere eventualmente delle *misure speciali* per combattere le cospirazioni agrarie. Il *bill* sarà applicabile a tutto il Regno Unito. Lo *Standard* ritiene per fermo che queste misure speciali saranno votate dal Parlamento.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

CAIRO, 20. — Ieri S. A. R. il Principe di Napoli ricevette il Corpo diplomatico in uniforme, e quindi la Colonia italiana, che si recò al palazzo di Kasrel-Mussa, dove alloggia il Principe, con musica e bandiere.

Poscia S. A. R. pranzò presso il kedivè. Vi erano 70 invitati, fra i quali i Principi, Muchtar pascià, i ministri, il Corpo diplomatico ed i notabili della Colonia italiana.

NEW-YORK, 20. — Il *New-York Herald* preannunzia una tempesta che scoppierà sulle coste dell'Inghilterra e della Francia, fra il 22 ed il 24 del corrente mese.

LONDRA, 20. — Molti affittavoli della contea di Cork, citati a pagare gli affitti, vendettero il loro bestiame all'incanto, a Mitchestown. La vendita ebbe luogo in virtù del *piano di campagna*. Si temevano disordini e molte guardie erano accorse, ma la calma non fu turbata. Iersera, vi fu una dimostrazione di settemila persone.

Lo *Standard* ha da Costantinopoli che la questione bulgara è stazionaria, e che vi si attende l'arrivo dei delegati bulgari.

VIENNA, 20. — La *Wiener Zeitung* pubblica le nomine di quindici nuovi membri a vita della Camera dei Signori.

PARIGI, 20. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di mantenere il progetto di bilancio presentato da Dauphin.

Notizie da Vienna affermano che Zankoff sarebbe stato arrestato e maltrattato a Burgas dalle autorità bulgare al suo ritorno da Costantinopoli.

GIBILTERRA, 19. — È qui giunto oggi il piroscafo *Orione*, della Navigazione Generale Italiana, diretto a Montevideo.

ATENE, 20. — Il risultato definitivo delle elezioni dà le seguenti cifre: Eletti 99 candidati ministeriali e 50 d'opposizione.

Fra i capi d'opposizione non eletti vi sono Messinesis, Deligeorgis e Grivas.

PARIGI, 20. — La notizia dell'arresto di Zankoff deve essere falsa, nessun dispaccio avendo annunziato la sua partenza da Costantinopoli.

BERLINO, 20. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, constatando i grandi acquisti di travi e tavole fatti per conto del governo francese, dice non esservi alcun dubbio che la Francia prepari baracche militari sul confine tedesco per concentrarvi masse di truppe più numerose di quelle che possono essere contenute nelle fortezze.

I coloni Boeri di Grootfontain (Africa occidentale) sono stati posti, dietro loro domanda e col consenso dell'imperatore, sotto la protezione tedesca.

S. M. ricevette una deputazione della Camera dei Signori.

Secondo i giornali, è possibile che l'esportazione dei cavalli venga proibita.

PARIGI, 20. — Il *Journal des Débats* pubblica un dispaccio del console francese di Filippopoli, il quale annunzia che Zankoff, nel ritornare a Sofia, è stato arrestato dietro ordini del prefetto di Burgas.

PARIGI, 20. — Camera dei deputati — Approvasi senza incidenti nè modificazioni il bilancio dell'Algeria.

Si comincia quindi a discutere il bilancio della marina. I progetti del ministro Aube incontrano viva opposizione da parte dell'estrema Sinistra e della Destra.

NOTIZIE VARIE

Le piante a tuberi e l'elettricità. — In Inghilterra, scrive il *Giornale di agricoltura* di Bologna, si sono fatte curiose esperienze per studiare l'azione della corrente elettrica sul crescimento delle piante a tuberi. Si collocano delle patate e dei navoni fra lastre di rame e di zinco piantate nella terra a una distanza di circa 30 metri, e collegate fra di loro da un filo metallico.

Si produceva così, con tale specie di pila, una corrente che veniva ad agire sulle radici dei legumi. Si riuscì in tal modo ad ottenere un aumento di volume del 15 0[0 per i navoni e del 25 0[0 per le patate in paragone delle altre piante dello stesso campo non sottomesse allo stesso trattamento.

R. ACCADEMIA DE' LINCEI

Seduta della Classe di scienze morali, storiche e filologiche, del 16 gennaio 1887, presieduta dal senatore G. FIORELLI

Il Segretario CARUTTI presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle inviate dai soci BOTTA, PAOLI, NARDUCCI, ELLENA e dai signori SIRAGUSA e FISCHER.

Il PRESIDENTE presenta all'accademia il vol. XII delle pubblicazioni accademiche, contenente le Memorie della Classe di scienze morali.

Il socio BLASERNA offre all'Accademia, a nome dell'autore, due Note del signor HIRN.

Il socio MESSEDAGLIA fa omaggio dell'opera del prof. LEGNAZZI: « Del catasto romano e di alcuni strumenti di geodesia » e ne discorre.

Il segretario CARUTTI presenta la seguente Nota dei lavori presentati al concorso al premio di S. M. il Re per le *Scienze giuridiche e politiche* (31 dicembre 1886).

1. BRUGI BIAGIO. *Dottrine giuridiche esposte secondo i libri degli agrimensori romani e completate col Digesto* (ms.)
2. GALEOTTI UGO e MANCINI MARIO. *Norme ed usi del Parlamento italiano* (st.).
3. MOSCA GAETANO. *Le costituzioni moderne* (st.).
4. REBAUDI GIUSEPPE. *La pena di morte e gli errori giudiziari* (ms.).
5. RIVALTA VALENTINO. *Storia e sistema del diritto dei teatri secondo l'etica ed i principii delle leggi canoniche e civili* (st.).
6. SCADUTO FRANCESCO. *Stato e Chiesa nelle due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri* (st.).
7. SORO-DELITALA CARMINE. *L'amministrazione e la giustizia nelle industrie* (st.).
8. TADDEI ATTILIO. *Roma e i suoi Municipî* (st.).
9. VIVANTE CESARE. *Le assicurazioni sulla vita* (st.).
10. ZOCCO-ROSA A. *La Palingenesi della procedura civile di Roma* (st).
11. ANONIMO. *Lo Stato. Studi nuovi filosofici e storici di scienza sociale* vol. I (st.).

Il socio PIGORINI presenta una Memoria del signor G. FODERARO intitolata: « Sulla provenienza dell'ambra preistorica calabrese », chiedendo che venga sottoposta all'esame di una Commissione.

Sono poscia presentate le seguenti Memorie e Note per la inserzione negli Atti:

1. GUIDI. — « Frammenti copti. »
2. SCHUPFER. — « Apricena e i suoi usi civici. »
3. HELBIG. — « Di una fibula d'oro graffita. »
4. FIORELLI. — « Notizie sulle scoperte di antichità dello scorso mese di dicembre. »
5. PIGORINI. — « Le antiche stazioni umane dei dintorni di Cracovia e del comune di Breonio Veronese. »
6. PASSERINI. — « Diagnosi di funghi nuovi ». Nota II.
7. CREDARO. — « Alfonso Testa o i primordi del Kantismo in Italia », presentata dal socio FERRI.
8. LOVISATO. — « Nota prima ad una pagina di preistoria sarda », presentata dal socio PIGORINI.
9. CANZONERI e OLIVERI. — « Trasformazione del furfurano in pirrolo e natura chimica del loro gruppo fondamentale ». Nota II, presentata dal socio CANNIZZARO.

L'Accademico Segretario
DOMENICO CARUTTI.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 20 gennaio 1887.

In Europa massima pressione nel centro della Russia (781) minima al nord-ovest della Norvegia (742).

In Italia nelle 24 ore, cielo sereno al nord e centro, nuvoloso in Calabria, nelle Puglie ed in Sicilia con pioggie specialmente in Sicilia.

Barometro alzato di circa un millimetro.

Stamani cielo sereno meno in Sicilia e nelle Calabrie.

Barometro variabile da 763 al sud della Sicilia a 772 sulle Alpi Carniche.

Perdura il centro di depressione al sud della Sicilia.

Probabilità:

Venti di tramontana.
Bel tempo in generale con brinate e gelo.
Nuvoloso al sud della Sicilia.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 20 gennaio.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	0,6	— 10,5
Domodossola	1/2 coperto	—	3,1	— 3,2
Milano	1/4 coperto	—	— 0,2	— 7,0
Verona	sereno	—	6,1	— 0,5
Venezia	sereno	calmo	5,5	— 1,5
Torino	1/2 coperto	—	0,7	— 4,1
Alessandria	nebbioso	—	— 2,3	— 8,8
Parma	1/4 coperto	—	0,6	— 6,4
Modena	1/4 coperto	—	1,8	— 3,1
Genova	1/4 coperto	calmo	9,7	5,4
Forlì	sereno	—	2,5	— 3,0
Pesaro	sereno	mosso	3,9	— 1,9
Porto Maurizio	sereno	calmo	12,0	5,2
Firenze	sereno	—	7,5	0,4
Urbino	sereno	—	— 0,2	— 4,6
Ancona	sereno	legg. mosso	3,6	0,8
Livorno	sereno	calmo	8,9	— 0,0
Perugia	sereno	—	3,9	— 0,9
Camerino	sereno	—	— 2,0	— 4,2
Portoferraio	sereno	calmo	10,1	3,3
Chieti	sereno	—	4,0	— 2,0
Aquila	coperto	—	0,7	— 1,7
Roma	sereno	—	10,8	1,0
Agnone	sereno	—	2,2	— 2,0
Foggia	3/4 coperto	—	7,5	2,9
Bari	coperto	legg. mosso	9,9	5,3
Napoli	sereno	calmo	10,6	4,5
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	nebbioso	—	2,6	— 1,0
Lecce	sereno	—	10,8	6,4
Cosenza	1/4 coperto	—	10,2	7,0
Cagliari	1/4 coperto	calmo	12,0	2,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	calmo	13,6	10,3
Palermo	coperto	calmo	15,7	6,5
Catania	coperto	agitato	13,6	9,4
Caltanissetta	coperto	—	8,8	2,6
Porto Empedocle	piovoso	calmo	14,5	5,8
Siracusa	coperto	molto agitato	13,0	10,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

20 GENNAIO 1887.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	767,7	767,4	766,8	768,4
Termometro	1,5	7,6	9,4	4,6
Umidità relativa	80	58	47	77
Umidità assoluta	4,09	4,56	4,11	4,93
Vento	N	NNE	N	N
Velocità in Km.	6,0	debole	5,0	0,5
Cielo	sereno	sereno	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 9,8 - R. = 7,84 — Min. C. = 1,0 - R. = 0,80.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 20 gennaio 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	99 52 1/2	99 52 1/2	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	68 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	1° ottobre 1886	—	—	»	»	100 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1886	—	—	»	»	100 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza Emissione	—	500	500	»	»	495 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1886	500	500	»	»	496 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	497 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1887	500	500	»	»	782 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	—	—	»	»	591 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2274 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1887	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	1160 »
Dette Banca Tiberina	id	250	200	»	»	605 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	—	—	»	»	300 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1887	500	400	»	»	1033 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	333	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate)	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	450	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1887	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	345 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	—	—	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	—	—	»	»	110 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fon. di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	250 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° ottobre 1886	250	250	»	»	420 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	506 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	[illegible]	»	»	298 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1886	500	500	»	»	510 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	239 »	239 »	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1883	—	—	»	»	329 »
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1886	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1886	500	500	»	»	329 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	510 »
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 77 1/2
	Parigi	chèques	»	»	»
5 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 21
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } Gennaio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . id.
Liquidazione . . . . id.

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: A. CAVACEPPI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 99 80, 99 82 1/2 fine corr.
Azioni Banca Romana 1206, 1210, 1211 fine corr.
Az. Banca Generale 731 1/2, 732, 732 25, 732 1/2 fine corr.
Az. Banca Indust. e Comm. 888, 886, 883 fine corr.
Az. Soc. di Credito Meridionale 620, 621 1/2 fine corr.
Az. Soc. Romana per l'Illum. a Gaz 1885, 1888, 1895, 1900 fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia (Az. stam.) 2300 fine corr.
Az. Soc. Italª. per Cond. d'acqua 625, 626, 627, 628, 629 fine corr.
Az. Soc. Immobil. 1323, 1324, 1325, 1326 fine corr.
Az. Soc. Anon. Tramway Omnibus 361 fine corr.
Azioni Società Fondiaria Italiana 410 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 19 gennaio 1887:
Consolidato 5 0[0 lire 99 538.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso lire 97 368.
Consolidato 3 0[0 nominale lire 67 812.
Consolidato 3 0[0 senza cedola id. lire 66 520.

V. TROCCHI: *Presidente*.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*. — Roma, Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.

(1ª *pubblicazione*)

Manifattura di Lane in Borgosesia

SOCIETA' ANONIMA *autorizzata con R. decreto 16 aprile 1873*

Capitale interamente versato lire 2,500,000.

Per deliberazione del Consiglio di amministrazione del 15 gennaio 1887, ed a termine di legge, gli azionisti della Manifattura di lane in Borgosesia sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 15 febbraio 1887, ad un'ora pomeridiana, nel locale della Borsa di Torino, via Ospedale, numero 28.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1886 e riparto utili;
4. Nomina di amministratori;
5. Nomina dei sindaci e dei supplenti.

In conformità all'articolo 179 del Codice di commercio, il bilancio suddetto si troverà depositato negli uffici della Società quindici giorni prima dell'assemblea.

A norma dell'articolo 25 dello statuto hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di almeno 10 azioni, che abbiano depositato i loro titoli.

Il deposito si farà non più tardi del 4 febbraio prossimo in Torino, alla sede della Società, Corso Vittorio Emanuele II, n. 74, ed in Milano alla sede succursale, via Monte Napoleone, n. 35.

Saranno pure ricevute le polizze originali di deposito rilasciato dalle Banche ed Istituti di credito di Torino e di Milano.

Torino, 16 gennaio 1887.

3669 LA DIREZIONE

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso d'asta per incanto definitivo.

Si fa noto che la migliore delle offerte presentate in tempo utile ed in grado del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori per il tronco di strada comunale obbligatoria dalla Chiesa La Donna in Alatri alla nuova porta S. Giovanni, porta un percentuale ribasso di lire 5 05.

Si avverte quindi che alle ore 11 antimeridiane dell' 8 febbraio prossimo presso questa Prefettura ed alla presenza dell'illustrissimo signor Prefetto o di chi per esso si procederà all'incanto definitivo dell'impresa di cui sopra è parola.

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione di candela vergine, a norma del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, si aprirà sul prezzo di lire 44731,10 diminuito del ribasso percentuale di lire 1 25 ottenuto nel primo esperimento e di quello di 5 10 per cento offerto in grado di ventesimo: l'aggiudicazione sarà vincolata alla osservanza del Capitolato speciale che continuerà ad essere visibile presso la detta Prefettura (ufficio contratti).

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno giustificare la propria moralità ed idoneità ed inoltre depositare lire mille a garanzia dell'asta.

L'aggiudicatario definitivo dovrà poi prestare una cauzione di lire 4700.

Roma, 17 gennaio 1887.

Il Segretario delegato ai Contratti: ROSSI A. LUIGI.

3675

Banca popolare agricola di risparmio di Fossano

SOCIETÀ ANONIMA IN FOSSANO

Capitale sociale L. 500,000 — Capitale versato L. 400,000

AVVISO.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 2 febbraio p. v., alle ore 5 pomeridiane, nel solito locale in via Roma, Casa Daviso-Musso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del rendiconto esercizio 1886, previe relazioni dei signori sindaci e dell'Amministrazione.
2. Nomina di amministratori.
3. Nomina dei sindaci.

Gli azionisti che desiderano prender parte all'assemblea sono tenuti a depositare tre giorni prima le loro azioni nella cassa della Banca: cinque azioni dànno diritto ad un voto. Nessuno può avere più di dieci voti, qualunque sia il numero delle azioni che possieda o che rappresenti.

Fossano, 15 gennaio 1887.

3689 Il Direttore: A. MARTINI.

Cassa di Sconto in Genova

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale lire 4,000,000, interamente versato.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua seduta d'oggi, ha deliberato il riparto degli utili come segue:

L. 6 25 per semestre interessi
» 23 75 per maggiori utili

L. 30 »

Questo dividendo sarà pagato sulla presentazione dei titoli a partire dal 21 del corrente mese
in Genova dalla sede della Società,
in Torino dal Banco di Sconto e di Sete.

Genova, 18 gennaio 1887.

3664 LA DIREZIONE.

MUNICIPIO DI BARLETTA

Avviso di secondo incanto a termini abbreviati

Appalto del pubblico spazzamento, raccolta delle acque luride ed inaffiamento delle piazze e vie dal di dell'aggiudicazione definitiva sino al 31 dicembre 1887, pel complessivo compenso di lire 50000 00 pagabile a rate mensili posticipate.

Stante la diserzione d'asta avuta luogo nel 12 corrente pel suddetto appalto, si rende di pubblica conoscenza che, dalle ore 11 ant. del 25 corrente, si procederà, su questo Palazzo municipale, innanzi al sindaco, o chi ne fa le veci, al secondo pubblico incanto per l'appalto medesimo, il quale verrà deliberato col metodo della candela vergine, a pubblica licitazione, a favore dell'ultimo e migliore offerente in ribasso al compenso innanzi segnato, qualunque sarà il numero dei concorrenti, e salvo l'offerta di ribasso di ventesimo fra cinque giorni decorribili dalla data della pubblicazione dell'avviso di seguito deliberamento.

Non saranno accettate nella gara offerte di ribasso inferiori a lire 10.

I concorrenti all'asta dovranno presentare un fideiussore solidale e solvibile, di soddisfazione dell'Amministrazione municipale, e depositare una garenzia in biglietto sottoscritto da persona di nota solvibilità e di soddisfazione dell'Amministrazione medesima per la somma di lire 10,000, oltre a lire 300 per anticipo di spese e tasse di registro.

Sono a tutti visibili nell'Ufficio comunale le condizioni di appalto.

Barletta, 19 gennaio 1887.

3544 Il Segretario comunale: V. GIRONDI.

Società Anonima Cooperativa tra Prestinai

per la fabbricazione del pane di lusso in Milano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di lunedì 7 febbraio p. v., alle ore 3 pom., nella sala gentilmente concessa dalla Società mutua fra Proprietari Forno, via Valpetrosa n. 7, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio 1886 e relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Discussione ed approvazione del medesimo;
4. Nomina di quattro amministratori, scadendo per anzianita i signori Cardani Antonio, Sommaruga Giuseppe, Ghezzi Vittorio, e defunto signor Pastori Carlo;
5. Nomina di tre sindaci, cessando i signori ragioniere Vittorio Appiani, Volpato Angelo, Lattuada Angelo, e di due supplenti, cessando pure il signor Fossati Giovanni, ed in surroga del signor Garbagnati Carlo, defunto;
6. Comunicazioni diverse.

N.B. Le cariche sociali sono rieleggibili.

Andando deserta la riunione per mancanza di numero legale dei signori azionisti, la seconda convocazione è fin d'ora stabilita pel giorno 14 febbraio prossimo venturo, alle ore 3 pom., con avvertenza che, in questo caso, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. (Articolo 12 statuto sociale).

Si avverte inoltre che, a termine dell'art. 179 del Codice di commercio, il bilancio, unitamente alla relazione dei sindaci, trovasi depositato alla sede sociale, a disposizione dei signori azionisti, dal 22 corr. al 6 febbraio p. v., dalle ore 10 ant. alle ore 3 pom.

Milano, 15 gennaio 1887.

Il Presidente: CARDANI ANTONIO.

3661 Il Consigliere: SOMMARUGA GIUSEPPE.

Intendenza di Finanza in Cuneo

AVVISO D'ASTA per l'appalto dello spaccio all'ingrosso di Garessio.

In esecuzione dell'art. 37 del Regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, approvato con R. decreto 22 novembre 1871, n. 549, e modificato col R. decreto 22 luglio 1880, n. 5557, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Garessio nel circondario di Mondovì nella provincia di Cuneo.

A tale effetto, nel giorno 15 del mese di febbraio 1887, alle ore 10 antimeridiane, sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza delle finanze in Cuneo l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali dal magazzino di deposito in Savona ed i tabacchi dal magazzino di deposito in Savigliano.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa, da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Il medesimo approvvigionerà le rivendite in esercizio nel Comune di Garessio ed in quelli che ne compongono la circoscrizione, cioè: di Ormea e Priola.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) Pel sale	Comune, macinato e raffinato	Quint. 1281	» equiv. a L.	43,060	»
	Pastorizio	» 12	» »	144	»
	In complesso	Quint. 1293	» equiv. a L.	43,204	»

b) Pei tabacchi nazionali, quintali 555 pel complessivo importo di L. 58,098 80

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative, vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità, in un importo percentuale sul prezzo di tariffa, distintamente pei sali e pei tabacchi.

Queste provvigioni calcolate in ragione di lire 9,633 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di lire 6,819 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 8123 50.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 6623 50 e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1500 che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

Oltre di ciò quest'ultimo fruirà del reddito della minuta vendita dei sali e dei tabacchi, che avrà diritto di esercitare.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione, trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso l'Intendenza delle finanze in Cuneo.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In quintali 90 di Sali pel valore di L.	3,000
In quintali 4 di Tabacchi » . . »	4,500
E quindi in totale per 94 quintali circa per L.	7,500

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicata, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'Intendenza delle finanze in Cuneo, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative, tanto pei sali, quanto pei tabacchi;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 1000, a termini dell'articolo 3 del capitolato d'oneri. — Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo.
4. Essere corredate di un documento legale, comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido; indicando in questo ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Con ulteriore avviso sarà indicato il termine perentorio entro il quale potrà presentarsi la offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Cuneo, addì 17 gennaio 1887.

L'Intendente: MONTEMERLO.

OFFERTA.

« Io sottoscritto mi obbligo di assumere la gestione dello spaccio all'ingrosso dei sali e dei tabacchi in Garessio, in base all'avviso d'asta (data), pubblicato dall'Intendenza delle finanze in Cuneo, sotto l'esatta osservanza del relativo capitolato di oneri e verso una provvigione di lire (in lettere e cifre) per ogni cento lire del prezzo di vendita dei sali, e di lire (in lettere e cifre) per ogni cento lire del prezzo di vendita dei tabacchi.

« Unisco i documenti richiesti dal suddetto avviso.

« Il sottoscritto (Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

Al di fuori: « Offerta pel conseguimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Garessio. »

3631

Amministrazione Provinciale di Roma

Appalto della manutenzione della Strada Consorziale Prenestina Nuova dal bivio della Maremmana Inferiore presso Zagarolo al principio del fabbricato dell'Osteria della Bufola, dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre 1892.

Avviso d'Asta.

Innanzi l'illustrissimo signor prefetto presidente della Deputazione provinciale, o di chi lo rappresenta, il giorno 5 del prossimo mese di febbraio, alle ore 11 ant., nella segreteria della Deputazione, situata nel palazzo della provincia, in piazza dei Ss. Apostoli, si procederà al primo esperimento d'asta, col metodo dei partiti segreti, per l'appalto della manutenzione sessennale di detta strada sul canone annuo di lire 8,566 19, come al capitolato dell'ufficio tecnico, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Le schede di offerta, scritte in carta da bollo da lira una, e debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti, dovranno contenere, in tutte lettere, la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo suindicato.

Per essere ammesso all'esperimento d'asta, ciascun concorrente dovrà presentare un certificato d'idoneità, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore di sei mesi al giorno dell'incanto.

A garanzia provvisoria degli atti d'asta dovrà ciascuno dei concorrenti depositare, contemporaneamente alla scheda, lire 600 in moneta avente corso legale, e per cauzione definitiva a garanzia del contratto dovrà l'aggiudicatario depositare all'atto della stipulazione in moneta come sopra, ovvero in rendita consolidata al corso di Borsa del giorno antecedente a quello in cui avrà luogo la stipulazione, una somma corrispondente al decimo del canone annuo pel quale sarà definitivamente aggiudicato l'appalto.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta, registro, bollo e copie del contratto.

Il capitolato è visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 ant. alle 3 pom. di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Roma, li 19 gennaio 1887.

3673 *Il Segretario generale*: A. BOMPIANI.

Banca Popolare Cooperativa di Misilmeri

Il Consiglio d'amministrazione della Banca suddetta avvisa i soci a riunirsi in assemblea straordinaria il giorno 6 febbraio 1887 in prima convocazione ed il giorno 13 detto mese ed anno in seconda, alle ore 10 antimeridiane nel locale della Banca, sito in Misilmeri, nel Corso 4 Aprile 1860, n. 89, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scelta di pubblici fogli per la pubblicazione degli atti sociali.
2. Approvazione del regolamento generale della Società.
3. Nomina di due componenti il Consiglio d'amministrazione.

Misilmeri, 12 gennaio 1887.

Il Consiglio d'Amministrazione
DI PISA cav. FILIPPO.
PIRRELLO ing. GASPARE.
BALLETTA sac. GIUSEPPE.
CANDURA NATALE.
SUGATO GIUSTO.

3677

TELEGRAFI DELLO STATO

Direzione Compartimentale di Bologna

(Piazza Malpighi, n. 13)

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che, essendo andata deserta l'asta tenuta il giorno 17 corrente per la fornitura sottoindicata, alle ore 12 meridiane del giorno 7 febbraio p. v., verrà aperto, presso questa Direzione, innanzi al sottoscritto od a chi per esso, un secondo incanto, a partiti segreti per la fornitura medesima di 2500 pali di legno castagno selvatico all'anno, pel periodo continuativo di cinque anni, a cominciare dal 1887 fino a tutto il 1891.

Il numero complessivo dei pali da fornirsi nel periodo dei predetti cinque anni è di 12,500; l'importo della fornitura annuale è di lire 29,400, e quello della fornitura quinquennale è complessivamente di lire 147,000; il tutto come è esposto nel seguente quadro:

Quantità dei Pali		Lunghezza in metri	Periferia minima in centimetri		Prezzo dell'unità	Importare della fornitura	
Annua	Quinquennale		in cima	a due metri dalla base		Annuo	Quinquennale
N. 800	4000	6 50	30	50	10 »	8,000	40,000
» 1200	6000	7 50	32	56	12 »	14,400	72,000
» 500	2500	8 50	36	60	14 »	7,000	35,000
N. 2500	12500					29,400	147,000

Questa fornitura sarà aggiudicata al miglior offerente, dopo ottenuta la superiore approvazione, e sotto l'osservanza delle condizioni e dei patti stabiliti nel capitolato d'oneri relativo, in data 17 dicembre 1886, visibile presso la Direzione compartimentale suddetta, ogni giorno, dalle ore 9 antimeridiane alle 5 pomeridiane.

Le offerte, da presentarsi all'atto dell'asta, dovranno essere scritte su carta bollata da lira una, firmate e suggellate, ed indicheranno un ribasso di un tanto per cento, che ciascun offerente intende fare sull'ammontare complessivo della fornitura quinquennale.

Qualora non si abbiano offerenti per l'intera somministrazione quinquennale, si terrà calcolo delle offerte relative alla somministrazione per un periodo inferiore a cinque anni; ed in tale caso il ribasso da indicarsi nella scheda dovrà essere di un tanto per cento sull'ammontare complessivo della fornitura per quel numero d'anni, inferiore a cinque, pel quale si intendesse di assumere l'accollo.

La consegna di ciascuna fornitura annuale dovrà essere eseguita entro il mese di agosto di ciascun anno, franca di ogni spesa, in una delle stazioni ferroviarie, a scelta del fornitore, comprese nel perimetro del compartimento che ha per estremo: Piacenza, Pescara, Fornovo, Colorno, Mantova, Argenta, Porretta, Fabriano, Macerata, Castelraimondo. Teramo, Ascoli, Cesenatico.

Il pagamento dei pali, in base al prezzo di aggiudicazione, avrà luogo, anno per anno, a fornitura annua compiuta, sulla presentazione del relativo certificato di collaudo.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno comprovare di essere proprietari di boschi di castagni o negozianti di legname di questa qualità, o, almeno, di aver fatto precedenti forniture di pali con risultato soddisfacente.

Essi dovranno inoltre depositare la somma di lire 500, da restituirsi, ad asta compiuta, a tutti i concorrenti, meno a quello che sarà riuscito aggiudicatario, il quale dovrà lasciarla per essere passata alla Cassa dei Depositi e Prestiti, in conto della cauzione del contratto, oppure gli sarà restituita dietro presentazione del certificato del deposito cauzionale definitivo.

Si farà luogo all'aggiudicazione qualunque sia il numero dei concorrenti.

L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le disposizioni portate dalle vigenti leggi sulla Contabilità generale dello Stato.

Tutte le spese d'asta, di contratto, copie, bollo e registro, inerenti all'impresa, di cui nel presente avviso, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Sono assegnati giorni 15, a datare da quello dell'asta, per presentare le offerte di ribasso sul prezzo di aggiudicazione, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo; e così il periodo di tempo (fatali), entro il quale si potrà offrire questo miglioramento, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 22 febbraio p. v.

Bologna, 18 gennaio 1887.

3670 Il Direttore compartimentale: V. BARBIERI.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN TORINO

Avviso d'Asta.

In esecuzione dell'art. 3 del Regio decreto del 7 gennaio 1875, num. 2236 (Serie seconda), devesi procedere all'appalto della rivendita n. 43, comune di Torino, via Bogino nel circondario di Torino, nella provincia di Torino, affigliata per le levate al Magazzino privative di Torino 2° circolo.

Il reddito medio lordo della rivendita fu nell'ultimo triennio di lire 5421 66, cioè:

Anno finanziario 1883-1884 . . . . L. 6600
» 1884 1885 . . . . » 6475
» 1885-1886 . . . . » 3190

A tale effetto nel giorno 5 del mese di febbraio, anno 1887, alle ore 10 antimeridiane, sarà tenuta nell'ufficio d'Intendenza in Torino l'asta ad offerte segrete.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio, dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicata, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Torino e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte, per essere valide, dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 542, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Torino, il 17 gennaio 1887.

Per l'Intendente: DE'RIZZOLI.

Offerta.

Io sottoscritto mi obbligo di assumere l'esercizio della rivendita dei sali e tabacchi, n. 43 nel comune di Torino, via Bogino, in base all'avviso d'appalto (data e numero) pubblicato dall'ufficio d'Intendenza in Torino, sotto l'esatta osservanza del relativo capitolato d'oneri, e di pagare a tale effetto il canone annuo di lire (in lettere e cifre)

Unisco i documenti richiesti dal suddetto avviso.

Sottoscritto NN.
(condizione e domicilio dell'offerente)

Al di fuori:

Offerta per l'appalto della rivendita dei sali e tabacchi, n. 43 nel comune di Torino, via Bogino. 3650

BANCA DI MASSA

SOCIETA' ANONIMA — SEDE IN MASSA.

Capitale versato lire 275,000.

Per deliberazione del Consiglio amministrativo presa in seduta 17 corrente sono convocati gli azionisti in assemblea generale pel giorno 5 febbraio p. v., ed in caso di mancanza di numero legale pel successivo giorno 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1886;
2. Nomina di sei membri del Consiglio di amministrazione;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Massa, li 18 gennaio 1887.

3637 LA DIREZIONE.

DIREZIONE TERRITORIALE di Commissariato Militare dell'VIII Corpo d'Armata (Firenze)

N. 2.

Avviso d'Asta

per la provvista periodica del Frumento occorrente per l'ordinario servizio dei panifici militari del corpo d'armata.

Si notifica che nel giorno 4 febbraio p. v. alle ore 2 pomeridiane avrà luogo presso questa Direzione, via San Gallo, n. 22, secondo piano, avanti al signor direttore, un pubblico incanto unico e definitivo, a partiti segreti, per la provvista suddetta, come segue:

Località nella quale dovrà essere consegnato il grano	Quantità in quintali	N. dei lotti	Quantità per ogni lotto *Quintali*	Rate di consegna	Ammontare della cauzione per ogni lotto
					Lire
Panificio militare di Firenze	6000	60	100	4	120
Panificio militare di Livorno	3600	36	100	3	120
Panificio militare di Lucca	2400	24	100	3	120

Modo d'introduzione. — I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nei suindicati Panifici militari, a tutte loro spese, diligenza e pericolo.

Tempo utile per la consegna. — La prima rata di consegna dovrà essere compiuta nel termine di giorni 15 dal giorno successivo a quello in cui fu ricevuto dal deliberatario l'avviso in iscritto dell'approvazione del contratto, e le altre dovranno effettuarsi parimente in giorni 10, coll'intervallo però di dieci giorni dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra l'una e l'altra consegna fino a compimento della provvista.

Il frumento dovrà essere nazionale, del raccolto 1886, del peso non minore di chilogrammi 76 per ettolitro e corrispondente per essenza, pulitezza e bontà al campione stabilito a base d'asta, visibile presso questa direzione e presso la sezione di Commissariato militare di Livorno e Panificio militare di Lucca.

I capitoli generali e parziali d'appalto, che faranno parte integrale del contratto sono visibili presso questa Direzione e presso le altre Direzioni, Sezioni staccate, e gli uffici locali di Commissariato militare del Regno e Panificio militare di Lucca.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, ma però dovranno presentare distinte offerte per caduno dei panifici militari cui si riferiscono le provviste, ed il deliberamento seguirà in questo unico e definitivo incanto, giusta gli articoli 87 (comma *a)* e 90 del regolamento di Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, a favore di colui che avrà fatto nel proprio partito segreto l'offerta più vantaggiosa ed incondizionata ad un prezzo minore od almeno pari a quello stabilito dal Ministero della Guerra nella scheda segreta le quali verranno aperte dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto in una delle Tesorerie provinciali delle città nelle quali hanno sede Direzioni, Sezioni staccate o uffici locali di Commissariato militare, oppure in una delle altre poste nel territorio di questo Corpo d'armata, cioè Lucca, Arezzo, Grosseto, Massa Carrara, Pisa e Siena, della somma sopra stabilita a cauzione, la quale dovrà essere in contanti, od in titoli di rendita del Debito Pubblico al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito. Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere scritti su carta filigranata con bollo ordinario da una lira, firmati e in pieghi chiusi con sigillo a ceralacca; diversamente saranno respinti.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Si avverte che in questo incanto si procederà al deliberamento anche se si presentasse per ogni provvista un solo offerente.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'appalto di presentare offerte suggellate a tutte le Direzioni, Sezioni staccate ed Uffici locali di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che non sarà tenuto conto di quelle che non giungessero a questa Direzione prima della dichiarata apertura dell'asta, o non fossero accompagnate dalla ricevuta originale o in copia autenticata del deposito prescritto a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate nel modo suindicato al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Il pagamento verrà effettuato per intero e per ciascuna rata completa, come è indicato nel 4° comma dell'articolo 53 del regolamento succitato.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

La tassa di registro, non che le spese tutte relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. Saranno pure a loro carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che i deliberatari richiedessero.

Firenze, 20 gennaio 1887.

Per la Direzione
Il Capitano Commissario: FABBRI.

3693

MUNICIPIO DI NAPOLI

Avviso d'Asta.

Nel giorno 15 del corrente mese di gennaio, giusta il manifesto pubblicato nel dì 23 dicembre 1886, ebbe luogo in questa residenza municipale l'incanto ad estinzione di candela, per l'appalto dei lavori di adattamento e di nuove costruzioni nell'ex-Monastero dei Sacri Cuori a S Giovanni a Carbonara, per ridursi quei locali ad uso delle scuole per la sezione Vicaria, e rimase detto appalto aggiudicato al signor Francesco de Rosa, col ribasso di lire ventidue e centesimi 25 per cento sui prezzi del relativo progetto, del presunto ammontare di lire 126,153 42.

Ora si fa noto a tutti coloro che intendono offrire ulteriore ribasso, il quale non potrà essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, che, volendo concorrere al detto appalto, dovranno presentare le loro offerte in carta da bollo da una lira al segretario generale di quest'Amministrazione non più tardi delle ore 2 pom. del giorno 4 del prossimo venturo mese di febbraio, accompagnata dalla quietanza del deposito della cauzione provvisoria in lire 1200 eseguito presso questa Tesoreria comunale, e da un certificato speciale di probità ed idoneità, da rilasciarsi dal Consiglio tecnico municipale, nel quale si dovranno indicare le opere d'importanza eseguite da ciascuno per costruzioni di fabbricati, e tra esse, una, almeno, dovrà superare l'ammontare di lire 50,000.

Presentandosi, nei termini legali, offerte di ventesimo, con successivo manifesto sarà determinato il giorno e l'ora dell'incanto definitivo.

Tale appalto sarà regolato dal capitolato speciale per detti lavori, approvato con deliberazione della Giunta municipale del 20 marzo 1886, e dal capitolato normale pei lavori dipendenti dalla 2ª Direzione tecnica del municipio di Napoli, approvato con deliberazione della Giunta comunale del 14 febbraio 1879 e relativa tariffa, depositati l'uno e l'altra presso il notaio Martinez, con atti del 21 marzo e 16 ottobre 1879; capitolati e deliberazioni che sono ostensivi a chiunque presso l'8° ufficio di quest'Amministrazione dalle 10 ant. alle 4 pom. di ciascun giorno non festivo.

I lavori saranno quelli indicati nel progetto approvato con deliberazione della Giunta comunale del 20 marzo 1886, dello ammontare complessivo di lire 126,153 42.

Siccome però vi sono compresi i lavori speciali per lo asfalto e pel gas, e per questi lavori il municipio ha precedenti contratti, così essi rimangono esclusi dal presente appalto, e quindi l'aggiudicatario sull'ammontare di detti lavori speciali, quale che sia, non potrà avere alcun diritto o ragione.

All'atto della stipulazione dell'istrumento per detto appalto, dovrà depositarsi dall'appaltatore una cauzione definitiva di lire 15,000, ad esso esclusivamente intestata, in cartelle al portatore di rendita consolidata italiana cinque per cento, ovvero in obbligazioni del prestito unificato dal municipio di Napoli.

Tutte le spese per gli atti di incanto, per gli annunzi legali e marche da bollo, per le stampe dei manifesti e per la tassa di registro, nonchè le spese per la stipula dell'istrumento, che verrà rogato dal notaio signor Luigi Maddalena, e per la spedizione esecutiva da rilasciarsi al municipio con due altre copie in carta libera, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Dal palazzo municipale di San Giacomo, li 19 gennaio 1887.

Il Sindaco: NICOLA AMORE.

Il Segretario generale: C. CAMMAROTA.

3679

S. P. Q. R.

Essendosi oggi proceduto alla estrazione di numero duecentoquaranta (240) obbligazioni da lire cinquecento (L. 500) e di numero quarantotto (48) obbligazioni di lire duemilacinquecento (2500) ciascuna, le quali rappresentano la settantacinquesima (75ª) parte della prima emissione (18settantatre) del Prestito della città di Roma di centocinquanta milioni di lire italiane, si pubblicano, per ordine numerico e non di sortizione, i numeri delle obbligazioni estratte, rimborsabili alla pari in Roma nella cassa comunale, nelle provincie in tutte le città ove siavi sede o succursale della Banca Nazionale del Regno d'Italia, ed all'estero nelle città di Londra, Parigi e Berlino.

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi scaduti si effettueranno a partire dal primo aprile prossimo.

I numeri estratti sono:

Obbligazioni da lire 500 ciascuna:

41	116	236	288	333	466	565	585
769	817	1087	1102	1115	1136	1217	1226
1396	1404	1414	1416	1561	1587	1661	1699
1746	1767	1814	1820	1883	1952	1969	2016
2045	2103	2494	2573	2584	2734	3002	3026
3112	3134	3138	3210	3323	3341	3462	3702
3833	3934	3992	3994	4164	4195	4319	4351
4534	4583	4588	4598	4629	4630	4727	4754
4762	4772	4890	4927	5072	5086	5133	5184
5489	5685	5748	5843	5913	5944	6001	6035
6071	6221	6231	6340	6383	6423	6435	6491
6603	6684	6766	6855	6976	7008	7068	7244
7834	8014	8059	8086	8107	8180	8233	8253
8268	8393	8465	8482	8541	8567	8590	8676
9311	9440	9447	9550	9562	9678	9891	10220
10229	10282	10287	10505	10662	10692	10758	10822
10840	10908	10991	11013	11100	11144	11169	11176
11321	11474	11577	11668	11734	11748	11805	11880
11886	11937	12060	12077	12084	12099	12129	12253
12353	12374	12444	12455	12472	12504	12515	12576
12608	12717	12727	12781	12878	12994	13023	13180
13188	13280	13296	13466	13524	13629	13678	13791
13942	14019	14060	14152	14203	14281	14285	14360
14521	14623	14668	14704	14710	14789	14864	14874
14954	14986	15002	15006	15019	15032	15038	15055
15177	15182	15309	15330	15374	15554	15730	15758
15842	15950	16052	16074	16291	16301	16315	16388
16393	16453	16469	16502	16547	16629	16861	16869
16969	16985	16989	17093	17192	17277	17509	17510
17526	17554	17583	17660	17765	17863	17889	17993

Obbligazioni da lire 2500 ciascuna:

12	25	50	115	130	192	194	200	216	218
293	375	379	598	686	960	970	984	1002	1011
1104	1198	1286	1307	1537	1543	1881	1890	2092	2283
2366	2427	2496	2498	2820	2895	2935	2938	3031	3033
3104	3203	3300	3328	3379	3480	3551	3589		

Roma addì diciassette (17) gennaio milleottocentottantasette.

Pel ff. di Sindaco: CESELLI.

3671 Il Segretario generale: A. VALLE.

MUNICIPIO DI UDINE

Avviso d'asta a termini abbreviati.

Nell'incanto odierno tenutosi in base all'avviso 26 dicembre 1886, n. 7878, per l'appalto dei lavori compresi nella III parte del progetto per il nuovo acquedotto della città di Udine consistenti:

a) Nella costruzione della condotta forzata a tubi di ghisa nel tratto interposto fra l'edificio di presa a Reana e l'attuale serbatoio in città;

b) Nelle forniture ed opere di sistemazione delle esistenti condotte di distribuzione nell'interno della città, l'appalto stesso fu aggiudicato per il prezzo di lire 254,000.

Tanto si fa noto per norma e con ricordo che il termine utile alla presentazione di un'offerta di miglioria non inferiore al ventesimo, scade al mezzodì del giorno 26 gennaio 1887 ferme tutte le altre condizioni e indicazioni contenute nell'avviso succitato.

Dal Municipio di Udine, li 17 gennaio 1887.

3636 Il Sindaco: L. DE PUPPI.

(1ª *pubblicazione*)

Società Italiana di Mutuo Soccorso contro i danni della grandine

Premiata con Medaglia d'Oro all'Esposizione nazionale di Milano 1881, e Lodi 1883

Pel giorno di domenica 6 p. v. febbraio, a mezzodì, è convocata l'assemblea generale della Società nella sala della Scuola superiore femminile (Via Borgo Spesso, n. 26) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del presidente dell'assemblea;
2. Lettura del rapporto morale 1886, del Consiglio d'amministrazione e di quello dell'ispettore generale sulle perizie del detto anno;
3. Lettura del rapporto dell'onorevole Commissione revveditrice del bilancio 1885 e relativa approvazione del bilancio stesso;
4. Proposta dell'Amministrazione relativa alla continuazione o meno dell'assicurazione dell'uva, e sul pagamento integrale dei compensi per questo prodotto;
5. Domanda della signora Maria Biraghi vedova dell'ex-capo contabile, signor rag. Angelo Rancilio, perchè sia anche nel 1887 continuato l'assegno a suo favore di lire 1200;
6. Nomina della Commissione revveditrice del bilancio consuntivo 1886;
7. Nomina della Commissione per la tariffa 1887;
8. Nomina dei consiglieri d'amministrazione in rimpiazzo dei cessanti signori:

Tasso Paolo rapp. la prov. di Rovigo e Ferrara
Durini conte Giulio » » Milano
Verga dott. comm. Vincenzo » » Novara
Maluta cav. Carlo » » Padova e Vicenza;

9. Nomina dei supplenti nel Consiglio d'amministrazione in sostituzione ai signori:

Terenghi cav. Annibale
Sberg dott. cav. Giovanni,
cessanti per anzianità, e
Casati conte Agostino
rinunciante.

Milano, 20 gennaio 1887.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
LITTA MODIGNANI nob. cav. ALFONSO.

3665 Per la Direzione: A. PREDEVAL.

AVVISO.

Banca di Sconti e Depositi in Dicomano

SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI

Sede via del Ponte Vecchio, num. 1.

Capitale statutario, tutto versato lire 35,000 00.

Mercoledì sedici dell'entrante febbraio, a ore dieci antim., nella sala della Direzione, avrà luogo l'adunanza generale ordinaria dei soci azionisti col seguente ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione — Consuntivo 1886 — Preventivo 1887 — Nomina di tre consiglieri e due supplenti — Detta dei sindaci e loro supplenti — Detta del direttore — Dispensa degli amministratori, eccetto il cassiere, dall'obbligo della cauzione — Commissione di Castelletto, conferma di relativa pratica in corso di esperimento.

Li 19 gennaio 1887.

3648 Il Direttore: Avv. PAOLO BAZZI.

SOCIETÀ ANONIMA fra Proprietari Titolari di Caffè in Torino

(Via Gaudenzio Ferrari, N. 3, Casa propria)

Capitale versato lire 180,000.

Conformemente all'art. 17 dello statuto sociale, i signori azionisti della Società suddetta sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di venerdì 25 febbraio 1887 alle ore tre pom., nella sede della Società, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1886 e relativo dividendo.
3. Nomina di tre consiglieri d'Amministrazione scadenti d'ufficio.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Torino, li 20 gennaio 1887.

Il Presidente della Società
ARBARELLO LORENZO.

3666

G. P. N. 2723 — 3632

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al R. decreto 14 settembre 1886 col quale fu dichiarata di pubblica utilità la espropriazione di una parte del fabbricato già Poli ora Basevi, Belluni e C.ie precisamente di quella immediatamente a tergo della monumentale fontana di Trevi e che si estende per metri 27 circa lungo la via Poli e per metri 23 circa lungo quella della Stamperia, il Comune di Roma fa con la presente la offerta del prezzo, come dal sottoposto quadro.

Ciò si deduce a pubblica notizia, a norma e per gli effetti degli articoli 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28 e seguenti della legge 25 giugno 1865, num. 2359, con dichiarazione che per giorni quindici, a datare da oggi, dalle ore 10 ant. alle 4 pom., nella segreteria comunale saranno ostensibili i documenti relativi alla detta espropriazione.

Decorso detto termine senza che dagli interessati sia stato accettato per iscritto il prezzo offerto, si procederà agli atti ulteriori, a forma di legge.

Roma, dal Campidoglio, il 17 gennaio 1887.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

Il Segretario Generale: A. VALLE.

Stabile da espropriarsi.

PROPRIETARI	Numero di mappa	Natura del fondo	CONFINI	Prezzo d'offerta
Ditta Belluni e Basevi formata da Belluni Luigi fu Giuseppe e Basevi Ettore di Giuseppe, e Ditta Vitali fratelli formata da Vitali Domenico e Benvenuto di Giovanni.	400 in parte	Palazzo	Via Poli, Fontana di Trevi, via della Stamperia, fabbricato Demaniale della Stamperia e proprietà della controindicata Ditta.	L. 280,000

COMUNE DI MINERVINO MURGE

La Giunta comunale,

Visto il decreto del signor prefetto, del 12 gennaio 1887,

Notifica

Di essere stabilito un nuovo termine per la presentazione delle offerte di ventesimo per l'appalto del dazio consumo sul mosto, vino, aceto e liquori per l'anno 1887 sull'aggiudicazione provvisoria sistente a favore dei signori Giovanni Brandi e Giovanni di Canosa per lire sessantottomila duecento.

Il termine per detta offerta scade il giorno 25 gennaio 1887 alle ore 12 meridiane.

Gli offerenti dovranno presentare una garantia solidale di soddisfazione dell'Amministrazione e depositare lire quattrocento per anticipo di spese.

Il capitolato di appalto e la tariffa sono ostensibili sul municipio.

Minervino Murge, li 18 gennaio 1887.

3680 Il Segretario: F. SERRANO.

Società Veneta per la ricerca ed escavo di prodotti minerali

detta **MONTANISTICA**

Capitale versato L. 1,729,542.

AVVISO

Sono invitati i signori soci ad intervenire al Convocato generale ordinario che si terrà nel giorno di giovedì 24 febbraio alle ore 1 pomeridiane a S. Marco, in una delle sale della Borsa graziosamente concessa per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione Presidiale e provvedimenti;
2. Rapporto dei signori Sindaci sui bilanci a tutto dicembre 1885 ispezionabili dai signori soci nell'ufficio della Società dalle ore 10 alle 3 pomeridiane di ciascun giorno dal 7 al 22 febbraio; — Bilanci che vengono assoggettati all'approvazione del Convocato.
3. Deliberazione snlla gestione dei quarti di azione, ed azioni nuove ancora insolute.
4. Nomina di quattro Consiglieri a rimpiazzo di quattro posti vacanti in causa di rinunzie e di decesso.
5. Nomina di tre Sindaci e di due supplenti.

Nel caso l'adunanza non potesse aver luogo per mancanza di numero legale, sarà riportata al giorno di lunedì 14 marzo nella stessa ora e luogo a termini dell'art. 26 dello statuto sociale.

Ogni socio potrà farsi rappresentare mediante la delegazione a piedi.

Venezia, 10 gennaio 1887.

Il Consiglio d'Amministrazione.

Delego il sig. socio a rappresentarmi all'adunanza sopra avvisata, e nelle successive che potessero occorrere.

Venezia, li . . . . 1887.

3623 Il Socio.

MUNICIPIO DI TARANTO

AVVISO D'ASTA per lo appalto della riscossione del provvento comunale sulla estrazione del pesce fresco e frutta di mare.

Si previene il pubblico che nel mattino del giorno 26 del volgente mese di gennaio 1887 alle ore 11 ant. con la continuazione, ed a termini abbreviati, stante l'urgenza, avran luogo col metodo della estinzione della candela vergine, in questo Palazzo di Città, innanzi al Sindaco od a chi per esso, gl'incanti per lo appalto di sopra menzionato, e con le norme dettate dal Regolamento annesso al R. decreto 4 maggio 1885 per la esecuzione della legge sulla Contabilità generale dello Stato, e sotto i seguenti patti e condizioni:

1. L'asta sarà aperta sull'annuo canone di lire 72,000, e ciascuna licitazione in aumento non potrà essere minore di lire 50.

2. La durata dello appalto sarà di anni quattro continui, a cominciare dal 1° gennaio volgente, al 31 dicembre 1890, e siccome l'aggiudicazione definitiva non potrà aver luogo all'epoca di sopra fissata, così la riscossione del provvento sarà fatta giusta le norme prescritte nell'art. 6° del relativo Capitolato d'oneri.

3. Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti depositare la somma di lire 2000 nelle mani del sottoscritto segretario comunale, per far fronte a tutte le spese occorrenti pel perfezionamento della subasta, le quali andranno a carico dell'aggiudicatario definitivo; come pure dovranno anticipare a titolo di cauzione lire 10,000 in numerario, da versarsi nella Cassa comunale ed ivi rimanere a seconda del prescritto nell'art. 9° del predetto capitolato.

4. Farà parte integrale del contratto medesimo il relativo Capitolato d'oneri, il quale trovasi depositato in questa segreteria comunale, e visibile a chiunque nelle ore di ufficio.

Taranto, 20 gennaio 1887.

3609 *Il segretario comunale*: CASALE.

Banca Industria e Commercio

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale nominale lire 8,000,000 — Versato lire 4,000,000.

Gli azionisti di questa Banca sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 5 febbraio prossimo, ed un'ora pomeridiana, nella sala della Borsa, via Ospedale n. 28, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio pell'esercizio 1886 e suo riparto utili.
3. Nomina di 5 amministratori, 3 sindaci e 2 supplenti.

A termine dell'art. 31 dello statuto sociale, il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea, dovrà farsi non più tardi del 26 gennaio, alla sede della Banca via Alfieri n. 9.

Torino, 19 gennaio 1887.

3690 L'AMMINISTRAZIONE.

AVVISO
per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale civile e **correzionale** di Roma fa noto, che all'udienza del 14 gennaio 1887, avanti la seconda sezione di questo Tribunale, mercè pubblici incanti, si procedette alla vendita dei seguenti fondi espropriati ad istanza dei signori:

Mazza Augusta in Anconi, Pesci Marianna, vedova Mazza, e Mazza Arturo, domiciliati elettivamente presso il procuratore signor Francesco Saverio Serafini, in danno dei signori Lavinio e Giulio Cesare Carletti, domiciliati elettivamente presso il procuratore avv. Camillo Gatti, nonchè Cesare avv. Carnevali, quale tutore dei minorenni Leonardo e Giuseppa Carletti del fu Archimede.

Descrizione dei fondi posti in Roma.

Primo lotto.

Casamento denominato il Palazzo di Corradini, posto in via Marforio, numeri 6 e 7, e via di Testa Spaccata, nn. 22 al 25, distinto in mappa col n. 1753 del rione I, confinante per tre lati con via Marforio e per l'altro con la via di Testa-Spaccata, gravato dell'annua imposta erariale in principale di lire 1462 50.

Posti in Genzano di Roma.

Secondo lotto.

Casino da cielo a terra posto in via Livia, dai nn. 31 al 33, composto di tre piani e 27 vani, segnato in mappa coi nn. 538 e 537, con un tributo diretto verso lo Stato di lire 147 59.

Terzo lotto.

Tinello pianterreno e casa, porzione del primo piano e tutto il secondo e terzo piano di dieci vani in tutto, in via Cesarini, civ. num. 21, e via del Corso, nn. 8 a 11, marcato in mappa col n. 761 sub. 1, confinante Di Marco Giovanni, Capitolo di Genzano e l'Università Romana, con un tributo diretto verso lo Stato di lire 31 21.

Quarto lotto.

Casa di quattro piani e dieci vani, in via Carolina, civico n. 19, e via degli Scaloni, civici numeri 1 e 2, distinta in mappa col n. 795, con un tributo diretto verso lo Stato di lire 51 48.

Quinto lotto.

Tinello pianterreno in via dell'Oratorio, ai civici numeri 25 e 58, distinto in mappa col n. 891 sub. 1, con un tributo diretto verso lo Stato di lire 4 53.

Sesto lotto.

Terreno pascolivo olivato in contrada Perazza o La Perazza, marcato in mappa al n. 1222, della quantità superficiale di tavole 20 e centes. 55, pari ad ettari 2 are 5 e centiare 50, con estimo di scudi 88 e baiocchi 98, pari a lire 478 27, con un tributo diretto verso lo Stato di lire 7 07.

Settimo lotto.

Terreno vignato pascolivo, vitato, nello stesso territorio, in contrada Perazza o La Perazza, marcato nella mappa sezione unica, coi numeri 1215, 1216, 1539 e 1540, della quantità superficiale di tavole 4 e centesimi 20, pari ad are 42 e dell'estimo catastale di scudi 60 e baiocchi 60, pari a lire 325 75, con un tributo diretto verso lo Stato di lire 4 81.

Posti in Ariccia.

Ottavo lotto.

Terreno boschivo ceduo, vocabolo Monteparto, segnato col n. 664, lettera A, o sub. 1, della quantità superficiale di tavole 16 e centesimi 52, con estimo catastale di scudi 78 e baiocchi 47, confiteutico in parte al capitolo di Ariccia, sottoposto al canone di scudi 2 e baiocchi 10, pari a lire 11 28, a favore del Capitolo di Albano, con un tributo diretto verso lo Stato di lire 6 24.

Nono lotto.

Terreno prativo con casa colonica, vocabolo Grotta Lupara, distinto in mappa sez. 1ª coi nn. 634, 1195, della quantità superficiale di tavole 50 e centesimi 2, e dell'estimo catastale di scudi 116 e baiocchi 42, enfiteutico al Capitolo di Genzano per l'annuo canone di scudi 23 e baiocchi 90, pari a lire 128 46, con un tributo diretto verso lo Stato di lire 9 25.

Posti in Civita Lavinia.

Decimo lotto.

Stalla con fienile alla piazza Faccia Soli, composta di 2 piani e 4 vani, distinta in catasto col n. 242 sub. 1, sezione 4ª, col reddito imponibile di lire 58 21, e col tributo diretto verso lo Stato di lire 7 28.

Undecimo lotto.

Terreno pascolivo, vocabolo Colle Cavaliere, distinto in catasto coi numeri 752 e 753, della sezione 2ª, della quantità superficiale di tav. 2 e cent. 6, dell'estimo di lire 90 46, con un tributo diretto verso lo Stato di lire 1 33.

Che detti fondi vennero aggiudicati:

Il 1º lotto per lire 87,760, a favore per un terzo del sig. avv. Giuseppe Dezzi e per gli altri due terzi del signor avv. Vincenzo Ingami.

Il 2º lotto per lire 10,500, a favore del signor Tullo Ostini fu Felice, domiciliato via Uffici del Vicario, 17.

Il 3º lotto per lire 3000, a favore del signor avv. Vincenzo Mazzoni fu Pietro, domiciliato elettivamente in Roma presso il procuratore signor Trentanni.

Il 4º lotto per lire 4310, a favore del signor avvocato Vincenzo Mazzoni fu Pietro.

Il 5º lotto per lire 291 80, a favore del signor Raffaele Borri fu Saverio, domiciliato elettivamente in Roma, presso il procuratore signor Enrico Lenzi.

Il 6º lotto per lire 434 20, a favore dell'avv. Vincenzo Mazzoni.

Il 7º lotto per lire 298 60, a favore del detto avv. Mazzoni.

L'8º lotto per lire 384 40, a favore del detto Mazzoni.

Il 9º lotto per lire 585 a Villetti Maria ed Attilio Carletti, domiciliati elettivamente in Roma, presso l'avvocato signor Prospero Massimi.

Il 10º lotto per lire 3000, a favore del signor Centini Pietro fu Antonio, domiciliato elettivamente in Roma, via dei Pozzi, n. 10.

L'11º lotto per lire 89 80 a favore del ripetuto avv. Mazzoni.

Che su detti prezzi può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi in cancelleria nei quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Che detto termine scade col giorno ventinove corrente mese di gennaio, con avvertenza che l'offerente dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 680 Cod. proc. civ.

Roma, 17 gennaio 1887.

3653 Il vicecanc. A. CASTELLANI.

(1ª *pubblicazione*).

Bando per vendita giudiziaria da farsi avanti il Tribunale civile e correzionale di Viterbo nella udienza del giorno 3 marzo 1887, ad istanza della confraternita di S. Maria del Suffragio di Viterbo in persona dell'attuale Governatore signor Camillo Spinedi ivi domiciliato contro Pucci Enrico fu Angelantonio di Piansano.

Fondi da subastarsi.

1. Terreno seminativo posto nel territorio di Piansano, vocabolo Piansano distinto in mappa sez. 1ª col n. 362, di tav. 0 85 pari ad are 8 50 dell'estimo catastale di sc. 4 90 pari a lire 26 33 gravato del tributo erariale di centesimi 50, confinante i beni del comune di Piansano, De Sanctis Angelo e fratelli, strada, salvi ecc., livellario a favore del conte Cini.

2. Terreno vignato sito come sopra vocabolo Monte, distinto in mappa sezione 1ª, coi nn. 693, 694 di tav. 5 18, pari ad are 51 80, dell'estimo catastale di sc. 5 96 pari a lire 32 04 gravato del tributo erariale di lire 4 76, confinante i beni di Virgini Caterina, Sciaretta Domenico, Ciofo Antonio e stradello, livellario come sopra.

3. Terreno seminativo come sopra, vocabolo via del Guercione, distinto in mappa sez. 1ª, col n. 1257, sub. 1, 2, di tav. 43 20 pari ad ettari 4 32, dell'estimo catastale di sc. 353 81, pari a lire 36 61, confinante i beni di Ruzzi Giuseppe da più lati, Fagotto Pietro, salvi ecc., livellario come sopra.

4. Terreno seminativo come sopra, vocabolo Poggio dell'Ansidonia distinto in mappa sez. 2ª, coi numeri 16 e 17, di tav. 9 75 pari ad are 97 90, dell'estimo catastale di sc. 41 49 pari a lire 223, gravato del tributo erariale di lire 4 29, confinante con beni del conte Cini, Talucci Bernardino e sorelle, fosso e strada, salvi ecc., livellario come sopra.

5. Stalla di un vano sita in Piansano via degli Orti al civico n. 31, distinta in mappa col n. 4 sub. 1, del reddito imponibile di lire 15, gravata del tributo diretto di lire 2 44, confinante Parri Angela in Pisani, Silvestri Domenica e Luisa e strada, salvi ecc., livellaria come sopra.

6. Casa composta di pianterreno, 2º piano e porzione del 1º piano di vani 6, sita ove sopra, via Nuova ed il Poggio, civici numeri 103, 32, 34, distinta in mappa col n. 49 sub. 1, del reddito imponibile di lire 225, gravata del tributo erariale di lire 36 56, confinante i beni di Bartolotti Luigi e fratelli, Lepri Marianna e strada, salvi ecc., livellaria come sopra.

Viterbo, 16 gennaio 1887.

Avv. GIUSEPPE CASSANI.
3657 procuratore.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile distrettuale di Ancona,

Viste le decisioni ministeriali 8 marzo 1882, n. 5543, 6 giugno 1879 e 2 giugno 1883, div. 1ª, n. 16290;

Visti gli articoli 10 della legge notarile e 25 del regolamento;

Rende noto

essere aperto il concorso ai vacanti posti notarili seguenti:

Uno in Ancona, uno in Osimo.

I concorrenti dovranno presentare le loro domande entro quaranta giorni dall'ultima pubblicazione del presente avviso.

Ancona, 17 gennaio 1887.

Il Presidente
3686 Cav. SERGIO DANETTI.

3302 (3ª *pubblicazione*)

IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO

Sul ricorso dei sigg. Antonio Rossi fu Giovanni, Beatrice Rossi fu Gaetano e Rosalinda Rossi fu Antonio, proprietari domiciliati in Vasto, quali eredi del defunto canonico D. Paolo Rossi:

E sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ha reso in Camera di consiglio il seguente

Decreto:

Il Tribunale, conformemente alla richiesta del P. M., autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico a tramutare in cartelle di rendita del consolidato cinque per cento al portatore, facendo il rilascio al coerede Antonio Rossi, giusta la debita autorizzazione conferita col mandato 9 settembre ultimo per notar Ciavatta, i tre certificati di rendita iscritta al nome del defunto sig. Paolo Rossi fu Antonio di Vasto, cioè:

1. Certificato n. 263,580 per la rendita di lire 150, emesso a Napoli ai 31 agosto 1863 col godimento 1º luglio 1863, a cui trovasi aggiunto un mezzo foglio con 40 compartimenti semestrali;

2. Certificato n. 278,157 per la rendita di lire 50, emesso in Napoli al 1º luglio 1864 con godimento da tale giorno;

3. Il certificato n. 285,421 per la rendita di lire 25 collo stesso godimento, emesso a Napoli ai 6 dicembre 1864.

Infine dichiara esonerata la Direzione suddetta, per tale operazione, da qualsiasi responsabilità.

Deliberato nella Camera di consiglio del Tribunale di Lanciano dai sigg. Michele La Medica, presidente; Raffaele Silvagni e Giuseppe Santucci, giudici, a dì 18 novembre 1886.

(3ª *pubblicazione*)

TRAMUTAMENTO
di cartello del Debito Pubblico da nominative al portatore.

La Corte d'appello di Torino, con decreto 4 novembre scorso, sull'istanza di Marro Maddalena, vedova di Marro Maurizio e Marro Maurizio fu Battista, di Limone-Piemonte, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la transazione a favore di Maddalena Marro suddetta del certificato n. 624,328 di lire 100 di rendita; ed a favore di Marro Maurizio suddetto del certificato n. 596,745 della rendita di lire 250, intestati a Marro Maurizio fu Giov. Battista, di Limone-Piemonte.

FRANCESCO TOESCA
3265 procuratore capo

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si rende noto al pubblico, per gli effetti dell'art. 38 della legge sul notariato, che, con decreto del Tribunale civile di Torino 17 novembre 1886, venne autorizzata l'inserzione e la pubblicazione della domanda degli eredi del cav. Filippo Cerale, già notaio alla residenza di Torino, per svincolo della cauzione da esso prestata per l'esercizio notarile.

Torino, 1º gennaio 1887.

3162 Not. GIO. ROSTAGNA.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
IN ROMA.

Si annunzia che, mediante sentenza in data di oggi, è stato dichiarato il fallimento di Biagio Catoni commerciante panattiere, con tre negozi in Roma, e determinata provvisoriamente alli 6 andante gennaio la cessazione dei di lui pagamenti;

Che alla relativa procedura è stato delegato il giudice sig. Andrea Brenta, e nominato curatore provvisorio l'avvocato Achille Fattarelli, abitante in via Monteroni n 12;

Che per la prima adunanza dei creditori, all'oggetto di nominare la Delegazione di sorveglianza, e di essere consultati sulla nomina del curatore definitivo, è stato fissato il giorno di martedì 3 febbraio p. v., ore due;

Che infine si è stabilito il termine di giorni 30 scadibile il 16 febbraio stesso, per la presentazione delle dichiarazioni di credito, ed il giorno di mercoldì 2 marzo successivo, ore due, per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 17 gennaio 1887.

3622 Il cancelliere: L. CENNI.

AVVISO PER AUMENTO DI SESTO.

Il cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Roma,

Fa noto:

Che nell'udienza del quattordici (14) gennaio 1887, avanti la seconda sezione di questo Tribunale, mercè pubblici incanti, si procedette alla vendita del seguente fondo espropriato ad istanza della signora Orsola Sobe in Emilio Bosshardt, domiciliata elettivamente presso il procuratore signor avvocato Alessandro Annibaldi, in danno del sig. marchese Rodolfo Guglielmi, domiciliato in Roma, piazza di Spagna, n. 78.

Casa posta in Roma con porzione di sotterra, piano terreno, primo piano, via Condotti, nn. 93, 94, 95, e intera al secondo e terzo piano, piazza di Spagna, nn. 76, 77 e 78, mappa 4. 1004 sub. 1, rione IV, conf. piazza di Spagna, via Condotti, proprietà di Maddalena vedova Roesler Franz, Patrizi marchese Michele, salvi ecc., gravato dell'annua imposta erariale in principale di lire 468 75.

Che detto fondo venne aggiudicato per lire centocinquemila (L. 105,000) alla espropriante signora Orsola Sobe.

Che su detto prezzo può farsi l'aumento non minore del sesto con dichiarazione da emettersi in cancelleria nei quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Che detto termine scade col giorno ventinove (29) del corrente mese di gennaio, con avvertenza che l'offerente dovrà uniformarsi al disposto dell'articolo 680 Codice di procedura civile.

Roma, 17 gennaio 1887.

3654 Il vicecanc. A. CASTELLANI.

REGIA PRETURA PRIMA DI ROMA.

Il cancelliere sottoscritto fa noto che il signor Leopoldo Di Rosa, domiciliato in Roma, via S. Chiara, n. 49, ed il signor Salandri Salvatore, domiciliato in Roma alla Salita del Grillo n. 17, il primo nella qualifica di curatore temporaneo all'interdetto Cearini Giovanni, ed il secondo quale procuratore generale della signora Cearini Emilia fu Giuseppe, dimorante nel Monastero di S. Susanna di questa città; nonchè della signora Vincenza Monti, vedova di Giuseppe Cearini, hanno emessa dichiarazione di accettare col beneficio dell'inventario la eredità abbandonata da Giuseppe Cearini fu Agostino, decesso in Roma il giorno 27 agosto 1886, nell'abitazione in via S. Giovanni in Laterano n. 96.

Roma, 17 gennaio 1887.

3659 Il cancelliere SEGARELLI.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Cassino,

Visti gli art. 10 e 135 testo unico della legge sul Notariato del 25 maggio 1879, n. 4900;

Visto l'art. 25 del relativo regolamento del 23 novembre detto anno, n. 5170,

Rende noto

che trovasi vacante il secondo ufficio notarile stabilito nel comune d'Itri, per la morte del notaio Pennacchia Andrea.

Quindi fa invito ai soli notai esercenti di questo distretto a volervi concorrere, giusta l'autorizzazione della Corte d'appello di Napoli del 22 novembre 1886.

Gli aspiranti a tale posto dovranno esibire le loro dimande coi necessari documenti alla sede del Consiglio notarile medesimo entro quaranta giorni dal dì della pubblicazione del presente.

Cassino, 20 dicembre 1886.

Il presidente
NICOLA PETROLINI.

3676

MUNICIPIO DI LIVORNO

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del sottoindicato lavoro

Si notifica

Che, a forma di una deliberazione del Consiglio comunale del 30 di agosto 1886, alle ore due pomeridiane di lunedì 24 di gennaio corrente, avrà luogo l'incanto in questo palazzo comunale, col metodo delle offerte a lettera suggellata, per l'appalto dei seguenti lavori.

Le offerte, in carta bollata da lira una, conterranno il ribasso di un tanto per cento sul prezzo d'asta, il nome e cognome e il domicilio eletto in questa città dai concorrenti; l'obbligo di osservare il capitolato di appalto; il deposito a garanzia di una somma corrispondente al decimo del prezzo stesso, e questo deposito dovrà essere fatto in moneta legale.

Le citate offerte dovranno altresì essere corredate dei certificati di capacità e di moralità, di data non posteriore a sei mesi, da rilasciarsi il primo da un ingegnere comunale e l'altro dall'autorità municipale.

Saranno ostensibili, a cominciare da oggi, nella segreteria comunale la perizia, i disegni e il capitolato in data rispettivamente del 25 e 26 di agosto 1886.

Lo appalto è subordinato alla prova successiva del miglioramento non minore del ventesimo. Il termine per la produzione di tale miglioramento scade alle due pomeridiane del quinto giorno, contando da quello della aggiudicazione, e così il dì 29 gennaio stante.

Le spese tutte di contratto, registro, bolli delle inserzioni e quant'altro sono a carico dell'aggiudicatario, al quale effetto dovrà essere depositata la somma di lire 1200 da liquidarsi.

Lavoro da aggiudicarsi.

Lotto unico. — Costruzione di nuovi magazzini per deposito dei tabacchi greggi in Porta Murata, per il prezzo di lire 129,671.

Livorno, dal Palazzo comunale, li 13 gennaio 1887.

Visto — Il Sindaco: BOTTELLO.

3660 Il Segretario generale: A. MINUCCI.

COMUNE DI CASTELFORTE

AVVISO D'ASTA

in secondo esperimento e deliberamento.

Essendo andato deserto il primo incanto fissato pel giorno 28 dicembre ultimo si fa noto a tutti che nel giorno 10 febbraio 1887 alle ore 10 antimeridiane nella Casa Comunale di Castelforte, dalla Giunta Municipale di detto Comune, verrà esposta di nuovo all'asta pubblica la vendita di venti sezioni di legname esistente nel bosco comunale di Suio, sulla somma di lire 40,000, e verrà deliberato qualunque sia il numero dei concorrenti, in base alle condizioni superiormente approvate, e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Delle venti sezioni di bosco, cinque sono state distaccate e martellate, e le altre quindici solamente distaccate e confinate; e non si potrà passare al taglio delle susseguenti cinque sezioni se le precedenti recise non fossero state sgombrate, collaudate e dichiarate in difesa, in guisa che l'aggiudicatario dovrà recidere il bosco in quattro anni consecutivi a cinque sezioni la volta.

La cauzione provvisoria rimane stabilita a lire 2500 la quale servirà per le spese contrattuali, da liquidarsi dopo la registrazione della subasta,

L'aggiudicatario per essere ammesso a licitare dovrà presentare o persona solvibile di soddisfazione della Giunta; che lo garantisse per tutti gli effetti del contratto, o solidalmente, e in tal caso dovrà esibire un certificato autentico sulle ipoteche, comprovante la libertà dei fondi, che si danno in cauzione oppure col deposito dell'intero prezzo del taglio, intestandosi però la rendita al comune.

L'aggiudicazione è subordinata alla superiore approvazione.

Tutte le spese di martellata, comprese l'indennità al perito; della subasta, registrazione e copie, nonchè quelle dell'istromento, sono a carico dell'aggiudicatario.

Castelforte, li 17 gennaio 1887.

Per il Sindaco: V. CINQUANTA.

3649 Il Segretario comunale: GREGORIO ROSSI.

REGIA CORTE DI APPELLO DI ROMA.

Ad istanza di D. Antonio Liepopilli e per esso D. Carlo Parcic, rappresentato dal procuratore avv. Francesco Antonicoli.

È stato notificato a forma dell'articolo 142 Codice procedura civile atto di appello, contro la sentenza 2 agosto 1886 del Tribunale civile di Roma, a mons. vescovo di Ragusa, in rappresentanza della Casa per la vecchiaia; ed è stato citato a comparire nell'udienza del 12 marzo p. v. alle ore 11 ant. per sentire revocare o riformare la sentenza stessa, registrando o sospendendo, fino all'esito della causa di nullità di testamento, la domanda di divisione dell'eredità Liepopilli, chiesta dalla legataria Amalia Cujani.

Roma, 19 gennaio 1887.

AVV. FRANCESCO ANTONICOLI procuratore.

3672

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI BANDO

Il cancelliere del Tribunale civile di Frosinone,

Visto l'atto di precetto 12 agosto 1886, ad istanza del signor Narducci Giacinto, legale, domiciliato in Frosinone, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 5 agosto 1886, contro Angelo D'Amico, domiciliato in Frosinone, pel pagamento di lire 235 47, oltre le spese occ.;

Visto che tale precetto venne notificato per ogni effetto di legge puro notificato li 12 agosto 1886 al signor Arduini-Coletta Niccola, domiciliato in Torrice, terzo possessore;

Visto che lo stesso atto di precetto fu trascritto li 20 agosto 1886 nell'ufficio delle ipoteche di Frosinone al vol. 81, n. 2057;

Vista la sentenza di questo Tribunale del 29 ottobre 1886, colla quale fu autorizzata la vendita del fondo in appresso descritto, in danno del suddetto terzo possessore Arduini-Coletta Niccola notificata li 7 novembre 1886, ed annotata a margine della trascrizione del suddetto precetto;

Vista l'ordinanza del signor presidente di questo Tribunale del 10 dicembre 1886, che fissò l'udienza del 4 marzo 1887, per la vendita,

Rende noto che in detta udienza 4 marzo 1887 avrà luogo la vendita dell'infrascritto fondo, alle condizioni che sieguono:

Utile dominio del terreno alberato e vitato, sito in tenimento di Torrice, nella contrada Colle Rotondo, di dominio diretto di Niccola Arduini-Coletta di circa una coppa, confinante con Marini Antonio, Arduini Antonio fu Francesco e Arduini Niccola, col tributo diretto verso lo Stato di centesimi settantatrè.

Condizioni della vendita.

1. La vendita si eseguirà in un sol lotto.

2. Gli incanti si apriranno sul prezzo di lire cento offerto dall'istante.

3. L'aggiudicatario prenderà l'immobile nello stato in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive.

4. Qualora su detto fondo vi gravitano canone ed altri pesi, l'aggiudicatario avrà diritto a farsene rivalere; ritenendo sul prezzo il corrispondente capitale.

5. Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese della sentenza di vendita, tassa di registro, trascrizione e le altre spese occorrenti.

6. Chiunque vorrà offerire all'incanto dovrà depositare preventivamente il decimo del prezzo, ed una somma approssimativa per le spese, che si fissa in lire cento.

7. Il prezzo, detratto il decimo, rimarrà nelle mani dell'aggiudicatario per pagarlo ai creditori in seguito alle note di collocazione, ed intanto dovrà corrispondere gli interessi del cinque per cento dal dì in cui diverrà irrevocabile la vendita.

Ordina ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria di questo Tribunale, entro 30 giorni dalla notifica del presente, le loro dimande di collocazione motivate coi documenti giustificativi, onde possa aver luogo il giudizio di graduazione, al quale venne delegato il giudice signor Ricciardelli.

Frosinone, li 13 gennaio 1887.

G. Bartoli vicecanc.

Per copia conforme, ecc.

3658 G. NARDUCCI proc.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.